

CAPITOLO V

**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI  
L'ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI**

PAGINA BIANCA

## LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI L'ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI

### I) SCAMBI INTRACOMUNITARI

Malgrado l'incidenza negativa della crisi energetica che, pur con gradazioni diverse fra l'uno e l'altro Stato membro, ha aggravato le difficoltà congiunturali della Comunità economica europea, la dinamica del commercio intracomunitario, svoltosi nel 1979, non ha subito decelerazioni. Secondo le rilevazioni dell'Ufficio di statistica delle Comunità europee, già nel primo semestre dell'anno in esame l'interscambio fra gli Stati membri, espresso in Unità di conto europeo (UCE), è asceso a 104,2 miliardi per le importazioni ed a 105,6 miliardi per le esportazioni; nello stesso periodo del 1978 e nella stessa moneta, gli specifici commerci di entrata e di uscita registrarono, rispettivamente, 90,7 e 91,6 miliardi.

Come negli anni precedenti, la Germania Federale ha avuto un ruolo predominante nelle specifiche relazioni commerciali, più in qualità di fornitore che di acquirente.

I conti commerciali dell'Italia con gli altri Stati membri hanno segnato note positive; secondo i dati dell'Istituto centrale di statistica, già nei primi nove mesi del 1979 è stato realizzato un attivo di 1.242 miliardi di lire. I disavanzi sono risultati dagli scambi con il Belgio-Lussemburgo (140,4 miliardi) e la Danimarca (125,8 miliardi). I saldi attivi sono derivati dall'interscambio con la Francia (50,7 miliardi), con la Germania Federale (429,8 miliardi), Paesi Bassi (81,3 miliardi), Regno Unito (876 miliardi), Irlanda (50,4 miliardi). Nel periodo gennaio-settembre 1979 le importazioni in Italia dalla restante area comunitaria, del valore di 19.456 miliardi di lire, hanno rappresentato il 45 per cento del valore complessivo del commercio di entrata (43.320,4 miliardi); esse sono costituite essenzialmente da beni strumentali, prodotti chimici, metalli semilavorati, prodotti alimentari. Nella gamma di quest'ultimo settore merceologico, assumono predominante rilievo le carni bovine che, nel quadro globale della bilancia commerciale italiana, costituiscono la seconda voce, dopo il petrolio, del saldo passivo e la prima del nostro *deficit* agricolo-alimentare.

Le esportazioni italiane verso la CEE realizzate nello stesso periodo, del valore complessivo di 20.738,2 miliardi di lire, hanno rappresentato il 49,7 per cento del valore globale del commercio di uscita (41.748,6 miliardi); esse sono costituite in prevalenza da articoli di abbigliamento (confezioni, maglieria, calze, « collants », calzature), tessili, autoveicoli, motocicli, ciclomotori, elettrodomestici, calcolatrici, prodotti ortofruttili, agrumi, vini, eccetera.

L'economia italiana è ormai sostanzialmente legata allo sviluppo dei rapporti mercantili con i Paesi della CEE, con i quali viene realizzata circa la metà del nostro commercio con l'estero; in tale contesto,

sono predominanti le relazioni commerciali con la Germania, primo paese dell'interscambio con l'Italia, seguite da quelle con la Francia.

## II) CIRCOLAZIONE INTRACOMUNITARIA DELLE MERCI

Nel corso dei ventidue anni dalla sua instaurazione (1958-1979), la CEE ha essenzialmente orientato la propria politica verso la creazione di una vasta area concorrenziale, avente le caratteristiche di un mercato interno; l'azione prioritaria e basilare, condotta ai fini della realizzazione di tale obiettivo, non poteva non essere quella della rimozione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei servizi nell'ambito comunitario. Quantunque scevra ormai degli strumenti classici del protezionismo economico (dazi doganali, divieti, contingenti di importazione e di esportazione, calendari, eccetera), non può, peraltro, affermarsi che la circolazione delle merci nell'area comunitaria si effettui attualmente in pieno regime liberistico. Le remore alla libertà degli scambi fra gli Stati membri più che dalle norme doganali propriamente dette hanno origine da una serie di impedimenti che, variamente configurati in contesti diversi, sono solitamente compresi nella generica categoria di ostacoli paratariffari.

I problemi della libera circolazione delle merci sono stati oggetto di particolari attenzioni politiche.

Già nella sua comunicazione del 16 novembre 1977 al Consiglio europeo, la Commissione aveva proposto un piano quinquennale di azioni ai fini della realizzazione dell'unità dei mercati, quale presupposto indispensabile per l'avviamento di un'unione economica e monetaria.

Nella successiva comunicazione al Consiglio del 14 febbraio 1978, relativa alla prima fase operativa del piano quinquennale, l'Esecutivo comunitario offriva, fra l'altro, nuove prospettive per il consolidamento dell'unione doganale e lo sviluppo del commercio intracomunitario. Infine, l'8 marzo 1979 la Commissione ha approvato il « programma pluriennale per la realizzazione dell'unione doganale »; iscrivendosi nella politica della creazione del mercato unico in tutte le sue componenti, esso definisce la serie delle azioni concrete da svolgere ai fini della libertà di circolazione delle merci e dei servizi nella Comunità e del consolidamento del mercato interno.

## III) TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTI AI DAZI DOGANALI

L'attività svolta nel 1979 dalla Commissione in materia di tasse di effetto equivalente ai dazi doganali ha perseguito essenzialmente l'obiettivo, come negli anni precedenti, dell'individuazione e soppressione degli oneri pecuniari nazionali, imposti unilateralmente e suscettibili di produrre effetti equivalenti ai dazi doganali.

Con decisione del 18 dicembre 1978 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, è stato fissato al 1° luglio 1979 il termine ultimo per l'applicazione delle misure di ordine interno, intese a prescindere dalla riscossione delle tasse dovute per la

presentazione in dogana delle spedizioni effettuate nell'ambito della Comunità, concernenti prodotti che beneficiano all'importazione di una franchigia dalle tasse sulla cifra di affari e dalle accise.

La giurisprudenza della Corte di giustizia, già copiosa in materia di nozione di tassa di effetto equivalente, ai sensi degli articoli 9, 13 e 16 del Trattato istitutivo della CEE, è stata ulteriormente arricchita di altre sentenze. Importante è quella emessa il 31 maggio 1979 con cui è stato affermato che costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale il tributo che, in occasione dell'importazione, colpisce carni preparate o meno e, in particolare, partite di strutto, mentre i prodotti nazionali analoghi non ne sono gravati o lo sono secondo criteri diversi come, nella specie, a causa del diverso fatto generatore del tributo (causa 132/78). Tale sentenza, richiesta a titolo pregiudiziale dalla Pretura di Lilla, si riferiva particolarmente ad una tassa « di protezione sanitaria e di organizzazione dei mercati delle carni » che, conformemente ad una legge del 1977, l'Amministrazione doganale francese aveva imposto alla società importatrice di strutto proveniente dalla Germania federale.

#### IV) MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE ALLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE

La Commissione, nella sua nota del 18 ottobre 1978, dal titolo « salvaguardia della libertà degli scambi all'interno della Comunità », trasmessa ai Governi degli Stati membri, al Consiglio ed al Parlamento europeo, ha dato atto del numero ognora crescente delle misure restrittive che, allo scopo di arginare le importazioni dall'area comunitaria, le Amministrazioni nazionali pongono in essere, in violazione delle norme del Trattato CEE.

Alla fine del 1978, oltre quattrocento casi, concernenti misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, erano in fase di istruzione presso i competenti servizi comunitari.

La Commissione ha svolto un'azione ferma e costante, sia avviando numerose procedure d'infrazione, in base all'articolo 169 del Trattato, sia individuando nei vari contesti le disposizioni, le prassi amministrative e tutti gli atti posti in essere sul piano nazionale che, ostacolando o rendendo più onerosi gli scambi tra gli Stati membri, producono effetti equivalenti alle restrizioni quantitative.

La Commissione ha contestato al Governo francese l'incompatibilità con le disposizioni dell'articolo 30 del Trattato CEE dell'obbligo del visto tecnico preliminare imposto alle maglierie importate dai Paesi della Comunità (avviso agli importatori pubblicato sul « Journal officiel » del 9 agosto 1979). Tale misura, cui la Francia ha già fatto ricorso in altre occasioni (nel giugno 1976 era stata adottata per determinati prodotti tessili, articoli di abbigliamento e calzature) ha avuto una finalità eminentemente protezionistica comportando un meccanismo di procedure e di remore preclusive, essa ha praticamente immobilizzato, in un momento delicato, le consegne stagionali, colpendo in modo grave le esportazioni italiane.

## V) MONOPOLI NAZIONALI A CARATTERE COMMERCIALE

La Commissione ha proseguito l'azione intesa ad ottenere che i monopoli di Stato a carattere commerciale siano modificati in modo da consentire la libera circolazione delle merci e la concorrenza nell'area comunitaria, in conformità delle regole del Trattato e della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Le azioni svolte dall'Esecutivo comunitario nel 1979 riguardano:

a) il monopolio francese degli alcoli. Il Governo francese già nel 1978 aveva adottato alcuni provvedimenti per conformare la propria legislazione alle disposizioni comunitarie. Peraltro sono state ulteriormente contestate le pratiche di commercializzazione che consentono, con il ricorso a fonti pubbliche, prezzi di vendita anormalmente bassi e notevolmente inferiori a quelli degli alcoli importati dagli altri Stati membri. Secondo la sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 1979 (causa 91/78), tali pratiche sono incompatibili con l'articolo 37, paragrafo 1 del Trattato CEE;

b) il monopolio tedesco degli alcoli. I rilievi della Commissione presentano delle analogie con le contestazioni sollevate nei confronti della Francia;

c) il monopolio francese dei tabacchi. Con legge del 29 dicembre 1978, il Governo francese ha eliminato il diritto esclusivo riservato al monopolio di Stato di importare e commercializzare i tabacchi lavorati originari dei Paesi terzi e posti in libera pratica negli altri Stati membri. Peraltro, l'adattamento alle regole dell'articolo 37 del Trattato deve essere completato per quanto riguarda il regime di commercializzazione al dettaglio;

d) il monopolio italiano dei tabacchi. Risolta la questione relativa al diritto esclusivo di esportazione, restano ferme le contestazioni della Commissione circa il regime di vendita al dettaglio; inoltre, è stata eccepita la mancata emanazione delle disposizioni legislative relative alla soppressione dei diritti esclusivi di importazione e commercializzazione all'ingrosso. Tali disposizioni dovevano essere adottate in applicazione della legge del 10 dicembre 1975, n. 724;

e) il monopolio italiano dei fiammiferi. Le contestazioni dell'Esecutivo comunitario riguardano il ruolo fiscale del Consorzio industrie fiammiferi, il diritto esclusivo della vendita al dettaglio e il sistema di fissazione dei prezzi;

f) il monopolio francese degli idrocarburi. A seguito delle intense discussioni intervenute fra la Commissione ed il Governo francese, è stato raggiunto un accordo che si concreta in un nuovo regime la cui applicazione è stata annunciata con apposito avviso pubblicato sul « Journal Officiel » della Repubblica francese del 19 giugno 1979. A partire dal 1980, cesserà il vigente sistema delle quote di distribuzione per cui non saranno più limitate le quantità di benzina che gli operatori autorizzati potranno consegnare per il consumo interno; inoltre, le autorizzazioni di distribuzione saranno concesse sulla base di criteri oggettivi inerenti alla forma giuridica delle imprese e alle disponibilità dei loro mezzi tecnici in rapporto alle rispettive correnti commerciali.

## VI) APPALTI PUBBLICI

In materia di lavori pubblici, il numero dei bandi di gara pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* è in costante aumento e sempre più frequenti sono le aggiudicazioni di appalti a ditte aventi sede in Stati membri diversi da quelli in cui la gara è stata bandita.

In tema di forniture, il passo decisivo verso l'effettiva apertura degli appalti agli operatori della Comunità è stato segnato dalla Direttiva del Consiglio 77/62 concernente il coordinamento delle relative procedure. Già recepita negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, essa inciderà notevolmente sugli scambi intracomunitari di beni destinati al pubblico approvvigionamento che, in atto, sono di modesta entità particolarmente in determinati settori (attrezzature elettromeccaniche e nucleari, materiale ferroviario, eccetera). Il Comitato consultivo unico per i pubblici appalti (Decisione del Consiglio 77/63) vigila sul retto funzionamento delle norme comunitarie, ne assicura l'applicazione uniforme, esamina i ricorsi presentati e si adopera per una retta soluzione dei problemi che sorgono nel particolare settore.

VII) CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA  
(ARTICOLO 115 DEL TRATTATO CEE)

Nel corso del 1979, diversi Stati membri sono stati autorizzati dalla Commissione ad avvalersi della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 115, primo comma, del Trattato CEE; sono stati esclusi dal trattamento comunitario alcuni prodotti originari di determinati Paesi terzi, posti in libera pratica in altri Stati membri e quindi rispediti nello Stato membro di destinazione, nei casi in cui tali importazioni indirette erano suscettibili di causare deviazioni di traffico e difficoltà economiche in ragione delle disparità delle rispettive politiche commerciali.

L'Italia è stata temporaneamente autorizzata ad avvalersi della particolare misura di salvaguardia per determinati prodotti sensibili originari:

- a) della Romania (tessuti di cotone ed altri prodotti tessili; fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali in massa);
- b) del Giappone (macchine per cucire; pile elettriche, transistori);
- c) degli Stati Uniti d'America (preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile — etil fluido —);
- d) del Pakistan (tessuti di cotone);
- e) della Corea del Sud (tessuti di cotone);
- f) dell'India (camicie, camicette, T-shirts ed altri articoli di abbigliamento; tessuti di cotone);
- g) della Polonia (tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue);
- h) dell'Egitto (tessuti di cotone).

In via generale, il ricorso alla clausola di salvaguardia, stabilita dall'articolo 115 del Trattato CEE, sarà reso meno frequente dalla progressiva attuazione della comune politica commerciale.

### VIII) OSTACOLI DI ORDINE TECNICO

Dal 1969 la Comunità si adopera per armonizzare le norme vigenti nei Paesi membri allo scopo di sopprimere gli ostacoli tecnici che limitano i reciproci scambi commerciali. In dieci anni sono state adottate 180 Direttive, di cui 130 si riferiscono a prodotti industriali e 50 a derrate alimentari; altre 60 proposte elaborate dalla Commissione, sono attualmente in fase di esame presso il Consiglio.

Un lavoro considerevole è stato già compiuto; resta, peraltro, ancora molto da fare. Il particolare processo armonizzativo è un compito di lungo respiro. La materia è vasta e complessa; le disparità delle norme nazionali sono spesso sostanziali, altre difficoltà derivano dal fatto che l'evoluzione delle tecniche comporta non infrequentemente la necessità di emanare nuove direttive comunitarie a modifica di quelle già adottate, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico inteso ad evitare la formazione di nuovi ostacoli nei settori già armonizzati.

Infine, il controllo dell'applicazione sul piano nazionale delle direttive già emanate costituisce per la Commissione un compito di notevole importanza, in ragione del crescente numero dei provvedimenti adottati e dei limiti di tempo stabiliti per la trasposizione delle relative norme nell'ordinamento giuridico interno.

### IX) OSTACOLI DI ORDINE FISCALE

Le frontiere fiscali costituiscono uno degli ostacoli più seri alla libera circolazione delle merci nell'area comunitaria; la loro rimozione comporta termini lunghi in quanto postula non soltanto un'adeguata armonizzazione delle strutture dell'imposizione indiretta ma anche un regime unificato delle aliquote di tassazione e degli esoneri.

Con riserva della specifica trattazione nella parte della Relazione concernente l'armonizzazione delle legislazioni fiscali, si può osservare quanto segue:

a) la sesta Direttiva in materia d'imposta sul valore aggiunto (77/388), adottata dal Consiglio il 17 maggio 1977, che stabilisce la base uniforme del sistema comune, pur segnando una tappa importante nell'edificazione europea sia sotto il profilo fiscale, sia perchè ha consentito il passaggio al regime definitivo delle « risorse proprie », non può condurre ad un miglioramento della situazione per quanto concerne la soppressione dei controlli sul movimento delle merci fra gli Stati membri. Le differenti aliquote impositive applicabili a prodotti o gruppi di prodotti, anch'essi diversi da Stato membro a Stato membro, i tassi zero, i vari sistemi di riscossione, le possibilità non uniformi di imputazione e di deduzione ed altri elementi non consentono la rimozione delle particolari barriere intracomunitarie;



b) in materia di accise, sono tuttora in fase di esame le proposte di direttive, presentate dalla Commissione, concernenti l'armonizzazione dei tributi sull'alcole, vino, birra, oli minerali;

c) sono in fase di esame presso il consiglio le due proposte di direttiva trasmesse dalla Commissione il 30 ottobre 1975, concernenti le franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di alcuni mezzi di trasporto e di importazione definitiva di beni personali di privati provenienti da un altro Stato membro.

In materia di franchigie fiscali concesse ai viaggiatori al passaggio delle frontiere intracomunitarie, a decorrere dal 1° gennaio 1979, è stato elevato da 125 unità di conto (Fondo monetario internazionale) a 180 unità di conto europee (nuova moneta) il limite massimo di esenzione per le imposte sulla cifra di affari e le altre imposizioni interne. Il controvalore nelle singole monete nazionali viene stabilito annualmente (direttiva del Consiglio 78/1032). A decorrere dalla stessa data, è stato elevato da 40 unità di conto a 60 unità di conto europee la franchigia fiscale applicabile all'importazione di merci che sono oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale effettuate all'interno della Comunità (Direttiva del Consiglio 78/1034).

#### X) ALTRI OSTACOLI

Gli ostacoli alla libera circolazione delle merci nell'area comunitaria, diversi da quelli già esaminati, attengono essenzialmente ai controlli sanitari e fitopatologici, agli importi compensativi monetari, alla mancata liberalizzazione dei trasporti di merci su strada, soggetti a misure di contingentamento, ai controlli di ordine statistico alle frontiere interne, alle numerose carenze ancora esistenti nel settore doganale.

#### XI) POLITICA DOGANALE DELLA COMUNITA

Il « programma pluriennale per la realizzazione dell'unione doganale », approvato dalla Commissione l'8 marzo 1979 e trasmesso al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, ha stabilito gli obiettivi fondamentali che devono guidare la Comunità per pervenire all'istituzione di un'autentica unione doganale ed ha precisato le misure da adottare in tale settore. Il primo obiettivo è istituire una legislazione completa, uniforme ed efficace, che assicuri l'omogeneità del regime degli scambi con i Paesi terzi. Tale esigenza presuppone l'armonizzazione integrale delle normative doganali con regolamenti comunitari che sono direttamente applicabili negli Stati membri; a termine più lungo, sarà elaborato un « codice comunitario delle dogane » per agevolare gli utenti nella consultazione della legislazione comunitaria. La Commissione proporrà altresì un'armonizzazione delle sanzioni in materia doganale allo scopo di garantire l'efficacia delle

misure di politica comune e il livello equivalente di tutela giuridica nella Comunità. È preconizzato un adattamento delle strutture delle amministrazioni doganali nazionali, ai fini di una stretta cooperazione tra queste ed i servizi comunitari.

Per condurre a buon termine tale programma, la Commissione ha chiesto un alleggerimento delle strutture istituzionali, in particolare mediante un ricorso più ampio all'articolo 155 del Trattato CEE (delega di potere alla Commissione) ed un rafforzamento della sua posizione nelle sedi internazionali. Con una « procedura d'impegno », la Commissione presenterà annualmente alle istituzioni comunitarie l'inventario dei risultati conseguiti e delle azioni intraprese nell'anno trascorso nonché la serie delle azioni prioritarie da eseguire nell'anno successivo.

## XII) TARIFFA DOGANALE COMUNE

Il Consiglio ha adottato il Regolamento 2800/78 relativo alla tariffa doganale comune per il 1979. Le modifiche più importanti rispetto al testo dell'anno precedente concernono:

a) la nomenclatura di determinati prodotti tessili e loro manufatti. Sono state introdotte numerose suddivisioni in alcuni Capitoli della Sezione XI, prima esistenti unicamente nella nomenclatura statistica (Nimexe), ai fini di un'efficace applicazione degli Accordi sul commercio internazionale di tali prodotti;

b) le ultime riduzioni daziarie negoziate in base all'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (il dazio sulla carta Kraft è stato ridotto da 8,5 a 8 per cento);

c) gli emendamenti risultanti da alcuni regolamenti di politica agricola comune;

d) un certo numero di emendamenti redazionali inerenti alla modernizzazione della terminologia chimica, alle norme CEE sulle unità di misura e alla necessaria concordanza tra le varie versioni ufficiali.

Sono state altresì apportate le seguenti modifiche alle disposizioni preliminari della tariffa doganale comune:

a) è stata sostituita l'unità di conto (parità del Fondo monetario internazionale) con l'unità di conto europea (UCE) nei casi in cui i dazi specifici o i criteri di delimitazione di talune voci o sottovoci erano espressi nella vecchia unità monetaria. Sono state stabilite le disposizioni per la conversione dell'UCE nelle monete nazionali e sono state previste le eccezioni per determinati prodotti;

b) sono state riprese in un insieme organico le misure relative all'applicazione di un dazio doganale forfettario del 10 per cento sulle importazioni prive di ogni carattere commerciale che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori. La tassazione forfettaria è applicabile a condizione che il valore globale delle merci non ecceda, per spedizione o per viaggiatore, 100 unità di conto europee.

Il Consiglio ha adottato la tariffa doganale comune valida per il 1980; questa comporta significative modificazioni, particolarmente in ordine alla prima frazione delle riduzioni tariffarie risultanti dai negoziati ginevrini del Tokyo Rounds.

### XIII) GESTIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE

Ai fini dell'uniforme applicazione della tariffa doganale comune, è stato esaminato, nel corso del 1979, un numero considerevole di problemi di classificazione doganale derivanti essenzialmente dalla costante evoluzione delle tecniche produttive e dalla comparsa nel commercio internazionale di novità merceologiche.

Il Comitato della nomenclatura doganale si è pronunciato sulle diverse questioni che avevano originato divergenze e difficoltà; per la maggior parte di esse il Comitato ha agito in qualità di organo consultivo; per alcuni casi particolari, il parere del Comitato ha consentito, secondo la procedura stabilita, l'emanazione degli appositi regolamenti della Commissione, obbligatori e direttamente applicabili negli Stati membri. Particolarmente intensa è stata l'attività del Comitato in materia di classificazione di manufatti tessili ed oggetti di vestiario, ai fini della retta applicazione degli accordi conclusi con i Paesi fornitori.

È stata inoltre cura costante di detto Comitato di aggiornare le « Note esplicative » della tariffa comunitaria; queste precisano la portata delle singole sottovoci e costituiscono il complemento di quelle adottate dal Consiglio di cooperazione doganale che attengono alle voci principali della Nomenclatura di Bruxelles, alla quale è adeguata la tariffa doganale comune.

In seno al Comitato predetto, sono continuati i lavori intesi ad uniformare, sul piano comunitario, le condizioni cui è subordinata l'importazione di alcune merci da ammettere al beneficio di un regime tariffario favorevole in funzione della loro destinazione particolare od utilizzazione in un impiego determinato.

### XIV) SOSPENSIONI DAZIARIE

Sulla base di proposte presentate dalla Commissione, il Consiglio ha adottato vari Regolamenti concernenti la sospensione temporanea, totale o parziale, dei dazi autonomi della tariffa doganale comune.

Tali misure hanno avuto in prevalenza per oggetto prodotti o gruppi di prodotti classificati nei settori della chimica e della pesca e sono state dettate dalla necessità dell'approvvigionamento a causa della loro carenza nella Comunità o dalla insufficienza alle esigenze degli Stati membri. Meritano particolare menzione i Regolamenti del Consiglio 1162/79 e 1163/79 relativi alle sospensioni daziarie, con validità diverse, per un cospicuo numero di prodotti, rispettivamente, industriali ed agricoli, in prevalenza utilizzati come elementi di base per la trasformazione.

È stata ricondotta per il 1979 la sospensione dei dazi doganali per alcuni prodotti tropicali (noci di acagiù; caffè verde; cacao in grani; gusci, pellicole e residui del cacao) in anticipazione delle concessioni tariffarie del Tokyo Round a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Per quanto concerne il settore aeronautico, è stato totalmente sospeso per il 1979 il dazio applicabile agli aeroplani funzionanti con macchina propulsiva, del peso a vuoto di più di 15 tonnellate; sono state, inoltre, previste particolari agevolazioni tariffarie per taluni prodotti destinati ad essere utilizzati nella costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine, in relazione alle necessità della particolare industria comunitaria, alla sua evoluzione ed alle possibilità tecniche e produttive.

#### XV) CONTINGENTI TARIFFARI

Il Consiglio ha adottato un cospicuo numero di Regolamenti relativi all'apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari, sia autonomi che consolidati, a dazi ridotti o nulli. Si è trattato, in prevalenza, di riconduzioni dei contingenti aperti negli anni precedenti.

Salvo alcune eccezioni, il periodo di validità è stato riferito all'intero anno 1979; in base a criteri pragmatici, per gran parte dei contingenti è stato stabilito il sistema dell'attribuzione ai singoli Stati membri di quote iniziali dei rispettivi volumi, con la costituzione di un quantitativo di riserva (sistema rispondente al carattere comunitario dei provvedimenti della specie) e, per alcuni, quello di un'unica e definitiva ripartizione. Una notevole gamma di prodotti ha formato l'oggetto dei predetti contingenti: anguille fresche, refrigerate o congelate, destinate all'affumicatura, alla scorticatura o all'industria conserviera (validità 1° gennaio 1979-30 giugno 1980); seta greggia, non torta; filati interamente di seta non condizionati per la vendita al minuto; filati interamente di borra di seta (schappe) non condizionati per la vendita al minuto; carta da giornali; determinate ferro-leghe (ferro-silicio); ferro-silicio-manganese; ferro cromo superraffinato; ferro cromo contenente in peso 4 per cento o più di carbonio e, nel limite del 20 per cento del rispettivo volume, anche con tenore di carbonio compreso tra il 3 ed il 4 per cento); carni bovine congelate; giovenche e vacche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna (validità 1° luglio 1979-30 giugno 1980); tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine (validità 1° luglio 1979-30 giugno 1980); magnesio greggio nelle tre qualità di extra puro destinato all'industria nucleare, in lega e non legato; colofonie, comprese le peci resinose (nei limiti del quantitativo consentito dal Protocollo 10 annesso all'Accordo di Atene); uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 15 chilogrammi; determinati prodotti artigianali fatti a mano (*handcrafts*); determinati tessuti, velluti e felpe, lavorati su telai a mano (*handlooms*); legno compensato di conifere di determinate caratteristiche.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel rispetto degli impegni assunti in base ai negoziati multilaterali conclusi nel 1967 nell'ambito del GATT, anche per il 1979 sono stati aperti i contingenti tariffari, in esenzione daziaria, relativi a determinati prodotti dell'artigianato fatti a mano (*handcrafts*) e a taluni prodotti tessili di seta e di cotone, ottenuti su telai a mano (*handlooms*). Di fatto, hanno beneficiato dei contingenti in causa, quantunque aperti *erga omnes*:

a) per gli *handcrafts*: India, Pakistan, Bangladesh, Laos, Iran, Thailandia, Indonesia, Filippine, Sri-Lanka, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Panama, El Salvador, Bolivia, Cile, Honduras, Perù, Malaysia, Guatemala;

b) per gli *handlooms*: India, Pakistan, Indonesia, Bangladesh, Thailandia, Laos, Sri-Lanka, El Salvador, Honduras, Guatemala.

Particolari accordi amministrativi intervenuti fra la Comunità e detti Paesi hanno garantito l'origine e la lavorazione a mano dei prodotti artigianali in questione, nonché le altre condizioni stabilite sulla base di appositi certificati rilasciati dagli enti autorizzati dei Paesi esportatori.

Il contingente tariffario a dazio nullo, relativo alla carta da giornali, ha avuto per oggetto il prodotto della voce 48.01-A, per il quale la Nota complementare premessa al capitolo 48 della tariffa doganale comune definisce le caratteristiche fra le quali figura la presenza di linee d'acqua distanziate da un minimo di 4 ad un massimo di 10 centimetri. Tuttavia gli Stati membri sono stati ancora autorizzati, data la penuria sul mercato mondiale delle carte aventi tutte le caratteristiche prescritte, ad imputare sul volume di detto contingente anche le carte prive di linee d'acqua, purchè rispondenti a tutti gli altri requisiti stabiliti dalla predetta Nota complementare.

Sono stati, inoltre, aperti in via autonoma dei contingenti tariffari comunitari per i seguenti prodotti di determinati Paesi:

a) rum, arak e tafia (validità 1° luglio 1979-29 febbraio 1980) e pomodori freschi o refrigerati (validità 15 novembre 1979-29 febbraio 1980), originari dei PTOMA;

b) determinati prodotti sensibili (tessili, siderurgici, ed altri) del settore industriale, tabacchi greggi del tipo Virginia, burro di cacao, caffè solubile, e conserve di ananassi, nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore dei Paesi in via di sviluppo;

c) vini di uve fresche e mosti di uve fresche mutizzati con alcole, interamente ottenuti in Grecia (ettolitri 430.000), in attesa di una decisione del Consiglio di Associazione che stabilisca il regime definitivo nel settore vitivinicolo.

Altri contingenti tariffari, a dazi ridotti o nulli, sono stati aperti nel quadro:

a) dell'Accordo CEE-Israele, per le polpe di albicocche;

b) dell'Accordo CEE-Spagna, per i fichi secchi, le uve secche, i tessuti di cotone della voce 55.09, determinati prodotti petroliferi raffinati, i vini Xeres, Malaga, Jumilla, Priorato, Rioja, Valdepenas;

c) dell'Accordo di associazione CEE-Cipro, per le fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco e i cascami di dette fibre (continue o in fiocco), pettinati, cardati o altrimenti preparati per la filatura, per gli indumenti esterni per uomo e per ragazzo, per le uve secche presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di chilogrammi 15 o meno, per i pimenti o peperoni dolci, per le patate di primizia (validità 16 maggio-30 giugno 1979), per le melanzane (validità 1° ottobre-30 novembre 1979), per le carote (validità 1° aprile-15 maggio 1979), per determinati vini di uve fresche e determinati vini liquorosi;

d) dell'Accordo CEE-Portogallo, per i vini Porto, Madera, Moscatello di Setubal; inoltre, nel quadro dell'Accordo interinale firmato il 20 settembre 1976, è stato aperto un contingente tariffario, a dazio nullo, per le carte ed i cartoni da copertura detti *kraftliner* e per altri tipi di carta e cartone;

e) dell'Accordo di associazione CEE-Turchia, per le nocciole fresche o secche, i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, i tessuti di cotone della voce 55.09, i tappeti a punti annodati o arrotolati di lana o di peli fini, esclusi quelli fatti a mano, le polpe di albicocche;

f) degli Accordi di cooperazione CEE-Tunisia e CEE-Marocco per le polpe di albicocche, le preparazioni e conserve di sardine e determinati vini a denominazione di origine;

g) dell'Accordo di cooperazione CEE-Algeria per determinati vini a denominazione di origine e per i vini di uve fresche destinati ad essere alcolizzati (validità 1° luglio 1979-30 giugno 1980);

h) della Convenzione ACP-CEE di Lomé per il rum, arak, e tafia (validità 1° luglio 1979-29 febbraio 1980), per i pomodori freschi o refrigerati (validità 15 novembre-29 febbraio 1980).

Gran parte dei contingenti tariffari per determinati prodotti originari di Malta, aperti negli anni precedenti, nel quadro del relativo accordo di Associazione con la CEE (filati di cotone, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco, eccetera), sono stati convertiti in massimali soggetti a sorveglianza comunitaria.

Il contingente tariffario a dazio nullo, concesso alla Repubblica Federale di Germania di banane fresche (tonnellate 625.000) nel quadro dell'apposito Protocollo annesso al Trattato CEE, rappresenta l'unica eccezione alla norma generale che esige la scomparsa di contingenti nazionali o la loro sostituzione con misura di portata comunitaria.

Nel quadro dell'Accordo sul traffico di perfezionamento passivo, concluso con la Svizzera il 1° agosto 1969, con Regolamento del Consiglio 1758/79, valido per il periodo 1° settembre 1979-31 agosto 1980, è stato aperto il contingente tariffario comunitario per 1.870.000 unità di conto europee (UCE) di valore aggiunto relativo ai diversi prodotti tessili, che, perfezionati nella Confederazione elvetica, vengono in seguito reintrodotti nella Comunità in esenzione da oneri daziari.

Il Consiglio ha adottato numerosi Regolamenti concernenti contingenti tariffari comunitari validi a decorrere dal 1° gennaio 1980.

#### XVI) NOMENCLATURA STATISTICA (« NIMEXE »)

Con Regolamento 2915/78, la Commissione ha adottato il nuovo testo della nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri (« NIMEXE »).

Tale edizione, aggiornata al 1° gennaio 1979, ha comportato gli emendamenti derivanti, in particolare, dalla necessità sia della concordanza con la nomenclatura della tariffa doganale comune, sia dell'adeguamento delle specializzazioni statistiche all'evoluzione del commercio e alle esigenze della politica commerciale comunitaria, segnatamente per quanto riguarda i prodotti tessili ai fini del retto funzionamento degli accordi bilaterali di autolimitazione conclusi con diversi Paesi fornitori nel quadro dell'Accordo Multifibre.

Con Regolamento 518/79, la Commissione ha stabilito una procedura semplificata per le dichiarazioni statistiche relative agli impianti industriali completi esportati dagli Stati membri, aventi un valore statistico complessivo superiore a 1,5 milioni di UCE. Tale regolamentazione, alla quale gli Stati membri debbono conformarsi non oltre il 1° gennaio 1980, consiste essenzialmente in un raggruppamento, sotto un numero ristretto di rubriche, di prodotti inerenti a determinate attività economiche, espressamente indicate, e garantisce nel contempo la regolarità ed esattezza delle particolari rilevazioni statistiche.

Con Regolamento 2566/79, la Commissione ha stabilito la versione, valida a partire dal 1° gennaio 1980, della geonomenclatura per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra gli Stati membri.

#### XVII) ORIGINE DELLE MERCI

I lavori comunitari in materia di origine delle merci, effettuati nel corso del 1979, sono stati condotti, come negli anni precedenti, nel quadro delle due nozioni rispondenti a distinte finalità; da una parte, le norme del Regolamento del Consiglio 802/68 che definiscono in termini generali la determinazione dell'origine per i prodotti non soggetti a regimi preferenziali, ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune, delle restrizioni quantitative nonchè di tutte le altre misure adottate dalla Comunità e dagli Stati membri all'importazione ed all'esportazione; dall'altra, le regolamentazioni, molto elaborate, che stabiliscono i criteri dell'acquisizione del carattere di « prodotti originari » nonchè i metodi di cooperazione amministrativa, ai fini dell'applicazione dei regimi preferenziali istituiti sia a titoli di reciprocità, nel contesto dei diversi accordi conclusi con alcuni Paesi terzi, sia in via unilaterale.

A) *Regolamento del Consiglio 802/68*. I provvedimenti esecutivi, adottati nel 1979 dalla Commissione nel quadro della detta normativa di base, sono stati i seguenti:

1) Regolamento 1520/79 che ha modificato per le vele da imbarcazioni e le tende da campeggio, della voce 62.04 della tariffa doganale comune, le regola figuranti nell'elenco A del Regolamento 749/78. A decorrere dal 4 settembre 1979, il carattere di « prodotti originari » viene acquisito da detti prodotti in base al semplice cambiamento della voce tariffaria dei materiali « terzi » posti in opera rispetto a quella del prodotto ottenuto; in precedenza era stabilito che la origine era conferita se la loro fabbricazione fosse stata eseguita partendo da filati.

2) Regolamento 1521/79 che ha integrato l'elenco B del Regolamento 749/78 con l'inclusione dei guanti, diversi da quella a maglia (voce ex 61.10), fra gli oggetti di vestiario e relativi accessori ai quali viene conferita l'origine in base alla confezione completa. Anche tale Regolamento ha avuto applicazione a decorrere dal 4 settembre 1979.

3) Regolamento 2747/79 che, a modifica del Regolamento 749/78, ha stabilito, a decorrere dal 21 gennaio 1980, il conferimento dell'origine:

a) alle lane in massa, sgrassate (voce ex 53.01), a seguito dello sgrassaggio della lana greggia il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito;

b) alle lane in massa, carbonizzate (voce ex 53.01), a seguito della carbonizzazione delle lane sgrassate il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito;

c) ai cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati, carbonizzati (voce ex 53.03), a seguito della carbonizzazione di tali prodotti il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito;

d) al cotone in massa imbianchito (voce ex 55.01), se la fabbricazione abbia avuto luogo a partire dal cotone greggio il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito;

e) ai linters di cotone, imbianchiti (voce ex 55.02), se la fabbricazione sia stata effettuata a partire dai linters greggi il cui valore non supera il 50 per cento del valore del prodotto finito.

Con sentenza del 31 gennaio 1979, relativa alle cause 34/78 e 114/78, la Corte di Giustizia ha affermato in diritto l'invalidità del Regolamento della Commissione 2067/77, a norma del quale l'origine veniva conferita alle chiusure a strappo (voce ex 98.02) in base al montaggio, compreso l'assiemaggio delle graffette ai nastri, accompagnato dalla fabbricazione dei cursori e dalla sagomatura delle graffette. A seguito di tale sentenza, è stato abrogato il Regolamento predetto a decorrere dal 31 gennaio 1979 (Regolamento della Commissione 1628/79).

B) *Regimi preferenziali*. Le regolamentazioni stabilite nel quadro dei vari regimi preferenziali, relative alla nozione di « prodotti origi-



nari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, sono disciplinate da norme generalmente uniformi.

Peraltro, non sono rare talune diversità tecnico-regolamentari fra i vari contesti preferenziali, dovute a situazioni peculiari, economiche e geografiche, di determinati Paesi. L'eliminazione, nei limiti del possibile, di dette differenze è l'obiettivo della specifica armonizzazione di tali regolamentazioni, il cui processo è stato proseguito nel corso del 1979.

In ordine al Regolamento del Consiglio 2779/78 relativo all'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale, sono stati predisposti i necessari adattamenti in alcune disposizioni (conversione in UCE degli importi espressi in unità di conto; modalità per la fissazione del rispettivo controvalore nelle monete nazionali); tali adattamenti, peraltro, non sono entrati in vigore il 1° gennaio 1979 per tutti i regimi preferenziali.

Vengono menzionate, qui di seguito, le attività comunitarie più importanti in materia di origine svolte nell'arco del 1979, in ordine ai singoli contesti preferenziali.

#### 1. — *Accordi di libero scambio CEE - Paesi della EFTA.*

Con sette Regolamenti del Consiglio (3165/78 e 3171/78), sono state rese applicabili nella Comunità, a partire dal 1° gennaio 1979, le sette Decisioni 1/78 adottate dai Comitati misti, nell'ambito dei singoli Accordi, relative alla sostituzione dell'unità di conto (parità del Fondo monetario internazionale) con l'unità di conto europea (UCE).

I limiti massimi, già stabiliti dall'articolo 8 dei Protocolli n. 3 annessi agli Accordi predetti, di 300 unità di conto per i prodotti contenuti nei bagagli dei viaggiatori, di 100 unità di conto per i prodotti formanti l'oggetto di piccoli invii diretti a privati, e di 1.500 unità di conto per le spedizioni accompagnate dal formulario EUR II, sono stati elevati rispettivamente, a 480, 165 e 2.400 UCE, i cui corrispondenti controvalori in lire italiane sono stati fissati, per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1981, in 510.000, 175.000 e 2.550.000.

Sono in fase di esame, nell'ambito delle istanze del Consiglio, le proposte presentate dalla Commissione relative:

a) al sistema alternativo, rispetto alle regole attuali che restano immutate, inteso a conferire il carattere di « originari » ai prodotti dei Capitoli 84 e 92 della tariffa doganale comune, per i quali i materiali, parti e componenti « terzi », utilizzati nella loro fabbricazione non eccedano in valore il 40 per cento o il 30 per cento, nei confronti del valore dei prodotti finiti indicati, rispettivamente, in un primo ed in un secondo elenco;

b) al sistema semplificato del cumulo limitato dell'origine negli scambi CEE-Paesi EFTA, comportante la modifica di determinate disposizioni dei menzionati Protocolli n. 3, la soppressione di alcune norme transitorie e l'estensione dei poteri conferiti ai Comitati misti in materia di emendamenti dei Protocolli stessi.

Detti Comitati hanno adottato la Decisione relativa all'inserimento nella lista B dei Protocolli n. 3 della regola concernente le minuterie di fantasia, diverse dai braccialetti per orologi (voce ex 71.16), alle quali il carattere di « prodotti originari » è conferito dalla fabbricazione a partire da prodotti di metalli comuni non dorati, non argentati, non platinati, il cui valore non eccede il 50 per cento del valore del prodotto finito. Detta Decisione sarà resa applicabile nella Comunità con apposito Regolamento del Consiglio.

I Comitati doganali, istituiti nell'ambito dei rispettivi Comitati misti, ai quali è conferito il compito di vigilare sulla retta applicazione dei Protocolli n. 3, hanno chiarito diverse questioni e risolto una serie di problemi connessi alla materia dell'origine.

## 2. — *Convenzione di Lomé.*

Per il 1979 sono rimaste ancora in vigore le disposizioni che hanno formato l'oggetto della Decisione 1/78 del Consiglio dei Ministri ACP-CEE, convalidata dal Regolamento del Consiglio CEE 1484/78. Tali disposizioni, che hanno modificato quelle del Protocollo n. 1 della Convenzione di Lomé I, hanno comportato sia gli adeguamenti degli elenchi A e B alle modifiche apportate alla Nomenclatura tariffaria del Consiglio di cooperazione doganale, sia l'introduzione della regola particolare per gli assortimenti dei prodotti, sia l'adozione dei certificati EUR I e dei formulari EUR II armonizzati con le versioni già in uso per le altre regolamentazioni preferenziali.

A norma dell'articolo 27 del menzionato Protocollo n. 1, è stato concesso che:

a) le « mosche da pesca » (voce ex 97.07), ottenute nel Kenya e nel Malawi, fossero considerate « originarie » di tali Paesi a condizione che il valore degli ami « non originari », utilizzati nella loro fabbricazione, non superasse il 25 per cento del valore del prodotto finito. Tale deroga è stata valida sino al 31 dicembre 1979;

b) gli oggetti di vestiario delle voci 61.01, 61.02, 61.03 e 61.04 della tariffa doganale comune, confezionati nel Marocco a partire da tessuti greggi « terzi » (anzichè da filati), fossero considerati « originari » di detto Paese, nei limiti di un contingente di 2.500 tonnellate e subordinatamente a determinate condizioni. Tale deroga cesserà il 30 giugno 1980;

c) le conserve di tonno, ottenute nell'isola di Maurizio da tonno fresco, refrigerato o congelato, importato da Paesi terzi, fossero considerate di origine mauriziana nei limiti di un quantitativo di 1.600 tonn. Tale deroga è stata valida sino al 25 novembre 1979.

Le nuove regole di origine, negoziate nel quadro della Convenzione di Lomé, entreranno in vigore il 1° marzo 1980, data in cui sarà reso applicabile il nuovo regime degli scambi stabilito da detta Convenzione.

### 3. — *Associazione di Paesi e Territori d'oltremare (PTOMA) alla CEE.*

La Decisione del Consiglio 78/557 del 19 giugno 1978 ha introdotto nella Regolamentazione dell'origine e dei metodi di cooperazione amministrativa, stabilita nel quadro dell'associazione PTOMA-CEE, gli emendamenti uniformati, « mutatis mutandis », a quelli apportati alla analoga regolamentazione della Convenzione di Lomé I. Tale regolamentazione modificata, rimasta in vigore nel 1979, sarà sostituita dalle nuove regole adeguate a quelle negoziate nel quadro della Convenzione di Lomé II; esse saranno applicate a decorrere dal 1° marzo 1980.

### 4. — *Accordi CEE-Paesi mediterranei.*

I Protocolli relativi alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, annessi ai vari Accordi preferenziali conclusi con i Paesi del bacino mediterraneo, nel quadro della politica dell'approccio globale, debbono comportare sia gli adeguamenti negli elenchi A e B ai molteplici emendamenti introdotti, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella Nomenclatura tariffaria del Consiglio di cooperazione doganale, sia l'inserimento della nuova regola concernente l'origine dei prodotti presentati in assortimenti (anche questa correlata alla regola stabilita dalla detta Nomenclatura che consente un metodo semplificato di classificazione tariffaria). Peraltro, la adozione dei Protocolli, così modificati, viene effettuata in ordine sparso; gli emendamenti in causa sono stati sinora introdotti soltanto negli Accordi CEE-Israele, a decorrere dal 1° gennaio 1979 (Regolamento del Consiglio 560/79), CEE-Tunisia, a decorrere dalla stessa data (Regolamento del Consiglio 561/79), CEE-Cipro, a decorrere dal 1° luglio 1979 (Regolamento del Consiglio 2342/79). Per l'adozione dei Protocolli modificati relativi agli Accordi conclusi con altri Paesi, nel contesto della politica mediterranea della Comunità (Marocco, Algeria, Egitto, Giordania, Libano, Siria, Malta), sono in corso le relative procedure; il Protocollo annesso all'Accordo con la Spagna del 29 giugno 1970 resterà invariato sino all'adesione di detto Paese alla CEE.

Nel quadro dei negoziati condotti nel 1979, relativi all'Accordo globale di Cooperazione CEE-Jugoslavia, destinato a sostituire l'Accordo commerciale in vigore, sono state approntate le regole di origine uniformate, in via generale, a quelle stabilite dall'Accordo CEE-Israele; peraltro, deve essere ancora definita la questione relativa al « no drawback ».

### 5. — *Preferenze tariffarie generalizzate.*

Nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate concesse unilateralmente dalla CEE a favore dei Paesi in via di sviluppo, il Regolamento della Commissione 148/79 ha definito le norme concernenti sia le condizioni richieste ai fini dell'acquisizione del carattere di « originari », per i prodotti da ammettere al particolare regime, sia la docu-

mentazione probatoria dell'origine dei Paesi e Territori beneficiari delle preferenze, sia le modalità del relativo controllo.

Il Regolamento in causa ha, altresì, stabilito norme transitorie intese a consentire la presentazione alle dogane nella Comunità dei certificati di origine rilasciati « a posteriori » per determinati prodotti che non beneficiavano in precedenza delle preferenze tariffarie generalizzate.

Con i Regolamenti 149/79, 150/79, 151/79 1464/79, la Commissione ha ricondotto, per il 1979, le regole particolari per i seguenti tre gruppi economici regionali nei confronti dei quali è stato instaurato un sistema di origine cumulativa limitata, del tipo in vigore nel quadro degli Accordi CEE-Paesi EFTA, quale elemento suscettibile di dare nuovi impulsi alla loro integrazione economica:

1) Filippine, Indonesia, Malaysia, Singapore, Tailandia, costituenti l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) creata nell'agosto del 1967 con la « Dichiarazione » di Bangkok;

2) Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paesi membri del Mercato comune dell'America centrale (MCAC) istituito con il Trattato generale di integrazione economica firmato a Managua nel dicembre 1970;

3) Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù, Venezuela, costituenti il gruppo andino in base all'Accordo di Cartagena firmato nel giugno 1969 (è da rilevare che il Cile non fa più parte di tale gruppo).

Norme particolari sono state stabilite dai tre Regolamenti, intese ad assicurare, nel quadro di una adeguata cooperazione amministrativa, il retto funzionamento del particolare sistema di origine cumulativa.

#### 6. — *Isole Faeröer.*

Sono rimaste immutate le disposizioni stabilite dal Regolamento della Commissione 3184/74 concernente le regole di origine e i metodi di cooperazione amministrativa, ai fini del trattamento preferenziale applicabile all'importazione nella Comunità dei prodotti industriali e nella Comunità originaria, Regno Unito ed Irlanda di determinati prodotti della pesca, gli uni e gli altri originari delle isole Faeröer e da queste provenienti. All'importazione nelle dette isole di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, per i quali con legge n. 64 del Lagting del 23 agosto 1974 le Autorità locali decisero di applicare aliquote ridotte di tassazione, vengono richiesti i certificati di origine nel quadro del Regolamento del Consiglio 802/68.

\* \* \*

A chiusura della trattazione dell'argomento relativo alla materia dell'origine, giova menzionare i lavori di coordinamento effettuati nell'ambito del Comitato della origine, intesi a rendere univoco l'atteggiamento delle Delegazioni degli Stati membri circa le posizioni da assumere, per i problemi dell'origine, in seno al Consiglio di cooperazione

doganale (CCD), all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD).

### XVIII) TRANSITO COMUNITARIO

Ai fini del miglioramento progressivo del regime del transito comunitario, il Regolamento del Consiglio 983/79 ha introdotto degli emendamenti agli articoli 32 e 49 del testo unico adottato con Regolamento del Consiglio 222/77.

La modifica apportata all'articolo 32 concerne l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) nel sistema di garanzia forfettaria; il relativo importo massimo di 5.000 unità di conto (parità del Fondo monetario internazionale), sino alla concorrenza del quale era impegnata la responsabilità del garante, è stata elevata a 7.000 UCE.

Per conservare al sistema un certo grado di stabilità e semplificare l'utilizzazione, è stato stabilito di fissare il controvalore dell'UCE nelle varie monete nazionali una volta per anno. Le disposizioni relative alla modifica dell'importo della garanzia forfettaria avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1980.

L'emendamento introdotto all'articolo 49 del testo unico di base ha semplificato le formalità che devono assolvere i viaggiatori al passaggio delle frontiere intra comunitarie. È stato soppresso il massimale di 300 unità di conto oltre il quale essi erano tenuti a giustificare il carattere comunitario delle merci che trasportavano mediante apposito documento di transito interno. A seguito di tale emendamento, le merci sono considerate comunitarie se come tali sono dichiarate, sempre che non esistano fondati motivi di dubitare sulla sincerità di tale dichiarazione.

È in fase di esame nell'ambito del Consiglio la proposta della Commissione recante la seconda serie di modifiche al testo unico di base 222/77. Si tratta di varie misure aventi lo scopo di ristrutturare in maniera sostanziale il particolare regime; sono previsti, in particolare, un certo alleggerimento degli oneri a carico degli obbligati principali e delle cauzioni, la soppressione degli avvisi di passaggio alle frontiere interne, l'istituzione di una maggiore elasticità nel sistema di garanzia, lo smaltimento più rapido nei porti del traffico effettuato nel quadro dei trasporti combinati.

Con i Regolamenti 526/79 e 1964/79, la Commissione ha apportato la seconda e la terza modifica al Regolamento 223/77 che stabilisce, in un testo unico, le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario. La seconda modifica riguarda i formulari delle dichiarazioni di transito conformati al secondo modello della dichiarazione di esportazione; la terza modifica attiene alle disposizioni applicative in relazione al nuovo importo forfettario di 7.000 UCE esigibile nel quadro del sistema di garanzia forfettaria. Una seconda modifica è stata, altresì, introdotta al Regolamento della Commissione 2826/77 che istituisce un modulo di dichiarazione del

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

transito comunitario utilizzabile in un sistema di trattamento automatico o elettronico delle informazioni (Regolamento della Commissione 1653/79).

Il Comitato del transito comunitario, operante sotto l'egida dei servizi competenti della Commissione, ha dedicato la propria attività al miglioramento e potenziamento del particolare regime doganale nonché alla semplificazione delle relative modalità. Sono in fase di elaborazioni diversi progetti di regolamenti esecutivi, intesi a rendere più agevole tale regime, adeguandolo alle esigenze del mercato interno. È previsto, fra l'altro, di emendare il Regolamento della Commissione 223/77 in vista di estendere la procedura semplificata, già concessa alle Amministrazioni ferroviarie comunitarie, al trasporto per ferrovia dei grandi contenitori.

## XIX) VALORE IN DOGANA

Il 25 giugno 1979 il Consiglio ha adottato una Raccomandazione con cui gli Stati membri sono stati invitati a notificare la denuncia della Convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, della quale essi sono Parti contraenti. Secondo le disposizioni del suo articolo XVI, detta Convenzione è stata denunciata alla data del 30 giugno 1980 sulla base di un modello comune di lettera inviata dagli Stati membri della Comunità al Ministero degli affari esteri del Belgio. Ciò perchè al successivo 1° luglio possa entrare in vigore il codice della valutazione in dogana, negoziato nel quadro delle misure non tariffarie del Tokyo Round, in relazione all'Accordo circa l'applicazione dell'articolo VII del GATT.

L'adozione del nuovo codice e la denuncia della Convenzione sul valore in dogana di Bruxelles implicano l'istituzione di un nuovo Regolamento del Consiglio che abroghi e sostituisca il Regolamento 803/68. Tale nuovo Regolamento è in via di adozione nel contesto delle misure applicative del negoziato di Ginevra.

Il 1° gennaio 1979 è entrato in vigore il Regolamento 2741/78 della Commissione, con cui sono state adottate le norme relative alle tasse postali da prendere in considerazione ai fini della determinazione del valore in dogana per le merci spedite per posta.

Con Regolamento 477/79, entrato in vigore il 1° luglio 1979, la Commissione ha determinato i casi nei quali il valore del diritto della utilizzazione di un marchio di fabbrica o di commercio non è da incorporare nel valore imponibile delle merci importate coperte da tale marchio. Il nuovo testo si è sostituito alle disposizioni stabilite anteriormente con Regolamento 1788/79.

Parallelamente ai problemi di ordine generale, la gestione del Regolamento di base 803/68 ha comportato, come negli anni precedenti, il compito permanente della fissazione periodica dei valori medi forfettari all'importazione di agrumi, pere e mele; inoltre il Comitato del valore in dogana ha dato la soluzione ad una serie di problemi specifici allo scopo di eliminare, su piano non formale, le divergenze esistenti negli Stati membri in materia di valutazione per alcuni casi pratici.

## XX) REGIMI DOGANALI DI PERFEZIONAMENTO

*Perfezionamento attivo.*

Con la Direttiva 79/608 della Commissione, sono stati fissati i coefficienti forfettari di rendimento per determinate operazioni di perfezionamento attivo. Nel quadro della codificazione degli atti giuridici comunitari, tale Direttiva ha ripreso in un unico testo le particolari disposizioni, già adottate in precedenza, alle quali sono state apportate lievi modificazioni suggerite dall'esperienza ed ha introdotto nuovi coefficienti per il settore del riso.

La Direttiva 79/802 della Commissione ha stabilito le norme relative alle merci sottoposte al regime di perfezionamento attivo che, in caso d'immissione in libera pratica, possono beneficiare di un regime tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare.

Fra i lavori che, nell'arco del 1979, il Comitato dei regimi di perfezionamento ha svolto in materia di perfezionamento attivo, giova menzionare quelli concernenti:

a) la fissazione di criteri uniformi circa la sussistenza dei requisiti economici richiesti, ai fini della concessione del regime di perfezionamento attivo;

b) l'elaborazione del progetto inteso a convertire le norme della Direttiva di base 69/73 del Consiglio in un regolamento che, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, garantirebbe l'uniformità di esecuzione in conformità a quanto preconizzato nel programma pluriennale della Commissione per la realizzazione dell'unione doganale.

*Perfezionamento passivo.*

Nel corso del 1979 non sono state emanate Direttive di applicazione della Direttiva in base 76/119 del Consiglio; peraltro, il Comitato dei regimi di perfezionamento ha svolto un'intensa attività per la risoluzione di diversi problemi e l'elaborazione di alcuni progetti fra cui quello relativo al calcolo dei dazi da riscuotere quando più qualità di merci esportate temporaneamente sono utilizzate per la fabbricazione di diversi prodotti compensatori.

## XXI) ARMONIZZAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DOGANALI

Gli strumenti essenziali di una unione doganale sono, com'è noto, una tariffa di dazi comuni, da applicare nei confronti dei Paesi non membri, ed una comune legislazione doganale.

Se la tariffa doganale della Comunità è da tempo funzionante, se la soppressione delle imposizioni daziarie e delle restrizioni quantitative negli scambi fra gli Stati è ormai un fatto acquisito da molti anni, è tuttora incompleto il quadro giuridico delle disposizioni doganali armo-

nizzate, rispondente tanto ai fini della costruzione europea, quanto alle esigenze delle Amministrazioni e degli utenti. L'obiettivo di ultimare il processo organizzativo entro la fine del 1974, che la Commissione si era prefisso nel suo programma generale del 28 aprile 1971, non è stato conseguito. Nel nuovo programma pluriennale dell'8 marzo 1979, sono definiti gli obiettivi da perseguire e precisate le misure adeguate per condurre a termine tale armonizzazione perchè sia completata e consolidata l'unione doganale.

La situazione del processo armonizzativo delle disposizioni doganali si presenta come segue:

*Normative già adottate.* — Un apprezzabile numero di normative doganali sono state adottate dal Consiglio, sotto forma di Direttiva o di Regolamento, nell'arco degli anni dal 1968 al 1978. Esse concernono essenzialmente:

- la definizione del territorio doganale comune;
- la definizione della nozione comune dell'origine delle merci;
- la definizione del valore in dogana delle merci;
- il regime di transito comunitario;
- il regime di perfezionamento attivo;
- il regime di perfezionamento passivo;
- il regime applicabile alle merci di ritorno;
- la condotta in dogana delle merci;
- il regime dei depositi doganali;
- il regime delle zone franche;

l'istituzione di un formulario comunitario per la esportazione delle merci;

la concessione di franchigie doganali (oggetti di carattere didattico, scientifico e culturale; prodotti importati per sperimentazioni; prodotti importati in occasione di calamità; viaggiatori; piccole spedizioni prive di carattere commerciale; eccetera);

l'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del FEOGA nonchè dei prelievi agricoli e dei dazi doganali;

il pagamento differito dei dazi all'importazione o all'esportazione;

il regime degli scambi « standard » di merci temporaneamente esportate per riparazioni.

*Atti adottati dal Consiglio nel corso del 1979.* — Si tratta essenzialmente dei seguenti:

a) Regolamento 1027/79 che ha modificato il Regolamento 1798/75 relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale. Detto Regolamento è la trasposizione nel diritto comunitario del Protocollo aggiuntivo adottato nella 19<sup>a</sup> conferenza generale dell'UNESCO tenutasi



a Nairobi nel novembre 1976. Tale Protocollo ha esteso ad altri prodotti le franchigie previste dall'Accordo di base (Accordo di Firenze);

b) Regolamento 1028/79 relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati. Esso ha ripreso in un unico testo tutte le disposizioni applicabili in materia di franchigie all'importazione degli oggetti destinati tanto ai ciechi, già previste dal Regolamento 1798/75, quanto agli altri minorati fisici o mentali, in relazione al Protocollo aggiuntivo adottato nella 19<sup>a</sup> Conferenza generale dell'UNESCO;

c) Direttiva 79/695 relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci.

È prevista una duplice procedura, normale e semplificata. La procedura normale, di tipo classico, è nettamente più elastica di quella che vigeva nella maggior parte degli Stati membri; la procedura semplificata si basa su una stretta cooperazione fra le società importatrici ed i servizi doganali;

d) Regolamento 1697/79, relativo al recupero « a posteriori » dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione, che non siano stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuare il pagamento. Esso ha lo scopo di eliminare le disparità di trattamento esistenti in materia tra gli importatori e gli esportatori comunitari e di definire in modo preciso le condizioni in cui gli Stati membri possono procedere ad una rettifica degli accertamenti delle risorse proprie della Comunità in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie;

e) Regolamento 1430/79 relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione. Anche tale Regolamento ha la finalità di eliminare le disparità di trattamento esistenti in materia tra gli importatori e gli esportatori della Comunità e di definire i casi in cui gli Stati membri possono procedere ad una rettifica degli accertamenti delle risorse proprie della Comunità

f) Direttiva 79/623 relativa all'armonizzazione delle disposizioni concernenti l'obbligazione doganale. Sono stabilite le norme relative al momento generativo dell'obbligazione, a quello di prendere in considerazione per la determinazione dell'importo di essa, alla esigibilità di tale importo e all'estinzione dell'obbligazione.

*Proposte della Commissione in fase di esame o già esaminate ma non ancora adottate dal Consiglio.* — Si tratta essenzialmente delle seguenti:

a) proposta di Regolamento presentata il 29 dicembre 1972 concernente il regime di trasformazione sotto vigilanza doganale;

b) proposta di Regolamento presentata il 25 aprile 1973, relativa alla mutua assistenza fra le Autorità competenti degli Stati membri e fra queste e la Commissione allo scopo di assicurare la retta applicazione delle regolamentazioni comunitarie in materia doganale e agricola;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) proposta di Regolamento presentata il 10 luglio 1974, relativa alla definizione della mozione comune di origine dei prodotti petroliferi;

d) proposta di Regolamento, presentata l'8 marzo 1978, che stabilisce il regime doganale applicabile ai prodotti di rifornimento delle navi, aeronavi e treni internazionali;

e) proposta di Regolamento presentata il 5 luglio 1978 relativa al regime di ammissione temporanea dei mezzi di produzione, mezzi di trasporto, prodotti ausiliari ed altre merci da utilizzare nel territorio doganale della Comunità, senza subire operazioni di perfezionamento, per essere, quindi, riesportati tal quali.

*Proposte della Commissione il cui esame, per motivi vari, non è stato ancora iniziato nell'ambito del Consiglio. — Si tratta essenzialmente delle seguenti:*

a) proposta di Direttiva, presentata dalla Commissione il 16 settembre 1971, relativa alle modifiche da apportare agli articoli 13 e 14 della Direttiva di base 69/73 concernente il regime armonizzato di perfezionamento attivo;

b) proposta di Regolamento presentata il 19 gennaio 1979, successivamente modificata, che definisce le condizioni alle quali una persona fisica o giuridica è ammessa a dichiarare le merci per un regime doganale;

c) proposta di Regolamento relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, presentato il 15 marzo 1979;

d) proposta di Direttiva concernente l'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci, trasmessa il 12 luglio 1979.

*Proposte in corso di studio o di elaborazione nell'ambito della Commissione. — Queste concernono essenzialmente:*

a) il regime doganale applicabile alla piattaforma continentale nonché alle acque ed ai bacini situati tra il lido o la sponda ed il limite delle acque territoriali;

b) la regolamentazione relativa alle produzioni coordinate, intesa a favorire gli scambi da effettuare nel quadro della cooperazione industriale internazionale, con facilitazioni particolari in materia di tassazione dei mezzi di produzione;

c) il regolamento dei litigi;

d) la determinazione del valore in dogana di determinati prodotti petroliferi;

e) l'instaurazione di un formulario armonizzato di dichiarazioni in libera pratica, uniformato al modello tipo di Ginevra;

f) le condizioni e la portata giuridica delle informazioni in materia doganale fornite dalle Amministrazioni.

Il tutto, risultante dalle numerose decisioni particolari ed isolate, dovrà condurre all'elaborazione, in un insieme organico ed omogeneo, di un vero codice europeo delle dogane, come è previsto nel programma pluriennale per la realizzazione dell'unione doganale approvato dalla Commissione in data 8 marzo 1979.

Le Istituzioni della Comunità considerano la realizzazione del processo armonizzativo delle disposizioni doganali uno dei maggiori e più importanti compiti del prossimo futuro.

## XXII) COMITATI DOGANALI DI GESTIONE

In materia doganale, sette Comitati di gestione hanno funzionato nel corso del 1979 sotto l'egida dei servizi competenti della Commissione in materia di origine delle merci, valore in dogana, regimi doganali di perfezionamento, transito comunitario, nomenclatura tariffaria, franchigie doganali, regolamentazione generale.

L'attività svolta da detti Comitati ha avuto una notevole incidenza sul perfezionamento dell'unione doganale; come organi consultivi, essi hanno esaminato una serie di problemi inerenti all'applicazione delle normative nel cui quadro sono stati istituiti; come organi deliberanti, il loro parere (per il quale è richiesta la maggioranza qualificata) ha consentito alla Commissione di emanare, entro termini appropriati, i formali provvedimenti esecutivi. Attualmente sono in fase di esame, nell'ambito di detti Comitati, diversi progetti di norme applicative di testi di base adottati dal Consiglio (immissione in libera pratica delle merci; rimborso e abbuono dei dazi, recupero dei dazi « a posteriori » eccetera).

## XXIII) CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DOGANALE

Nel rispetto di una procedura « ad hoc » stabilita dal Consiglio, la Commissione è stata autorizzata, nel corso del 1979, a condurre i negoziati relativi:

1) ad alcuni annessi alla Convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto);

2) ai Protocolli che consentano alla CEE di diventare parte contraente:

a) dell'Accordo europeo relativo allo scambio di sostanze terapeutiche di origine umana;

b) dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale, a titolo di prestito gratuito e ai fini diagnostici o terapeutici, di materiale medico-chirurgico o di laboratorio destinato agli istituti sanitari;

c) dell'Accordo europeo relativo allo scambio di reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni.

Il Consiglio non ha ancora adottato la Decisione che autorizzino la Commissione:

a) a negoziare le disposizioni doganali contenute nell'Allegato 9 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago);

b) a partecipare, a nome della CEE, ai negoziati relativi alla conclusione di una Convenzione sul trasporto internazionale multimodale (tale Convenzione potrebbe comportare aspetti doganali suscettibili di interferire con le regolamentazioni comunitarie in materia di transito).

Con Decisione 79/505, il Consiglio ha approvato a nome della Comunità economica europea il Protocollo aggiuntivo del 26 novembre 1976 relativo all'Accordo per l'importazione di oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (Accordo di Firenze) elaborato su iniziativa dell'UNESCO.

Proseguono, in sede comunitaria, i lavori di concertazione delle Amministrazioni nazionali sui progetti preliminari che, per le diverse categorie merceologiche, vengono di mano in mano predisposti dall'apposito Comitato operante in seno al Consiglio di cooperazione doganale, sotto la cui egida viene elaborato il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, destinato a soddisfare, sul piano mondiale e nella più larga misura possibile, le diverse esigenze di quanti abbiano interesse agli scambi commerciali (dogane, uffici statistici, trasporti, imprese, settori economici, organizzazioni internazionali, eccetera).

CAPITOLO VI

**DIRITTO COMUNITARIO - OSTACOLI DI ORDINE FISCALE -  
DIRITTO DI STABILIMENTO - BREVETTO E MARCHIO  
COMUNITARI**

PAGINA BIANCA

## DIRITTO COMUNITARIO

La Corte di giustizia delle Comunità europee si è occupata nel corso del 1979 di una questione di particolare importanza e sempre attuale e cioè dell'effetto diretto delle direttive e delle decisioni comunitarie.

L'articolo 189 comma terzo del Trattato CEE dispone che « la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi ».

In altre parole, mentre il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, la direttiva deve essere inserita negli ordinamenti interni, a seconda della forma e dei mezzi forniti da ciascuno di essi.

Da ciò deriva una serie di difficoltà — che non riguardano soltanto l'Italia — di ordine procedurale e tecnico-giuridico per cui spesso le direttive non trovano tempestiva e puntuale applicazione nel termine stabilito. Numerose sono le cause intentate dalla Commissione nei confronti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 169 per mancata trasposizione negli ordinamenti nazionali delle norme contenute nelle direttive stesse.

Per rimuovere i ritardi nell'applicazione delle direttive, da parte italiana è stato riproposto al Parlamento un nuovo disegno di legge di delega (in sostituzione di quello decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere), che dà facoltà al Governo di dare attuazione con decreti delegati a tutta una serie di direttive di contenuto tecnico, come ad esempio quelle che mirano ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi.

In questa sede vogliamo rammentare che la giurisprudenza della Corte di giustizia dal 1970 riconosce alle disposizioni di alcune direttive effetti diretti.

La Commissione, occupandosi della sentenza Cohn-Bendit del Consiglio di Stato francese — nella quale si dice che Cohn-Bendit non poteva invocare una direttiva comunitaria contro una decisione del Ministero degli interni — ha chiesto al Governo francese di esaminare le misure in grado di assicurare il riconoscimento dell'effetto diretto delle direttive e delle decisioni comunitarie — conformemente alla richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia.

Origine di tale caso è stato il decreto di espulsione del 24 maggio 1968 del Ministero degli interni contro Cohn-Bendit. Nel 1975, quest'ultimo volle rientrare in Francia e chiese l'abrogazione del decreto, con il risultato di un rifiuto « non motivato » del medesimo Ministero degli interni.

Cohn-Bendit chiese allora l'annullamento di questa « decisione di rifiuto » al Tribunale amministrativo di Parigi, basando il suo ricorso sulla direttiva CEE del 15 febbraio 1964 relativa al coordinamento delle misure speciali per gli stranieri. Secondo tale direttiva, qualsiasi misura di espulsione di un cittadino comunitario può intervenire solo entro determinate condizioni. L'articolo 6 di questa direttiva prevede: « Le ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di salute pubblica sicurezza o di salute pubblica che si trovano alla base di una decisione che lo riguarda sono portate a conoscenza dell'interessato... ». Il Tribunale amministrativo voleva chiedere alla Corte di giustizia se il rifiuto del Ministero degli interni era conforme alla direttiva del 1964. Il Ministro degli interni reagiva affermando che non era il caso di ricorrere alla Corte di giustizia. Il Consiglio di Stato gli ha dato ragione dichiarando che « una direttiva CEE non ha effetti diretti negli Stati membri ». Essa non può quindi essere invocata da un privato contro « una decisione amministrativa individuale ». Questa soluzione « risulta chiaramente » dall'articolo 189 del Trattato CEE.

Tale sentenza, non segue la linea della giurisprudenza della Corte che — si ripete — riconosce dal 1970 alle disposizioni di alcune direttive effetti diretti. La Corte aveva inoltre riconosciuto tali effetti diretti alla direttiva del 1964 ed, in particolare, al suo articolo 6, in sentenze pronunciate alcuni anni fa.

Il principio della preminenza del diritto comunitario è stato riaffermato autorevolmente dalla Corte di giustizia in varie cause pregiudiziali. Oltre a tale preminenza, la Corte in merito a decisioni aventi un effetto diretto ed al diritto delle giurisdizioni nazionali di chiedere una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE, ha dichiarato « L'applicabilità diretta significa che le norme di diritto comunitario devono avere pieno effetto in modo uniforme in tutti gli Stati membri e che qualsiasi giudice ha il compito, in quanto organo dello Stato, di proteggere i diritti conferiti ai singoli dal diritto comunitario ».

L'efficacia del diritto comunitario — prosegue la Corte — verrebbe sminuita se una disposizione di diritto nazionale, sia legislativa che amministrativa, o una prassi giudiziaria « rifiutasse al giudice competente il potere di fare, al momento in cui egli deve applicare il diritto comunitario, tutto quanto è necessario per escludere le disposizioni legislative nazionali che costituiscono ostacolo alla piena efficacia della norma comunitaria ». Confermando la propria giurisprudenza precedente, la Corte ha riaffermato che una legge nazionale contraria, al diritto comunitario diventa automaticamente inapplicabile.

Sottolineando il ruolo dell'articolo 177 per l'efficacia del diritto comunitario, la Corte egualmente riafferma il diritto illimitato che tutte le giurisdizioni hanno di rivolgersi ad essa ogni qualvolta ritengano



che una pronunzia pregiudiziale (per quanto attiene alla validità o alla interpretazione) sia necessaria ai fini del giudizio.

In una causa pregiudiziale la Corte sviluppa una conseguenza logica della preminenza del diritto comunitario, dichiarando che « una condanna penale pronunciata in base ad un atto legislativo nazionale contrario al diritto comunitario è incompatibile con questo diritto »; questa sentenza costituisce una nuova conferma della precedente giurisprudenza.

La questione della ripartizione funzionale delle competenze tra giudici nazionali e Corte di giustizia è stata esaminata in un'altra decisione pronunciata in via pregiudiziale. Rispondendo ad un'osservazione del governo di uno Stato membro, che chiedeva alla Corte di indicare, tra le numerose questioni presentate dal giudice nazionale, quelli pertinenti, la Corte ha formulato tre constatazioni significative.

In primo luogo, soltanto il giudice nazionale, che conosce direttamente tutti gli elementi della controversia, si trova nelle migliori condizioni per valutare, con completa conoscenza di causa, la pertinenza delle questioni di diritto sollevate.

In secondo luogo; la Corte è libera di individuare, fra tutti gli elementi presentati dal giudice nazionale, quelli di diritto comunitario che esigono un'interpretazione con riferimento all'oggetto della causa.

Infine, la Corte ha dichiarato irricevibile la domanda di determinazione delle questioni pertinenti, in quanto ciò significherebbe pregiudicare la decisione finale del giudice che ha effettuato il rinvio.

La Corte e le giurisdizioni nazionali riconoscono l'effetto vincolante di una decisione pregiudiziale per la giurisdizione che l'ha richiesta. Di conseguenza, una decisione della Corte che dichiara non valida una disposizione comunitaria obbliga la giurisdizione nazionale a non applicare la norma in questione.

Il numero delle infrazioni è aumentato anche nel 1978 e 1979 rispetto agli anni precedenti. Nel 1978 la Corte ha pronunciato 97 sentenze di cui 20 ricorsi diretti (non concernenti il pubblico impiego comunitario), 62 su rinvii pregiudiziali e 15 su ricorsi di dipendenti comunitari. Essa inoltre ha emesso una deliberazione ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, del Trattato CECA.

Il presidente della Corte ha pronunciato 7 ordinanze in procedimenti di urgenza.

Il numero delle cause promosse dinanzi alla Corte nel 1978 è stato di 268 contro le 158 del 1977 e forse più.

Le cause riguardano ricorsi proposti contro taluni Stati membri per inadempimento di obblighi loro incumbenti; da Stati membri contro la Commissione o da Stati membri contro altri paesi della Comunità; da persone fisiche o giuridiche contro la Commissione ed il Consiglio; da dipendenti comunitari. Sempre cospicuo il numero dei rinvii pregiudiziali.

Nonostante il sensibile aumento delle cause, la durata media dei procedimenti è stata contenuta entro i limiti abituali, vale a dire (calcolando anche le ferie giudiziarie) poco più di 9 mesi per quanto ri-

guarda la maggior parte dei ricorsi diretti e circa 6 mesi per quanto concerne i rinvii pregiudiziali.

Nel 1979 i dati non si discostano sensibilmente da quelli del 1978: esse si aggirano intorno a circa 300 (non si hanno al momento dati precisi). Tuttavia si può affermare che tutti gli Stati membri, salvo l'Olanda, sono stati deferiti alla Corte per infrazioni a norme comunitarie. Ecco le cause, classificate per ciascun paese.

Tra i « trasgressori » l'Italia risulta in testa con dieci cause:

a) tassazione differenziale sulle acqueviti. Tale tassazione ha l'effetto di tassare maggiormente le acqueviti di cereali importate (ad esempio il whisky) delle acqueviti di vino prodotte in Italia;

b) mancata presentazione, nel tempo stabilito, dei rendiconti sull'utilizzo dei fondi comunitari versati all'Italia nel settore della frutta e dei legumi;

c) legge regionale di aiuto ai produttori di agrumi siciliani;

d) tassa speciale (sovrapprezzo) sullo zucchero importato e sullo zucchero di produzione nazionale, essendo questa tassa destinata a finanziare un aiuto all'industria zuccheriera italiana;

e) aiuto ai produttori di zucchero italiani per coprire alcune spese di ammasso;

f) tassazione differenziale — e discriminatoria — sui prodotti petroliferi secondo che provengano da greggio raffinato o da altri prodotti;

g) infrazione alle disposizioni comunitarie sul controllo dell'esazione delle risorse proprie (causa chiamata del burro di Como);

h) mancata applicazione della direttiva sui detersivi;

i) mancata applicazione della direttiva sul tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi;

l) mancata applicazione della direttiva sugli strumenti di pesatura.

La Commissione ha presentato alla Corte di giustizia i seguenti ricorsi contro la Francia:

a) regolamentazione discriminatoria della pubblicità sulle bevande alcoliche;

b) regime di tassazione differenziale sulle acqueviti. Le acqueviti a base di cereali (ad esempio, whisky) sono tassate più pesantemente delle acqueviti a base di vino;

c) esclusione dal beneficio della sicurezza sociale dei lavoratori CEE, ma non francesi, che hanno pagato la propria quota in Algeria prima dell'indipendenza di questo paese;

d) canone sugli apparecchi di radiografia importati.

Il Belgio totalizza tre cause:

a) modo di reclutamento di alcuni agenti pubblici: solo i belgi sono ammessi a presentarsi per degli impieghi che, secondo la Commissione, non sono direttamente legati alla funzione pubblica;

- b) prestazioni sociali accordate ai soli belgi o ai residenti in Belgio provenienti dal Congo ex belga o dal Ruanda-Urundi;
- c) mancata applicazione della direttiva sui veicoli ed i trattori a motore.

Contro il Regno Unito sono pendenti le seguenti cause:

- a) misure unilaterali sulla pesca;
- b) tassazione differenziale sui vini (tassazione più pesante sui vini che sulle birre).

Una sola causa riguarda la Germania: si tratta della mancata applicazione della VI direttiva IVA (N.B. la Commissione dovrebbe decidere se essa intende mantenere il ricorso alla Corte dopo che il Parlamento federale tedesco abbia finalmente recepito questa direttiva).

L'Irlanda è interessata ad una sola causa: il regime di pagamento di accise per le bevande alcoliche. Il termine accordato ai fabbricanti irlandesi per pagare questa causa è rifiutato agli importatori.

Contro il Lussemburgo è pendente una causa relativa al canone imposto per controllo sanitario delle carni fresche e dei prodotti a base di carne importati.

La maggior parte delle cause all'esame della Corte si riferiscono a rinvii di carattere pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE.

## OSTACOLI DI ORDINE FISCALE

### *Evasione fiscale*

Terminati in data 7 dicembre 1979 i lavori in Commissione, è iniziata in sede di Consiglio, in tema di evasione fiscale, l'esame della proposta di direttiva per l'eliminazione della doppia imposizione conseguente alla rettifica di utili tra imprese collegate, che prevede l'istituzione di un collegio arbitrale. Nel corso delle prime riunioni, le discussioni si sono incentrate soprattutto nella ricerca della base giuridica che consenta l'attuazione degli indirizzi emersi in sede di Commissione.

Sull'argomento si sono registrati in seno al Gruppo questioni finanziarie un'opposizione quasi totale (otto delegazioni) alla forma giuridica proposta dalla Commissione ed un orientamento favorevole allo studio di una Convenzione multilaterale. Il problema risulta all'esame del Comitato rappresentanti permanenti il quale, su richiesta della Commissione, ha rinviato la decisione finale (va segnalato che anche in seno al predetto Comitato si era profilato lo stesso orientamento del Gruppo questioni finanziarie).

### *Organismi di investimento collettivo*

Anche in questo caso, terminato l'iter di studio a livello di Commissione CEE, la proposta di direttiva concernente l'armonizzazione dei

sistemi di imposta sulle società e dei regimi di ritenuta alla fonte sui dividendi provenienti da un fondo comune di investimento, è passata ora all'esame del Consiglio.

Come evidenziato in sede di Commissione, non si vuole pervenire, attraverso tale proposta di direttiva, alla armonizzazione delle varie norme fiscali in materia, ma soltanto a regolamentare la concessione del credito di imposta ai partecipanti al fondo stesso, sulla base di quanto stabilito dalla normativa prevista dalla proposta di direttiva relativa all'armonizzazione dei sistemi di imposta sulle società e dei regimi di ritenuta alla fonte sui dividendi del 5 novembre 1975.

La normativa proposta dalla Commissione nel luglio del 1975 tende ad introdurre un sistema armonizzato di imposizione degli utili societari che si fonda sul principio della concessione di un credito di imposta per i dividendi distribuiti a soci residenti nei Paesi CEE. In sostanza, si tratta dello stesso principio che il nostro legislatore ha seguito sul piano nazionale con la legge n. 904 del 16 dicembre 1977.

L'esame della direttiva si è iniziato da poco tempo con alcune riunioni a livello esperti.

#### *Fusioni internazionali*

Presso la Commissione sono continuati i lavori del gruppo *ad hoc* che sta procedendo ad un riesame del testo — già elaborato dalle delegazioni dei sei paesi membri originari — relativo al progetto di una Convenzione sulle fusioni internazionali di società (ex articolo 220, terzo comma, del Trattato di Roma).

Al fine di poter stabilire un coordinamento tra le disposizioni della Convenzione in parola con quelle contenute in altri documenti comunitari in materia di imposizione diretta, si sono avuti contatti con il Gruppo di lavoro che si occupa delle fusioni, scissioni ed apporti di attivo.

#### *Fusioni interne*

Il 9 ottobre 1978 è terminato con l'adozione presso il Consiglio CEE l'esame della proposta di terza direttiva sulle fusioni interne che contiene norme per il coordinamento delle garanzie richieste negli Stati membri alle società, ai sensi dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi in caso di fusione di società per azioni. Essa prevedeva, inoltre, un articolo dedicato alle « scissioni di società per azioni », considerate incluse tra le pratiche che, per i risultati cui pervenivano, potevano essere assimilate alle fusioni. Al riguardo i delegati si erano trovati d'accordo nel decidere di regolamentare la questione in una apposita direttiva « Scissioni ». Su tale proposta di direttiva si sono già svolte alcune riunioni e quanto prima sarà predisposto un documento definitivo di lavoro che servirà di base le future discussioni.

*Imposizione sui redditi delle persone fisiche sotto il profilo della libera circolazione nella Comunità*

È proseguito, nel corso del 1979, l'esame di una proposta di direttiva concernente l'imposizione sui redditi delle persone fisiche al fine di eliminare gradualmente le differenze di trattamento che esistono sotto il profilo della libera circolazione dei lavoratori nella Comunità.

La discussione si è soffermata in particolare sul problema dei « frontalieri » e sulle sperequazioni cui gli stessi sono sottoposti in conseguenza dell'applicazione dei diversi regimi fiscali nei vari Stati membri.

La delegazione italiana, al riguardo, dichiarandosi disponibile alla prosecuzione dei lavori sulla base degli indirizzi espressi dalla maggioranza che si è dichiarata fautrice del metodo della tassazione nel Paese di prestazione dell'attività, ha tuttavia rappresentato la propria preferenza per un sistema basato sul principio della tassazione nel Paese di residenza del lavoratore.

È ora all'esame dei rappresentanti la questione relativa all'eventuale estensione del trattamento dei frontalieri anche ai redditi di attività indipendenti e agli utili delle imprese.

Il gruppo IV è stato inoltre incaricato di studiare i problemi connessi con la possibile armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di determinazione della base imponibile. Esso ha iniziato la stesura dei primi articoli del progetto di direttiva definendo l'ambito di applicazione della stessa e, per quanto riguarda i vari aspetti della determinazione del reddito d'impresa, stabilendo i principi guida per l'ammortamento.

*Bilanci consolidati*

In relazione al costante aumento del numero delle società che, senza più avere una gestione indipendente, fanno parte di gruppi, all'interno dei quali la loro gestione è coordinata in funzione dell'interesse del gruppo, la Commissione ha elaborato, a completamento della normativa della quarta direttiva, sui conti annuali delle società a responsabilità limitata, adottata il 21 luglio 1978, una proposta di settima direttiva, volta a fornire un quadro fedele di tali unità economiche mediante la previsione di un bilancio di gruppo.

Il Consiglio ha iniziato nel settembre del 1978, l'esame di tale proposta, con particolare riferimento che contemperi l'esigenza di certezza del diritto con la natura economica del rapporto di gruppo, nonché l'opportunità di evitare gravosi adempimenti alle imprese minori con la necessità di assicurare una sufficiente ampiezza del campo di applicazione della direttiva.

*Società per azioni europea*

Anche in questo settore sono continuati i lavori in seno al Consiglio dove è proseguito ulteriormente l'esame dei singoli articoli della proposta di regolamento della Commissione, affrontando, in particolare, quelli che attengono agli organi societari. Non si è ancora pervenuti a risultati definitivi.

## IMPOSTE INDIRETTE

*Imposta sul valore aggiunto*

Nel corso del 1979 si sono tenute riunioni del gruppo di lavoro per l'esame delle seguenti direttive in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari.

È stata esaminata una proposta di VII direttiva del Consiglio, concernente l'applicazione del regime comune d'IVA al settore degli oggetti d'arte, da collezioni, di antiquariato e di beni d'occasione, che ha lo scopo di evitare che un bene proveniente dallo stadio finale del consumo e reinserito nel circuito commerciale sia nuovamente ed integralmente assoggettato ad IVA senza che il soggetto passivo rivenditore abbia potuto effettuare una detrazione dell'imposta incorporata nel prezzo di acquisto di detto bene.

È continuato l'esame della VIII direttiva IVA approvata dal Consiglio dei ministri della CEE nella seduta di ottobre, riguardante modalità comunitarie di applicazione in materia di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto a favore dei soggetti passivi della CEE per acquisti effettuati in un altro Stato membro. Tale regolamentazione intende evitare talune forme di frode o di evasione fiscale e costituisce un ulteriore progresso verso la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone, dei beni e dei servizi.

Infine è stata esaminata una proposta di X direttiva IVA che estende il principio generale contenuto nella VI direttiva IVA, secondo il quale il luogo della prestazione è quello dove il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica, ai casi di locazione di beni mobili effettuati al di fuori del paese di stabilimento del prestatore. Per tali locazioni si considera che il prestatore abbia fissato la sede della sua attività nel luogo in cui il bene è effettivamente messo a disposizione del locatario.

Il Comitato consultivo IVA, costituito dall'articolo 29 della VI direttiva IVA, ha continuato ad esaminare, su richiesta degli Stati membri, particolari questioni concernenti l'applicazione delle disposizioni comunitarie, come ad esempio: il regime delle agenzie di viaggio, la tassazione dell'oro e l'estensione dell'applicazione dell'IVA ai circoli ricreativi.

È cominciato altresì a riunirsi il Comitato consultivo delle risorse IVA previsto dal Regolamento del Consiglio del 19 dicembre 1977 per controllare l'esatta applicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni relative alla ricostituzione della base imponibile IVA nei casi di deroghe.

*Tasse sugli autoveicoli industriali*

Nel settore dei trasporti è proseguito presso il Consiglio della CEE l'esame del progetto di direttiva tendente a realizzare, in attuazione della decisione del Consiglio stesso del 13 maggio 1965, il riordinamento dei sistemi nazionali delle tasse sugli autoveicoli industriali.

L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di imputare alle diverse categorie di veicoli i costi che esse causano alla collettività con l'uso delle infrastrutture stradali, in maniera da orientare la scelta verso i veicoli più razionali dal punto di vista tecnico ed economico e di pervenire altresì alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza in campo nazionale ed internazionale.

Nel progetto di direttiva è previsto che gli Stati membri dovranno osservare uguali principi per quanto attiene la struttura della tassa e criteri uniformi per la determinazione delle tariffe applicabili alle varie categorie di veicoli, mentre saranno liberi, per non pregiudicare il gettito globale derivante dalle attuali tasse, di stabilire, per un periodo transitorio di cinque anni, il livello delle tariffe stesse.

Sulle questioni fondamentali relative alla struttura della tassa si è raggiunta da tempo una sostanziale concordanza fra le delegazioni dei vari Paesi; per quanto riguarda invece la determinazione delle tariffe in parola sussistono per il nostro Paese delle difficoltà.

Da accurati studi eseguiti è risultato infatti che la maggior parte dei veicoli italiani, in particolar modo quelli più pesanti, dovrebbero corrispondere con le nuove tariffe, alla fine del periodo transitorio, importi molto superiori a quelli attualmente dovuti.

Per tale motivo si è chiesto da parte nostra l'adozione di una clausola di salvaguardia che stabilisca un prolungamento del periodo transitorio come sopra previsto per l'applicazione graduale delle nuove tasse.

Il Consiglio dei ministri al quale è stata sottoposta tale richiesta, si è riservato di decidere dopo un ulteriore esame della questione da parte del COREPER.

## IL DIRITTO DI STABILIMENTO E LA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

I problemi posti dalla realizzazione del diritto di stabilimento (diritto ad esercitare attività economiche di carattere indipendente negli Stati membri della Comunità alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante) e della libera prestazione dei servizi (esercizio a titolo temporaneo ed occasionale di attività economiche in Stati membri diversi da quello di stabile residenza) hanno notevolmente impegnato anche nel 1979 le istituzioni comunitarie.

### *Direttive nel settore delle professioni liberali*

Nell'ambito delle normative comunitarie volte ad allargare il quadro della libertà di circolazione delle persone fisiche nell'Europa dei Nove, va anzitutto segnalata la messa a punto dei progetti di direttive sulle « ostetriche ».

Tali direttive — che presumibilmente saranno adottate in occasione di un prossimo Consiglio dei ministri — riguardano l'una il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e degli altri titoli di « oste-

trica » nonchè le misure destinate ad agevolare l'esercizio del diritto di stabilimento, e l'altra il coordinamento delle norme legislative, regolamentari ed amministrative dei singoli Stati membri, al fine di pervenire ad una formazione relativamente armonizzata, sul piano europeo, dell'ostetrica.

Va notato che tali norme comunitarie sono le ultime — in ordine di tempo — di una serie di direttive, già adottate, nel settore medico e paramedico, che vanno man mano realizzando il diritto alla libera circolazione nella Comunità dei medici generici e specialisti, degli infermieri e dei dentisti.

Sono stati inoltre iniziati — a livello del Consiglio — i lavori per l'adozione degli agenti e rappresentanti di commercio indipendenti: tale proposta di direttiva tende a ravvicinare le disposizioni che disciplinano i rapporti fra l'agente di commercio ed il proponente.

Nessun progresso sensibile è stato invece possibile conseguire — durante l'anno 1979 — nei confronti della nota direttiva sugli architetti ed ingegneri civili, sussistendo tuttora l'opposizione di qualche delegazione alla sua adozione: e ciò nonostante che sin dal dicembre 1978, un progetto di direttiva è stato messo a punto e presentato al Consiglio dei ministri per la sua approvazione.

#### *Direttive nel settore del diritto delle società*

Nel settore del diritto delle società, dopo l'adozione — durante l'anno 1978 — della III e IV direttiva, riguardanti rispettivamente l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di fusioni interne ed il coordinamento della struttura e del contenuto dei bilanci delle società, l'anno in corso ha visto l'adozione della direttiva sul coordinamento delle condizioni generali per l'ammissione dei titoli alle Borse-Valori. A tale direttiva — approvata nel marzo scorso — è strettamente connessa la VI direttiva, concernente l'armonizzazione dei « prospetti » per l'ammissione dei titoli in Borsa, la cui adozione potrebbe aver luogo prossimamente, essendo stati superati — a livello tecnico — i maggiori punti di contrasto.

Sono inoltre proceduti con impegno i lavori relativi al progetto di direttiva sull'armonizzazione dei bilanci dei gruppi di società (cosiddetta « VII direttiva »), nonchè l'altro progetto sugli « organismi collettivi di investimento in valori mobiliari »: si tratta di due proposte di direttive estremamente complesse, che disciplinano materie per ora solo parzialmente regolamentate negli Stati membri e che peraltro attingono a settori di notevole rilievo sotto il profilo socio-economico.

Sempre nel quadro del diritto delle società vanno menzionati i lavori per l'elaborazione di una Convenzione sulle fusioni internazionali delle società sulla base dell'articolo 220 del Trattato CEE, nonchè quelli per la redazione di un regolamento relativo allo « statuto della società per azioni europea », fondato sull'articolo 235 dello stesso Trattato.

Per quanto concerne quest'ultima iniziativa si tratta — come noto — di un tentativo di dar vita ad un tipo di società per azioni avente



lo statuto uniforme in tutti i Paesi della Comunità, e che pertanto si aggiungerebbe ai modelli nazionali di società attualmente previsti dai singoli ordinamenti degli Stati membri. La proposta di regolamento contiene in particolare norme in materia di partecipazione dei lavoratori al processo decisionale delle imprese, e prevede altresì una struttura gestionale delle società su base dualistica (consiglio di direzione e consiglio di sorveglianza, oltre l'assemblea).

Si tratta in definitiva di un complesso organico e ponderoso di legislazione comunitaria in materia societaria, che dovrebbe consentire alle società europee — ove lo desiderino — di assumere nell'area del mercato comune una caratterizzazione uniforme: il che potrebbe anche agevolare il reperimento di risorse dai vari mercati europei.

Ancora nel settore del diritto delle società sono proseguiti i lavori per l'adesione dei nuovi Stati membri alla Convenzione sul riconoscimento reciproco delle società, già firmata nel 1968 ma non ancora ratificata da tutti gli Stati membri.

Una breve menzione meritano infine i lavori — che pure hanno progredito — sulla proposta di direttiva per le scissioni delle società, che rappresenta un completamento della III direttiva sulle fusioni, adottata nel 1978, nonché sui progetti di direttiva — ancora nella prima fase della loro elaborazione — sugli agenti di cambio e su taluni aspetti di coordinamento delle norme nazionali in materia di valori mobiliari.

#### *Direttive nel settore delle assicurazioni*

Sempre nell'ambito del diritto di stabilimento, una menzione particolare va fatta al complesso di norme che la Comunità sta elaborando al fine di liberalizzare in misura sempre maggiore le attività delle imprese assicuratrici.

Nel marzo del 1979 una nuova direttiva si è aggiunta a quelle adottate negli anni precedenti (direttive sulle assicurazioni-danni [1973], sugli agenti e mediatori di assicurazioni [1976], sulla coassicurazione [1978]): si tratta della prima direttiva di coordinamento sulle disposizioni degli Stati membri circa l'accesso all'attività dell'assicurazione sulla vita. Tale direttiva è articolata sul modello della precedente direttiva sull'assicurazione-danni del 1973 per quanto attiene al riconoscimento, alla collaborazione tra paesi di controllo e paesi della sede sociale, regime delle agenzie e delle succursali, ma se ne differenzia per quanto concerne la fissazione del margine di solvibilità ed il mantenimento delle compagnie miste multirami.

Sono inoltre proseguiti i lavori concernenti l'ulteriore coordinamento delle disposizioni sulle assicurazioni danni, con particolare riguardo alla liberalizzazione delle prestazioni dei servizi.

Va infine segnalato che altri progetti di direttive nel settore delle assicurazioni sono stati esaminati da parte della Commissione CEE con l'ausilio di esperti nazionali: fra questi una menzione particolare meritano la direttiva sulla liquidazione delle compagnie di assicurazione e l'altra — di recente presentata al Consiglio — sul coordinamento delle disposizioni nazionali riguardanti il contratto di assicurazione.

*Direttive nel settore bancario*

In tale settore nel corso del 1979 non sono state adottate nuove direttive: sono tuttavia proseguiti con impegno i lavori per l'armonizzazione dei bilanci degli enti creditizi (ciò in quanto la IV direttiva delle società sui conti annuali, adottata nel 1978, esclude dal suo campo di applicazione i bilanci degli istituti di credito).

**BREVETTO E MARCHIO COMUNITARI**

L'Ufficio europeo dei brevetti, sorto nell'anno 1978 ha avuto uno sviluppo reale nel 1979. Detto ufficio ha sede a Monaco ed ha competenza specifica nel campo più rilevante della proprietà intellettuale, vale a dire in quello dei brevetti, per invenzioni. Esso deriva dall'Istituto internazionale dei brevetti con sede all'Aja, al quale non partecipava l'Italia. A seguito, peraltro della partecipazione italiana all'OBE si è posta la necessità di coprire la quota di personale italiano da impiegare all'interno dell'organizzazione; sono stati collocati più di 40 giovani laureati in ingegneria o materie tecniche, mediante due reclutamenti che si sono svolti o conclusi nell'anno 1979.

Sempre in tema di brevetti per invenzioni è da segnalare il lavoro che si sta svolgendo nell'ambito comunitario per la creazione di un altro strumento di protezione sorto in base ad apposita convenzione firmata da numerosi Stati della Comunità ma non ancora ratificata: la Convenzione sul brevetto comunitario.

In sede comunitaria è stata proposta l'emanazione di un Regolamento in base al quale dovrebbe nascere un marchio europeo, analogo al brevetto europeo.

CAPITOLO VII

**POLITICA DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO - COLLABORAZIONE COMUNITARIA NEL SETTORE ECOLOGICO-AMBIENTALE - FORO EUROPEO DELLA GIOVENTÙ - ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO**

PAGINA BIANCA

### POLITICA DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO

La politica della ricerca in seno alla Comunità si estrinseca in azioni cosiddette dirette ed azioni indirette. Le prime riguardano attività che la Comunità svolge direttamente nel proprio centro di studio e di ricerca (CCR particolarmente in quattro stabilimenti: Ispra, Petten, Karlsruhe, Geel).

Le seconde sono invece svolte da enti o imprese dei singoli Stati membri e la partecipazione della Comunità è limitata all'approvazione del programma ed alla partecipazione finanziaria.

L'Italia ha sempre sostenuto una politica di sviluppo armonico fra azioni dirette ed indirette, in modo da evitare che preferenze o priorità possano danneggiare le une o le altre.

Per quanto riguarda le azioni dirette lo stabilimento maggiore del Centro comune di ricerca è quello di Ispra, per il quale il programma proposto dalla Commissione, ma non ancora approvato dal Consiglio prevede una spesa di 543 unità di conto così suddivise:

- 1) sicurezza nucleare e ciclo del combustibile;
- 2) nuove energie;
- 3) studio e protezione dell'ambiente;
- 4) misure nucleari;
- 5) supporto scientifico alle attività settoriali della Commissione;
- 6) esercizio dei grandi impianti.

Tra le varie richieste italiane la principale è quella dell'inclusione nel capitolo « sicurezza dei reattori » della proposta di realizzazione del circuito SARA e di ricomunitarizzazione del complesso ESSOR.

Nonostante le insistenze in tal senso della delegazione italiana, presieduta dal ministro Scalia che ha ricordato l'importanza del Supersara sia dal punto di vista politico, quale mezzo per evitare la chiusura del circuito ESSOR, sia dal punto di vista strettamente tecnico, dimostrando che tale circuito è il migliore fra quelli oggi esistenti in altri Paesi, i tentativi di compromesso e il favorevole intervento della presidenza irlandese il programma non è stato approvato al Consiglio del 20 u.s. unicamente per l'opposizione francese.

La posizione italiana, essendo venuto a mancare l'equilibrio che noi ritenevamo indispensabile per lo svolgimento armonico nei pro-

grammi di ricerca nel loro insieme è ora critica nei riguardi del programma fusione che rappresenta la più importante fra le azioni indirette.

Per quanto concerne queste ultime il programma è attualmente così suddiviso:

1. — *Programma pluriennale nel settore della fusione (1979-1983).*

L'ammontare previsto è di 700 MUCE (escluso il progetto JET) così suddivise:

- 568 azioni generali;
- 50 tokamak;
- 23 riscaldamento addizionale;
- 10 confinamento inerziale;
- 5 studi concettuali;
- 15 superconduttività;
- 5 tecnologia del tritip;
- 15 materiali;
- 9 Mobility + amministrazione.

2. — *Programma pluriennale di ricerca (1979-1983) per:*

- a) chiusura definitiva e smantellamento centrali nucleari;
- b) sicurezza reattori termici ad acqua.

MUCE 11.

3. — *Programma quinquennale (1980-1984) per la gestione e il deposito dei residui radioattivi.*

MUCE 53,5.

4. — *Programma quinquennale (1980-1984) di ricerca e sviluppo sul ciclo del plutonio e sulla sua sicurezza.*

MUCE 7.

5. — *Programma quinquennale (1980-1984) sulla radioprotezione.*

MUCE 58,2.

6. — *Programma quinquennale (1980-1984) relativo a materiali di sostituzione.*

15-20 MUCE.

#### COLLABORAZIONE COMUNITARIA NEL SETTORE ECOLOGICO-AMBIENTALE

1. — La collaborazione comunitaria nel campo della tutela dell'ambiente ha fatto registrare nel 1979 ulteriori risultati concreti.

Sulla base delle risultanze dei tre Consigli dei ministri dell'ambiente, svoltisi nel corso del 1979, è possibile delineare un quadro dei risultati positivi conseguiti nel periodo in esame.

La Sessione straordinaria del Consiglio dei ministri, tenutasi il 9 aprile 1979 a Bruxelles, è stata caratterizzata da una più spiccata fisionomia politica, essendo stata dedicata prevalentemente all'approfondimento della politica comunitaria in materia di ambiente con particolare riguardo alla strategia di approccio globale.

In tale sede sono stati trattati vari temi quali: la necessità di una regolamentazione che preveda l'esame preventivo dell'impatto ambientale di ogni iniziativa economica, l'impiego delle tecnologie pulite, la gestione dei rifiuti nonché l'opportunità di stipulare apposite Convenzioni europee per la qualità della vita.

Per quanto riguarda la valutazione dell'impatto ambientale il Consiglio dei ministri ha riconosciuto l'interesse di sviluppare le procedure di valutazione dell'impatto, già esistenti oppure in corso di esame sotto varie forme in diversi Stati membri, come mezzo preventivo per il miglioramento dell'ambiente. La delegazione italiana ha con l'occasione sottolineato il proposito di coinvolgere, nello studio dell'impatto ambientale, le istanze (Regioni e Comuni) che siano più direttamente interessate alla gestione del territorio nonché alla salvaguardia degli equilibri ambientali e della salute umana.

Il tema delle tecnologie pulite ha formato oggetto di approfondito esame da parte del Consiglio, che ha rilevato l'importanza dello sviluppo di produzioni senza rifiuti, tenuto conto delle attuali contingenze politico-economiche che inducono al risparmio ed alla migliore utilizzazione delle materie prime.

Il Consiglio inoltre ha preso atto dell'attività intrapresa dalla Commissione nel valutare l'importanza del problema della gestione dei rifiuti e di confrontare l'attività già svolta nei Paesi membri per quanto riguarda la carta straccia, i contenitori delle bevande, i pneumatici e gli oli usati.

È stato infine discusso il problema dell'elaborazione di Convenzioni europee sulla qualità della vita ed è stato convenuto in proposito di programmare un piano d'azione sulla base dell'inventario delle industrie, nonché delle tecniche disponibili in grado di offrire soluzioni soddisfacenti sia in ordine alle tecnologie di depurazione che alle tecnologie con produttori residui; la codificazione di tali tecniche costituirebbe l'ossatura di tali Convenzioni per la qualità della vita.

La fase iniziale del piano interesserebbe le industrie dell'amianto, le industrie produttrici ed utilizzatrici di fluorocarburi e talune industrie del settore agro-alimentare. Tale fase comporterà:

a) l'individuazione degli stabilimenti dei predetti settori industriali nonché la valutazione dell'impatto, sull'ambiente, della loro attività;

b) l'elaborazione degli elenchi delle tecnologie atte a ridurre i loro effetti inquinanti;

c) la fissazione degli obiettivi comuni e dei mezzi necessari al loro perseguimento.

2. — Nel Consiglio del 19 giugno sono state approvate le seguenti direttive:

a) direttiva concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;

b) direttiva concernente la qualità delle acque idonee alla molloschicoltura;

c) direttiva riguardante i metodi di misura e la frequenza dei campionamenti e delle analisi dei parametri della qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri;

d) direttiva sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose.

Va inoltre ricordata la relazione interinale, fatta dalla Commissione, sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la risoluzione del Consiglio che istituisce un programma di azione della Comunità in materia di controllo e di riduzione dell'inquinamento provocato dallo scarico di idrocarburi in mare.

3. — Nella sessione del Consiglio del 17 dicembre il vice presidente Natali ha svolto una relazione sui risultati della riunione ad alto livello per la protezione dell'ambiente, svoltasi in ambito CEE a Ginevra e sulla firma da parte della Comunità della Convenzione sull'inquinamento atmosferico a lunga distanza, eventi che vanno considerati come un primo risultato della collaborazione prevista dagli accordi di Helsinki (CSCE).

È stato inoltre ampiamente discusso il tema concernente gli effetti delle radiazioni ultraviolette sulla salute determinate dal danno che l'uso dei fluorocarburi può causare sulla fascia di ozone stratosferico che proteggerebbe la salute umana dagli effetti delle predette radiazioni.

A tal fine è stata proposta una riduzione del 30 per cento dell'impiego dei fluorocarburi da parte delle industrie produttrici ed utilizzatrici, e su tale limite si è raggiunta l'unanimità, espressa in una specifica dichiarazione del Consiglio, con l'impegno che la prossima sessione del Consiglio stesso esaminerà una documentazione tecnico-scientifica in base alla quale potranno decidersi eventuali ulteriori misure protettive.

Il Consiglio è quindi pervenuto, dopo una lunga trattativa, all'approvazione di una direttiva che regola le emissioni di anidride solforosa nell'atmosfera, mentre ha dovuto rinunciare all'approvazione di una direttiva per la limitazione della presenza del piombo nell'atmosfera; ciò a causa dell'inconciliabilità delle tesi del Regno Unito e dei restanti Paesi membri.

4. — A conclusione del Consiglio, il ministro Scalia ha svolto una sintetica relazione sugli obiettivi che la presidenza italiana si riprometteva in vista del prossimo semestre di turno.



Egli ha a tal proposito ricordato come la politica ambientale possa costituire un importante correttore degli squilibri regionali e fornire nel contempo validi contributi alla soluzione di problemi occupazionali. In particolare ha sollecitato iniziative della Commissione per porre riparo al dissesto idro-geologico che si manifesta in varie regioni europee, con grave pregiudizio per lo stesso loro patrimonio storico-culturale, ed ha evocato il problema della necessità di creare, nel bilancio della Comunità, un apposito fondo di finanziamento delle grandi opere di tutela ambientale secondo il voto espresso al riguardo dallo stesso Parlamento europeo.

### FORO EUROPEO DELLA GIOVENTU'

La creazione del Foro europeo della gioventù trae — come noto — origine dal punto 16 della dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, riuniti all'Aja nel 1969 che riconosceva la necessità di associare più strettamente la gioventù alla costruzione europea.

Il Foro, che si propone quale interlocutore e *partner* privilegiato delle istituzioni comunitarie per i problemi della gioventù, ha tenuto la sua prima assemblea generale a Bruxelles, designando un Comitato esecutivo composto dei rappresentanti dei Comitati nazionali giovanili dei Nove (per l'Italia il Comitato italiano giovanile per le relazioni internazionali - CIGRI) e di altrettante organizzazioni giovanili internazionali.

Nella stessa assemblea generale di Bruxelles sono state anche costituite tre Commissioni permanenti, rispettivamente su « le organizzazioni giovanili e l'evoluzione politica delle Comunità europee », « la situazione sociale dei giovani lavoratori » e « le organizzazioni giovanili e la situazione culturale e della politica dell'istruzione nelle Comunità europee ».

Inoltre, è stato creato a Bruxelles un segretariato permanente del Foro.

Il bilancio del Foro è alimentato dai contributi delle Comunità europee, che ammontano quest'anno a 360.500 UC.

Con l'impegno dei Comitati nazionali giovanili e delle organizzazioni internazionali di gioventù (che esprimono le grandi correnti politiche, sociali e culturali), il Foro potrà quindi rappresentare lo strumento efficace e idoneo per consentire ai giovani di rafforzare la loro partecipazione diretta alla soluzione dei problemi che più immediatamente li coinvolgono nel processo di edificazione europea.

### ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO

L'Istituto universitario europeo di Firenze ha ulteriormente sviluppato la propria attività nel corso del terzo anno accademico (1978-1979), accogliendo 116 ricercatori su 310 candidature presentate.

Il corpo docente ha compreso 13 professori « a tempo pieno » e 12 « a tempo parziale », mentre è previsto che nel prossimo anno acca-

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

demico il numero dei professori « a tempo pieno » salirà a 17. Inoltre, si sono recati presso l'Istituto 35 professori per corsi di breve periodo.

Le ricerche che l'Istituto ha condotto nel corso dell'anno, hanno riguardato i seguenti nuovi progetti:

« Lo sviluppo delle scienze politiche nell'Europa occidentale del 1945 »;

« Storia del Mare del Nord » e « Storia della cooperazione e dell'integrazione europea dal 1945 »;

« Strumenti dell'integrazione europea nel campo giuridico ».

Al finanziamento del programma di ricerche svolto quest'anno dall'Istituto, un importante contributo è stato concesso dalle Comunità europee, ammontante a 225 milioni di lire.

Il Governo italiano continua ad assicurare il suo pieno appoggio all'attività dell'Istituto, sia mediante la concessione di borse di studio (per un importo complessivo di circa 98 milioni di lire) sia proseguendo le opere di riattamento della Badia Fiesolana, per renderla pienamente funzionale alle esigenze dell'Istituto.

**CAPITOLO VIII**  
**POLITICA COMMERCIALE**

PAGINA BIANCA

## POLITICA COMMERCIALE

*Negoziati commerciali multilaterali GATT.*

Nel corso del 1979 sono venuti a conclusione i negoziati commerciali multilaterali GATT (« Tokyo Round »). Lanciati nel 1973 a Tokyo, allorchè 102 Paesi sottoscrissero la cosiddetta « Dichiarazione di Tokyo » che ne fissava tempi, obiettivi e modalità, bloccati per lungo tempo dalle implicazioni politiche ed economiche della nuova fase congiunturale aperta dal rincaro a spirale del costo dell'energia, tali negoziati erano destinati a ricevere un impulso decisivo solo a partire dal 1978, attraverso impegni diretti ai Vertici dei Capi di Stato e di Governo.

Nell'aprile 1979 il grosso del negoziato si poteva considerare concluso. La Comunità economica europea approvava le intese in tre tappe (parafatura in aprile e luglio, approvazione finale del Consiglio esteri in novembre), mentre gli Stati Uniti, attraverso l'approvazione del Congresso e la promulgazione presidenziale, completavano entro il luglio 1979 il loro *iter* di adesione. Il 17 dicembre a Ginevra le intese sono state firmate dalla Comunità (per tre di esse hanno firmato congiuntamente anche gli Stati membri).

I negoziati, i più ambiziosi in assoluto condotti in seno al GATT, hanno portato ad una serie di risultati di rilievo, sia nel campo tariffario che in quello non tariffario, permettendo anche, attraverso accordi bilaterali, di dirimere vecchie questioni contenziose, specie in campo agricolo. Modifiche di rilievo sono state introdotte anche nella normativa dell'Accordo generale, specie per quanto concerne i Paesi in via di sviluppo. In sostanza, di tutti i principali obiettivi fissati a Tokyo, solo quello della riforma della clausola di salvaguardia (articolo XIX del GATT) non ha potuto essere conseguito.

Nel campo tariffario la riduzione complessiva, calcolata dal Segretariato del GATT relativamente a dieci mercati di importazione sviluppati, è compresa fra il 29 per cento ed il 33 per cento a seconda della base di partenza del calcolo. Le concessioni tariffarie saranno scaglionate, a partire dal 1° gennaio 1980 in otto tappe uguali, tranne alcune eccezioni nel senso della anticipazione o ritardi (tessili, acciaio, aeronautica). Al termine d'una prima fase di cinque anni la Comunità esaminerà se sarà in grado, « rebus sic stantibus », di passare all'ulteriore fase triennale di riduzione.

Le riduzioni medie per i principali Paesi, in campo industriale, sono così calcolate: CEE 25,5 per cento, Stati Uniti 28,5 per cento, Giappone

48 per cento (dazi legali) ovvero 25 per cento (dazi applicati nel 1977), Canada 39 per cento (dazi legali) ovvero 34 per cento (dazi applicati effettivamente). Riduzioni non generalizzate e di importo modesto sono state concesse da Australia, Sud Africa e Nuova Zelanda.

Nel campo non tariffario sono stati conseguiti risultati particolarmente notevoli, in termini di liberalizzazione dei mercati e trasparenza delle procedure amministrative. Sono stati conclusi accordi, sotto forma di codici, per il « valore in dogana », le licenze, le procedure « anti-dumping », le sovvenzioni ed i dazi compensativi, le norme tecniche, le commesse governative ed il commercio dei prodotti inerenti all'aeronautica. Questi accordi, oltre ad eliminare, attraverso una chiarificazione delle norme del GATT, divergenze dovute a pratiche di questo o quel Paese ritenute arbitrarie o discriminatorie, spianano la via ad una vera liberalizzazione di mercati dei grandi Paesi industriali, ove spesso gli ostacoli para-tariffari hanno giocato un ruolo produttivo più incisivo degli stessi dazi o contingenti. Naturalmente la portata pratica di queste misure sarà in funzione della lealtà con cui i vari « partners » le metteranno in pratica.

CEE e Stati Uniti da parte loro, sulla scia degli accordi conclusi, hanno già preparato la necessaria legislazione di applicazione.

In campo agricolo sono stati conclusi accordi-quadro per le carni bovine ed i prodotti lattiero-caseari, su cui si sono innestati una pluralità di accordi bilaterali per regolare questioni specifiche. Comunque va detto che i risultati conseguiti in campo agricolo non hanno inciso che in modo superficiale sui regimi esistenti e sulle politiche praticate dai vari « partners ». In ciò la Comunità ha soddisfatto il suo obiettivo di non mettere in discussione principi e meccanismi della politica agricola comune.

Gli accordi multilaterali conclusi entrano in vigore il 1° gennaio 1980, tranne quello sulle commesse governative (1° gennaio 1981) e quello sul valore in dogana (1° gennaio 1981, ma 1° gennaio 1980 convenuto fra CEE e Stati Uniti).

Per quanto concerne specifici interessi italiani può farsi il seguente bilancio.

In termini di protezione del mercato nazionale è stato possibile salvaguardare, attraverso eccezioni totali o parziali, i settori sensibili o in crisi (concimi, alcuni prodotti chimici, tessili, macchine per cucire, eccetera). Parimenti non sono state toccate le retribuzioni quantitative impiegate ancora come strumento di politica commerciale (caso del Giappone). Qualche sacrificio si è dovuto invece compiere in campo agricolo (tabacco, riso ed uva da tavola), ancorchè settori sensibili, come quello frutticolo-agrumario non siano stati toccati.

In termini di apertura dei mercati esteri alle nostre esportazioni buoni risultati sono stati conseguiti nei confronti degli Stati Uniti e, in qualche caso, dagli altri principali « partners », anche se non si è potuto che parzialmente conseguire l'obiettivo dello smantellamento delle altre barriere daziarie che hanno da sempre protetto il mercato nordamericano nel campo dei prodotti tessili e dell'abbigliamento.

*Rapporti commerciali con i Paesi a commercio di Stato.*

Per quanto concerne le relazioni con i Paesi a commercio di Stato il « Tokyo Round » non ha modificato i regimi esistenti nei Paesi della Comunità se non nel campo puramente doganale (URSS, Cina e Bulgaria d'altra parte non hanno neppure partecipato ai negoziati). Questi regimi saranno quindi sostanzialmente ricondotti per il 1980, con aumenti in media del 5 per cento sul livello dei contingenti per il 1979. L'Italia, che ha i propri contingenti espressi in valore e quindi sottoposti all'erosione del metro monetario, procederà ad aumenti del 20 per cento circa.

Si è lavorato anche su un progetto della Commissione per un nuovo Regolamento relativo alla gestione dei regimi di importazione nei confronti di questi Paesi, improntato a criteri di maggiore elasticità e speditezza. La proposta verrà ulteriormente esaminata nel corso del 1° semestre del 1980.

Un tentativo di impostare le relazioni fra la Comunità ed i Paesi a commercio di Stato su base contrattuale è stato tentato con la Romania, senza che finora le trattative abbiano avuto uno sbocco positivo.

Dal marzo 1979 è in corso infatti un negoziato con quel Paese per la firma di due accordi, l'uno sul commercio dei prodotti industriali e l'altro sulla creazione di una Commissione mista. Il negoziato si è arenato su alcune richieste romene che sono giudicate eccessive ed inaccettabili dai Paesi della Comunità (fra cui soprattutto la fissazione d'una scadenza per l'eliminazione delle restrizioni quantitative ancora in atto).

Va poi menzionato il favorevole sviluppo delle relazioni con la Cina, cui è ormai riservato, anche formalmente, un trattamento a parte per quanto concerne il regime delle importazioni. Nel luglio del 1979 si è riunita a Pechino la Commissione mista prevista dal vigente accordo CEE-Cina del 3 aprile 1978 e nel corso della riunione sono state, fra l'altro, concesse alla Cina liberalizzazioni ed aumenti contingentali per l'importazione di prodotti di suo precipuo interesse.

*Regolamenti di politica commerciale comune.*

Allargando il quadro all'intera normativa regolante i rapporti commerciali della CEE con i Paesi terzi il 1979 ha visto l'entrata in vigore di due nuovi regolamenti relativi al regime comune applicabile alle importazioni rispettivamente dai Paesi GATT e dai Paesi a commercio di Stato (Reg. 926/79 e 925/79 dell'8 maggio 1979). In tali regolamenti è stata ripristinata la procedura per misure di salvaguardia autonome, a titolo provvisorio ed in corso d'urgenza, decaduta nel periodo di validità dei precedenti regolamenti. Tale disposizione è valida fino al 31 dicembre 1981.

*Procedure anti-dumping.*

Fra gli strumenti di difesa commerciale a disposizione della Comunità da tempo l'accento è stato messo sulle procedure « anti-dumping », che sono considerate dalla Commissione le più conformi alla sua filosofia liberistica di base. Nel corso del 1979 sono stati imposti nume-

rosi dazi « anti-dumping », a titolo provvisorio o definitivo, su importazioni provenienti dai Paesi terzi (carbonato di sodio dall'URSS, idrossido di litio dall'URSS e dagli Stati Uniti, erbicidi dalla Romania, ghise ematiti dal Brasile, semi-lavorati siderurgici dalla Grecia, carta e cartoni Kraft dagli Stati Uniti, filo a fiocco acrilico dagli Stati Uniti, lamiera d'acciaio dalla Spagna, eccetera). In altri casi la procedura si è conclusa con l'impegno dei Paesi esportatori di aumentare i prezzi di vendita sul mercato comunitario.

Da notare che con Regolamento 1681/79 del 1° agosto 1979, il regolamento « anti-dumping » è stato modificato per tener conto di alcuni inconvenienti rilevati dalla Corte di giustizia nel corso di giudizi istituiti dalle parti lese. Una nuova modifica è però in corso per allineare il regolamento sul testo del codice negoziato e sottoscritto in materia nel « Tokyo Round ».

#### *Assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione.*

In materia di assicurazione e finanziamento dei crediti all'esportazione nel 1979 il Consiglio ha preso alcune decisioni in materia di coordinamento della politica *a)* dei crediti agevolati e *b)* dei crediti alla esportazione di navi.

*Sub/a)* È stata prorogata per due volte, con validità attuale fino al 31 maggio 1980, la decisione del Consiglio del 4 aprile 1978, sull'applicazione di orientamenti comuni in materia di crediti all'esportazione (fruenti di sostegno pubblico) versati ai Paesi terzi. Si tratta di crediti superiori a 2 anni per i quali viene redatto ed esaminato periodicamente un consuntivo sulle attività di tutti i Paesi che vi fanno ricorso.

*Sub/b)* Sono state adottate due importanti decisioni. Nel maggio del 1979 il Consiglio ha deciso che, nel rinegoziare l'intesa OCSE in materia, risalente al 30 maggio 1969, la Commissione negoziasse anche in nome e per conto degli Stati membri.

Si tratta della logica applicazione della riconduzione, ormai pacifica, di questa materia sotto il disposto dell'articolo 113 del Trattato di Roma.

Il negoziato è stato concluso il 26 ottobre 1979 in maniera soddisfacente per la Comunità, che ha conseguito gli obiettivi contemplati nelle proprie direttive di negoziato (incorporazione nell'accordo delle trasformazioni di merci già contemplate dalla direttiva 78/338/CEE e aggiustamento del tasso di interesse minimo, in taluni casi, dall'8 per cento al 7,5 per cento).

#### *Libera circolazione delle merci all'interno della CEE.*

Un problema di particolare gravità nella libera circolazione delle merci all'interno delle Comunità è stato quello del visto tecnico in Francia alle importazioni di maglieria da tutti i Paesi, inclusi quelli membri della Comunità.

La misura fu adottata il 9 agosto 1979 allo scopo di frenare le importazioni di maglieria soprattutto dall'Italia, alla quale i francesi rimproveravano una politica di bassi prezzi all'esportazione per fattori concorrenziali ritenuti anomali.



La decisa reazione della Commissione e dei Paesi membri principalmente interessati (soprattutto Italia) ha fatto sì che la misura venisse abrogata il 15 ottobre. Le Autorità francesi dichiararono nel contempo di aver raccolto sufficienti elementi di informazione sulle importazioni in questione. Sono attualmente in corso contatti trilaterali a Bruxelles (Italia, Francia e Commissione) allo scopo di pervenire di comune accordo ad una soluzione definitiva.

### POLITICA COMMERCIALE NEL SETTORE TESSILE

Nel 1979 la politica commerciale nel settore tessile ha registrato un ulteriore sviluppo a seguito dell'ampliamento del numero dei Paesi terzi fornitori a bassi costi di produzione con i quali la Comunità ha negoziato accordi bilaterali di autolimitazione.

Tali accordi contengono impegni equilibrati da entrambe le parti sia nei vantaggi che negli oneri: l'obiettivo fondamentale è, infatti, quello di creare una sicurezza ed una stabilità per l'industria, così come per i Paesi fornitori. La prima potrà avvalersi della protezione di cui godrà sino al termine di durata degli accordi stessi, prevista per il 31 dicembre 1982, i secondi beneficeranno per il suddetto periodo di una sicurezza nell'accesso ai mercati comunitari e quindi potranno meglio programmare le proprie produzioni ed esportazioni di prodotti tessili.

I nuovi accordi firmati dalla Commissione ed entrati in vigore nel 1979, riguardano i seguenti Paesi terzi: Spagna, Portogallo, Marocco, Tunisia, Polonia, Bulgaria, Cina e Malta.

Tra tali accordi particolarmente importante è stato quello firmato con la Repubblica Popolare Cinese di Pechino dalla Commissione il 18 luglio 1979; accordo « sui generis » che si differenzia dalle altre intese, stipulate nel quadro dell'Accordo multifibre, sia per taluni aumenti dei quantitativi dei prodotti tessili cinesi esportabili verso la Comunità (in rapporto ai *plafonds* globali comunitari fissati dal Consiglio nel dicembre 1977), sia per le specifiche contropartite previste a vantaggio delle industrie comunitarie trasformatrici, che usufruiscono di priorità nell'approvvigionamento dei prodotti tessili cinesi (in particolare per i tessuti di cotone, di fibre tessili sintetiche ed artificiali) e di talune importanti materie prime (esempio seta greggia, cascami di seta, angora e cachemire).

Per quanto riguarda i negoziati in corso, il Consiglio nella sessione del 20 novembre 1979 ha autorizzato la Commissione a negoziare il rinnovo dell'accordo tessile CEE-Grecia e degli accordi di autolimitazione con l'India ed il Bangladesh nel settore della juta, in sostituzione di accordi che sono scaduti il 31 dicembre 1979.

Infine, è attualmente in corso di esame in sede comunitaria una richiesta avanzata dalle Autorità di La Paz per la conclusione di un accordo di autolimitazione tra la CEE e la Bolivia nel settore tessile.

Per quanto riguarda la gestione degli accordi tessili, a partire dal 1° gennaio 1979 è entrato in vigore il Regolamento del Consiglio n. 3059 del 21 dicembre 1978, relativo al regime comune da applicare nei con-

fronti delle importazioni dei prodotti tessili originari dei Paesi terzi, regolamento che dà applicazione sul piano comunitario alle disposizioni contenute negli accordi bilaterali stipulati con i Paesi extra CEE a bassi costi di produzione.

Le modalità di gestione dei suindicati accordi ed in particolare il sistema di vigilanza e di controllo delle importazioni sono oggetto di esame nelle periodiche riunioni del Comitato tessile, costituito presso la Commissione. A seguito di tale attività, la Commissione, con propri regolamenti e sentito il suindicato Comitato, ha introdotto nel 1979 talune limitazioni quantitative nei confronti delle importazioni nella Comunità di prodotti tessili originari del Brasile, Uruguay ed Argentina, le cui forniture avevano assunto, nell'anno decorso, un ritmo pregiudizievole per le aziende produttrici comunitarie ed in particolare per quelle italiane.

Infine la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento per l'istituzione di un regime di perfezionamento passivo applicabile alle reimportazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili e dell'abbigliamento, trasformati nei Paesi terzi mediterranei legati alla Comunità di accordi preferenziali.

Le discussioni sono in corso in sede CEE in merito alla suindicata proposta di regolamento, con la quale la Commissione persegue in particolare l'obiettivo di riservare il beneficio del predetto traffico di perfezionamento passivo alle aziende industriali della Comunità.

CAPITOLO IX

**ALLARGAMENTO DELLA COMUNITÀ -  
PAESI MEDITERRANEI**

PAGINA BIANCA

## AMPLIAMENTO DELLA COMUNITA

Nel 1979 il processo di ampliamento della Comunità ha visto la conclusione dei negoziati con la Repubblica Ellenica, la prosecuzione dei negoziati con il Portogallo, avviati nell'ottobre 1978, e l'inizio di quelli con la Spagna, nel febbraio 1979.

Con questi due ultimi Paesi è stata definita la procedura negoziale che prevede due fasi distinte: la prima, detta « visione d'insieme », nella quale le Parti si limitano ad uno scambio delle rispettive posizioni di principio sui singoli « capitoli », e la seconda di vero e proprio negoziato.

I lavori condotti nel 1979 rientrano nella « visione d'insieme », la cui conclusione è prevista per la fine del primo semestre 1980 o, al più tardi, in autunno. Successivamente avranno inizio i negoziati veri e propri sui singoli capitoli della problematica dell'adesione.

I lavori finora svolti hanno messo in luce che i Paesi candidati tendono, da un lato, a cautelarsi nei confronti di una immediata applicazione di talune discipline comunitarie (applicazione dell'IVA, delle regole di concorrenza e in materia di trasporti, eccetera) e, dall'altro, a manifestare la loro aspettativa di usufruire in modo adeguato, e fin dalla adesione, dei benefici derivanti dagli interventi finanziari comunitari. Tali tendenze si manifesteranno in modo ancora più accentuato nei prossimi mesi quando verranno affrontati i capitoli negoziali più delicati, quali quello relativo all'agricoltura, alle risorse proprie ed alla politica regionale.

*Grecia.* — La firma degli atti relativi all'adesione della Grecia ha avuto luogo ad Atene il 28 maggio. Al termine delle procedure di ratifica, il 1° gennaio 1981, la Grecia diventerà il decimo Stato membro della Comunità.

L'atto di adesione della Grecia alle Comunità europee prevede i necessari adattamenti di carattere istituzionale e fissa in cinque anni la durata generale del periodo transitorio necessario per il progressivo adattamento della Grecia alla normativa ed ai meccanismi comunitari nel settore industriale, per l'assunzione degli impegni derivanti dagli accordi preferenziali conclusi dalla CEE con i Paesi terzi e per l'allineamento alla Tariffa esterna comune.

Pertanto:

A partire dalla sua adesione la Grecia parteciperà a pieno diritto all'attività delle Istituzioni e degli altri organismi comunitari. È stato naturalmente necessario operare adattamenti al numero dei Membri di dette Istituzioni comunitarie.

Entro il periodo transitorio di 5 anni verranno gradualmente aboliti i restanti diritti doganali greci per le importazioni della CEE di prodotti industriali (le esportazioni greche verso la Comunità non sono da tempo più soggette a dazi). I dazi greci alle importazioni dai Paesi terzi saranno parallelamente allineati alla Tariffa esterna.

Per quanto riguarda i prodotti siderurgici, i dazi e gli ostacoli che frenano la libertà di commercio di detti prodotti tra la Comunità

e la Grecia verranno aboliti — secondo un determinato calendario — entro il periodo transitorio di 5 anni.

La normativa comunitaria nel settore sociale verrà estesa alla Grecia entro il periodo transitorio di cinque anni, ad eccezione del principio della libera circolazione per la cui piena attuazione è previsto un periodo transitorio di sette anni. Per quanto concerne le prestazioni sociali per i familiari residenti in Patria, il regime comunitario verrà esteso alla Grecia dopo un periodo di tre anni.

La piena libera circolazione dei capitali e delle transazioni invisibili tra la CEE e la Grecia verrà realizzata anch'essa entro cinque anni. Ove però il termine di tale periodo dovessero sussistere problemi per la bilancia dei pagamenti greca, la libera circolazione dei capitali potrà essere sospesa ancora per un breve periodo di tempo.

Per quanto concerne il settore agricolo, l'adattamento della Grecia alla politica agricola comune avverrà entro cinque anni, ad eccezione dei pomodori e delle pesche per i quali il periodo transitorio è di sette anni.

Viene inoltre concesso alla Grecia, transitoriamente ed in forma degressiva per il periodo massimo di tre anni, il mantenimento degli aiuti nazionali concessi nel settore agricolo, limitatamente ai prodotti i cui prezzi siano superiori a quelli comunitari.

Nel contesto delle misure di bilancio a favore della Grecia, l'Accordo prevede aiuti comunitari per il cotone, i fichi secchi, l'uva passita e l'olio d'oliva.

Facilitazioni nel settore della pesca sono state ottenute per la durata del periodo transitorio in quanto le navi greche non potranno pescare nelle nostre acque territoriali nel tratto compreso tra la costa e 6 miglia; potranno farlo solo in alcune zone (Tirreno ed Alto Adriatico) nella fascia tra le sei e le dodici miglia. Le nostre navi, per contro, potranno pescare liberamente nelle acque territoriali greche (12 miglia) fino a 6 miglia dalla costa. La esistenza di eventuali diritti tradizionali di pesca da salvaguardare è in corso di accertamento per le vie bilaterali.

L'assunzione degli impegni derivanti dagli accordi e convenzioni stipulati dalla Comunità e dai suoi Stati Membri con alcuni Paesi terzi dovrà aver luogo fin dall'adesione della Grecia alla CEE. Tuttavia è previsto un periodo transitorio di 5 anni per alcuni casi particolari. L'adeguamento degli accordi fra la CEE e i Paesi terzi (EFTA, Mediterraneo, eccetera) avrà luogo nel corso del 1980 così da permettere la conclusione degli accordi relativi prima dell'ingresso della Grecia nella Comunità (1° gennaio 1981) o comunque entro il 30 giugno 1981.

L'Accordo ha stabilito inoltre misure particolari per la contribuzione greca al bilancio comunitario, allo scopo di evitare che essa diventi un contributore netto della Comunità fino al 1985. A tal fine è stato creato un meccanismo di « restituzioni decrescenti » e di « versamenti progressivi ».

Per quanto riguarda l'IVA i versamenti verranno effettuati progressivamente — secondo determinate percentuali — nell'arco di cinque anni.

Il 28 giugno il Parlamento ellenico ha ratificato il Trattato di adesione della Grecia alle Comunità europee.

Hanno avuto inizio, parallelamente, le procedure presso i Parlamenti dei Nove Paesi membri per la ratifica del Trattato di adesione della Grecia alle Comunità. In Italia il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di ratifica del Trattato. Il disegno di legge è stato presentato al Parlamento per l'approvazione.

Il trattato di adesione della Grecia alle Comunità è stato finora ratificato dalla Repubblica Federale Tedesca, dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda. E a buon punto la procedura di ratifica in Francia.

*Portogallo.* — Il 23 gennaio si è svolta a Bruxelles la nona riunione del Comitato misto CEE-Portogallo.

La delegazione portoghese ha annunciato, in base all'Accordo CEE-Portogallo del 1972 ed al protocollo addizionale all'Accordo, l'applicazione di alcune misure tariffarie relative alle industrie nascenti ed il ricorso alla facoltà, contemplata dal suddetto protocollo, di aumentare i dazi doganali per alcuni prodotti. La delegazione portoghese ha inoltre presentato richieste per una revisione di talune disposizioni dell'Accordo. Nel quadro della cooperazione economica, infine, essa ha presentato progetti ed ha chiesto l'accelerazione del Protocollo finanziario.

Parallelamente sono continuati i negoziati per l'adesione del Portogallo alla Comunità che avevano avuto formalmente inizio il 17 ottobre 1978.

Infatti il 27 febbraio si è svolta a Bruxelles la seconda sessione dei negoziati a livello supplenti sui temi dell'Unione doganale e delle relazioni esterne.

La terza sessione dei negoziati a livello dei supplenti, tenuta a Bruxelles il 4 aprile 1979, ha consentito alla Comunità di far conoscere la propria opinione sul capitolo relativo alla CECA e alla delegazione portoghese di dare una prima risposta di carattere preliminare alla dichiarazione della Comunità riguardante la relazione esterna presentata in precedenza.

Il 6 giugno si è svolta a Bruxelles la quarta sessione del negoziato a livello di supplenti. In questa occasione la Comunità ha presentato una prima dichiarazione di carattere preliminare relativa al punto CEEA (EURATOM). Da parte sua la delegazione portoghese ha presentato due dichiarazioni preliminari relative alla CEEA e alla CECA. Circa l'unione doganale nel settore industriale la delegazione portoghese ha ricordato che i negoziati in detto settore dipendevano in gran parte dalle decisioni della Comunità in merito alle richieste portoghesi presentate nel quadro dell'accordo CEE-Portogallo in occasione della riunione del Comitato misto del gennaio 1979.

Il 12 giugno 1979 si è svolto un incontro a Lussemburgo fra il Ministro portoghese degli Affari Esteri ed i Ministri dei nove Stati membri per uno scambio di vedute sui progressi dei negoziati di adesione,

nonchè sulle richieste presentate dal Portogallo nel quadro dell'accordo CEE-Portogallo circa la ristrutturazione del settore automobilistico.

Il 27 settembre la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione che istituisce un aiuto speciale della Comunità a favore delle piccole e medie imprese industriali del Portogallo. Tale proposta intende stimolare gli investimenti in Portogallo ed intensificare la formazione professionale del personale di tali imprese.

Il 19 ottobre alla V sessione supplenti sono stati esaminati i capitoli negoziali relativi alle relazioni esterne, CECA, fiscalità, movimento di capitali, trasporti e politica regionale.

Il 7 dicembre ha avuto luogo la 6ª riunione supplenti nel corso della quale sono stati ulteriormente esaminati i capitoli negoziali relativi all'unione doganale, alle relazioni esterne, alla CECA, fiscalità e politica regionale.

Parallelamente erano continuati i negoziati per la proroga di alcuni settori dell'Accordo CEE-Portogallo in particolare prodotti agricoli ed automobili. Il relativo protocollo complementare è stato firmato il 19 dicembre 1979.

*Spagna.* — Il 5 febbraio si è svolta a Bruxelles la sessione ministeriale di apertura dei negoziati per l'adesione della Spagna al Mercato Comune. Il Ministro degli Esteri francese, nella sua qualità di Presidente di turno della Comunità, ha dichiarato che il negoziato di adesione si sarebbe svolto in due fasi, una prima fase detta « veduta d'insieme » che avrebbe avuto per obiettivo l'individuazione dei problemi ed una seconda fase in cui si sarebbe passati al negoziato di fondo settore per settore. Dopo la sessione ministeriale di apertura i Nove hanno proceduto ad una « riflessione d'insieme » sui vari capitoli negoziali allo scopo di meglio preparare e coordinare la loro posizione al tavolo del negoziato. Questa fase di riflessione interna dei Nove è durata da marzo a luglio. Il 15 giugno 1979 si è svolta a Bruxelles la prima sessione dei negoziati di adesione con la Spagna a livello dei supplenti. La riunione, dedicata all'organizzazione dei negoziati, ha consentito di pervenire ad un accordo sulle procedure da seguire, sulla periodicità delle riunioni a livello ministeriale od a livello di supplenti. La conferenza ha inoltre preso atto dell'inizio dell'esame del diritto comunitario derivato. È stato anche deciso che la prima fase del negoziato avrebbe avuto inizio il 18 settembre con la seconda sessione ministeriale che è stata dedicata ad un primo esame del capitolo dell'unione doganale e della libera circolazione dei prodotti industriali diversi da quelli CECA.

Il 26 ottobre si riuniva la seconda sessione a livello supplenti per esaminare i capitoli negoziali relativi alla Fiscalità, la CECA, le relazioni esterne.

La terza sessione a livello supplenti si è tenuta il 3 dicembre. In quella sede da parte spagnola sono state effettuate due dichiarazioni, una concernente il problema delle « zone franche » e l'altra riguardante il capitolo negoziale « fiscalità », come prima reazione alla posizione presentate dalla CEE nella precedente sessione.



Da parte comunitaria sono state fatte dichiarazioni in merito ai capitoli « CECA » e « Relazioni esterne ».

Il 18 dicembre si riuniva la terza sessione ministeriale per esaminare il capitolo negoziale relativo al movimento dei capitali. In tale occasione da parte della Comunità è stata fatta una valutazione del lavoro svolto. In particolare per il settore dell'unione doganale sono state accertate divergenze sulla durata delle misure transitorie eventualmente necessarie sulle quali la Comunità potrà prendere posizione solo in una fase più avanzata dei negoziati. Sul problema della fiscalità è stata sottolineata, da parte della Comunità, la necessità che la Spagna introduca l'imposta sul valore aggiunto al più tardi alla data dell'adesione.

Da parte della Comunità è stata inoltre data assicurazione che si cercherà di raggiungere l'obiettivo di concludere il più rapidamente possibile la prima fase negoziale anche se deve ancora cominciare la trattazione del capitolo forse più complesso delle realizzazioni comunitarie e cioè quello dell'agricoltura.

*Maghreb.* — Nel corso del 1979 le relazioni fra la Comunità e i tre Paesi del Maghreb (Algeria, Marocco e Tunisia) hanno fatto registrare importanti sviluppi positivi sulla base dei rispettivi accordi di cooperazione che, essendo state completate le procedure di ratifica, hanno potuto essere messi in opera anche per la parte concernente la cooperazione finanziaria.

Dopo il Consiglio di Cooperazione CEE-Tunisia tenutosi alla fine del 1978, nel 1979 si è riunito anche il Consiglio di Cooperazione con il Marocco (la delegazione marocchina era presieduta dal Ministro degli esteri M'Hamed Boucetta, quella comunitaria dal Presidente del Consiglio in esercizio Ministro François-Poncet).

In occasione di questa prima sessione si è proceduto ad un esame dei risultati dell'applicazione dell'accordo, sia nel settore degli scambi commerciali sia in quello della cooperazione tecnica e finanziaria. Sono state inoltre prese importanti decisioni per la messa in opera della cooperazione economica e si è proceduto ad uno scambio di vedute sull'attuazione delle disposizioni dell'Accordo concernenti la manodopera. Infine il Consiglio di Cooperazione ha esaminato le preoccupazioni espresse dal Marocco relative alle ripercussioni dell'ampliamento della Comunità (tema questo che ha costituito uno dei principali elementi che hanno caratterizzato le relazioni della Comunità con i Paesi del Maghreb nel corso del 1979).

Nel quadro della gestione degli accordi di cooperazione con i Paesi del Maghreb sono stati adottati dal Consiglio numerosi regolamenti di applicazione e diversi accordi sotto forma di scambio di lettere concernenti le concessioni per i prodotti agricoli. Per la parte sicurezza sociale, sono proseguiti attivamente in ambito comunitario i lavori per la messa in opera delle disposizioni previste dall'accordo.

Il Consiglio ha inoltre definito le direttive di negoziato per la conclusione di un accordo con il Marocco, sulla base dell'articolo 55 dell'Accordo CEE-Marocco, che prevede appunto la possibilità di riesaminare

le disposizioni dell'Accordo (tali direttive concernono in particolare le concessioni per i concentrati di pomodoro, le sardine e il trasporto dei vini di qualità). I negoziati non sono ancora iniziati.

Il 1979 è stato un anno importante e ricco di risultati nel settore della cooperazione finanziaria fra la Comunità e i Paesi del Maghreb. Sono stati forniti all'Algeria, al Marocco e alla Tunisia aiuti non rimborsabili e/o prestiti speciali per finanziare diversi settori, in particolare: azioni di cooperazione commerciale; un'azione di cooperazione scientifica in favore del Centro nazionale universitario di documentazione scientifica e tecnica di Tunisi; un'azione pluriennale di formazione; aiuti all'industria e alla promozione industriale; assistenza tecnica ai centri di promozione delle esportazioni. Inoltre la Banca Europea degli Investimenti ha accordato ai Paesi del Maghreb prestiti, con bonifico del 2 per cento, in alcuni casi accompagnati da prestiti a condizioni speciali a carico del bilancio comunitario. In totale, fra prestiti speciali, agevolati e ordinari, la BEI è intervenuta nel Maghreb per 64 milioni di UCE. Un'importanza particolare ha avuto il finanziamento per il porto di Jorf Lasfar nel Marocco.

Nell'insieme si può rilevare che sono stati maggiormente favoriti nell'attuazione della cooperazione finanziaria le infrastrutture economiche e sociali, l'industrializzazione e il turismo, mentre di modesta entità sono stati gli interventi nel settore agricolo.

*Maschrak.* — Le relazioni della Comunità con l'Egitto, la Giordania, la Siria e il Libano hanno risentito su un piano più generale della situazione venutasi a creare all'interno della Lega Araba. Tuttavia le visite compiute in questi Paesi dal Commissario Cheysson e dal Presidente Jenkins hanno consentito di porre le basi per il rilancio di un dialogo costruttivo nell'ambito dei rispettivi accordi di cooperazione. Anche a seguito dei contatti avuti dai rappresentanti della Commissione sono attualmente in fase di preparazione le riunioni dei Consigli di Cooperazione a livello ministeriale con tali Paesi.

Importanti risultati si sono avuti nella messa in opera dei Protocolli finanziari. Sono stati infatti approvati diversi progetti di finanziamento per azioni di promozione commerciale e per altri interventi realizzati attraverso aiuti non rimborsabili e prestiti speciali. In particolare va menzionati un credito per le piccole aziende agricole in Giordania, un programma in favore del distretto di Hamoul in Egitto destinato al miglioramento delle installazioni di stoccaggio concernenti la produzione agricola, un programma di assistenza agli istituti intermedi di tecnologia in Siria e alla « Société Royale Scientifique » in Giordania.

Anche la BEI è intervenuta attivamente in questi Paesi con prestiti bonificati del 2 per cento accompagnati in alcuni casi da prestiti a condizioni speciali a carico del bilancio comunitario. Tali finanziamenti sono stati diretti in particolare alla realizzazione dei seguenti progetti: un collegamento stradale in Siria tra Aleppo e Tall Kojac; una centrale termica in Egitto, nonché una serie di lavori per l'allargamento del Canale di Suez; alcuni progetti industriali e turistici di piccole e medie dimensioni; un'azione a favore dello sviluppo di attività artigianali in Giorda-

nia. Globalmente la Commissione è intervenuta, tra sovvenzioni e prestiti speciali, nei Paesi del Maschrak con finanziamenti di circa 15 milioni di UCE. La BEI, attraverso prestiti agevolati, prestiti ordinari e prestiti speciali, con finanziamenti di circa 112 milioni di UCE.

*Malta.* — Nel corso del 1979 l'azione della Comunità nei confronti di Malta è stata soprattutto diretta ad un miglioramento delle relazioni che avevano incontrato un certo numero di difficoltà nel 1978, soprattutto a causa dei problemi in materia di tessili. In questa ottica il Consiglio, sollecitato in particolare dall'azione della delegazione italiana, ha definito all'inizio del 1979 taluni orientamenti per realizzare alcune azioni in favore di Malta in diversi settori.

È stato così possibile offrire a Malta un importante aiuto per combattere la peste suina e sono state vendute a Malta rilevanti quantità di carne bovina e suina a condizioni vantaggiose. Inoltre nel quadro del programma di aiuto alimentare Malta è stata per la prima volta inclusa tra i Paesi beneficiari di tale aiuto sotto forma di cereali.

Su un piano più generale la Commissione è stata incaricata di avviare con i maltesi le conversazioni esploratorie sull'insieme dei problemi in sospeso fra la Comunità e Malta.

Per quanto concerne la messa in opera del Protocollo finanziario è stato concesso a Malta un prestito di 8 milioni di UC (di cui tre milioni di prestiti BEI con bonifico del 2 per cento e 5 milioni di prestiti a condizioni speciali sul bilancio comunitario). Tale prestito è stato concesso per contribuire al finanziamento di un progetto di sviluppo del porto di La Valletta.

Da ricordare inoltre che nel 1979 è stato firmato un accordo tra la Comunità e Malta in materia di tessili.

Sono attualmente all'esame delle competenti istanze comunitarie tutta una serie di altri progetti che interessano Malta; per i primi mesi del 1980 è prevista in effetti l'approvazione di una serie di azioni di assistenza tecnica (per un totale di una decina di progetti) con la partecipazione della Comunità per un importo di circa 4-5 milioni di UCE.

Intanto la Commissione sta proseguendo le sue conversazioni con i maltesi, da cui dovrebbero scaturire delle proposte formali al Consiglio per il passaggio alla seconda tappa dell'Associazione con Malta (la prima tappa venendo, come noto, a scadenza alla fine del 1980). In tale contesto la delegazione italiana si è adoperata e continuerà a adoperarsi nel senso di favorire uno sviluppo delle relazioni fra la Comunità e Malta su basi più solide, che tengano conto dell'importanza politica che il mantenimento di ottimi rapporti con tale Paese ha per la Comunità e per l'Europa in generale.

#### CEE-JUGOSLAVIA

1. — Il 6 febbraio 1975 il Consiglio ha approvato il mandato negoziale per la conclusione di un accordo di cooperazione con la Jugoslavia.

I punti essenziali del mandato possono essere così sintetizzati:

*Prodotti industriali.*

Concessione immediata da parte della CEE della franchigia, salvo per alcuni prodotti sensibili per i quali sono previste per il momento restrizioni quantitative. Nessuna concessione corrispondente è prevista da parte jugoslava, salvo per i prodotti rientranti nella « lista di Osimo ».

L'elenco dei prodotti sensibili, che comprendeva originariamente 60 voci invece delle venti che la Jugoslavia si è dichiarata disposta ad accettare, è stato successivamente ridotto.

*Prodotti agricoli.*

Sono previste riduzioni dei dazi e dei prelievi a favore di taluni prodotti agricoli jugoslavi, principalmente carne bovina, giovani bovini, vino e visciole.

*Settore sociale.*

Sono previsti benefici per i lavoratori jugoslavi analoghi a quelli previsti dagli accordi con i Paesi del Maghreb (non discriminazione in materia di condizioni di lavoro e di remunerazione, nonché facilitazioni in materia di assegni familiari e trasferibilità delle pensoni). Sono altresì previste concessioni da parte jugoslava a favore dei lavoratori comunitari.

*Cooperazione economica.*

Essa riguarda i settori industriale, energetico, scientifico, agricolo, turistico, dei trasporti e della pesca.

*Cooperazione finanziaria.*

È prevista la concessione alla Jugoslavia di 200 Muce sulle risorse della BEI a condizioni speciali.

*Accordo di Osimo.*

Sono previste disposizioni che permetteranno di promuovere gli obiettivi dell'Accordo di Osimo, sia per la parte commerciale che per quella di cooperazione.

In particolare, per la parte commerciale, il mandato prevede una lista di 16 prodotti industriali (figuranti tra quelli sensibili), per i quali il ristabilimento dei dazi comunitari previsto in caso di superamento dei relativi massimali, non verrà applicato, purchè tali prodotti vengano fabbricati nella zona franca. Analogamente Belgrado dovrebbe concedere il libero accesso sul mercato jugoslavo ai prodotti fabbricati in tale zona.

Per l'aspetto relativo alla cooperazione, verrebbe inserita nell'accordo una clausola secondo la quale le parti accorderebbero una priorità alle iniziative previste dagli accordi di Osimo, in particolare nel campo della cooperazione finanziaria.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. — Le reazioni jugoslave, emerse nel corso della sessione negoziale del 2-3 luglio 1979 sono state di insoddisfazione per le proposte della Commissione che Belgrado considera molto inferiori alle proprie aspettative.

In particolare:

*Settore commerciale.*

Per quanto concerne i prodotti sensibili, gli jugoslavi hanno sottolineato che la lista è eccessivamente lunga. Essi considerano in particolare inaccettabile che siano inseriti nella lista prodotti che non esportano verso la Comunità o per i quali la Comunità esporta più di quanto importi o che derivano specificamente da cooperazione industriale fra le due parti. Inaccettabile inoltre ritengono la clausola prezzi e la clausola di salvaguardia che considerano eccessivamente rigida.

*Settore della cooperazione.*

Nell'insieme gli jugoslavi non sembrano avere grosse difficoltà ad accettare l'impostazione comunitaria. Tuttavia giudicano l'ammontare complessivo della cooperazione finanziaria insufficiente, rispetto all'ampia cooperazione economica prevista dall'Accordo.

3. — A seguito dei contatti avuti con gli jugoslavi nel corso di due missioni effettuate a Belgrado in luglio ed in ottobre, la Commissione ha quindi presentato taluni orientamenti per un miglioramento del mandato negoziale.

I principali elementi delle nuove proposte della Commissione sono i seguenti:

una riduzione della lista dei prodotti sensibili; la eliminazione della clausola prezzi e l'introduzione di una clausola industrializzazione a favore della Jugoslavia; mentre la clausola di salvaguardia rimarrebbe immutata rispetto al mandato originario, con la sola introduzione delle consultazioni per i casi non urgenti.

4. — Le proposte di miglioramento del mandato sono tuttora all'esame degli Stati membri. L'auspicio è che la questione possa essere rapidamente definita per consentire la conclusione dell'accordo nei primi mesi del 1980.

#### CEE-CIPRO

Durante il 1979 le relazioni tra la Comunità e Cipro sono state regolate dal Protocollo Speciale firmato nel giugno 1978 per tenere conto della particolare situazione dell'Isola, che non ha consentito di passare alla seconda fase dell'Accordo di Associazione, prevista per il 1° gennaio 1978 e rinviata al 1° gennaio 1980.

In base a tale protocollo speciale è stato eccezionalmente concesso a Cipro per il 1979 un regime più favorevole di quello previsto dall'ap-

proccio globale mediterraneo, per quanto concerne le riduzioni tariffarie ed i calendari, per cinque prodotti agricoli: patate di primizia, uva da tavola, carote, melanzane e peperoni.

La concessione per le patate di primizia era stata subordinata, a nostra richiesta, all'adozione da parte della Comunità di una regolamentazione comune di mercato per le patate. Non è stato però possibile raggiungere al riguardo un accordo tra i Nove; ciò nonostante, pur di venire incontro alle esigenze di Nicosia, da parte italiana — come del resto si era già verificato nel 1978 — è stato accettato di accordare comunque la concessione per le patate, in considerazione della importanza che l'esportazione di tale prodotto riveste per l'economia cipriota.

Peraltro anche la nuova decorrenza del 1° gennaio 1980, per il passaggio alla seconda fase, è slittata. La Commissione, infatti, non ritenendo che a Cipro sussistano le condizioni politiche indispensabili ad assicurare che entrambe le comunità dell'Isola possano beneficiare in eguale misura dei vantaggi dell'associazione (è questo, infatti, il principio cui si ispira la Comunità), aveva proposto un'ulteriore proroga della prima fase per un periodo di tre anni. Una tale impostazione restrittiva non è stata però condivisa dagli Stati membri i quali, in sede di cooperazione politica, hanno convenuto di tenere una linea più aperta: nel senso di confermare la volontà della CEE di passare non appena possibile alla seconda fase, nonchè la sua disponibilità ad avviare subito contatti esplorativi volti a preparare il relativo negoziato (attraverso l'esame dei problemi e delle implicazioni poste dalla seconda fase). È stato così deciso un ulteriore rinvio della prima fase a tutto il 1980 e a evitare, quindi, un « vuoto giuridico » è stato ricondotto per il 1980 il regime speciale per i cinque prodotti agricoli previsto per il 1979 dal summenzionato Protocollo Speciale.

## RELAZIONI CEE-TURCHIA

1. — Le relazioni CEE-Turchia sono state caratterizzate nel 1979 da due aspetti: il rilancio dell'Associazione e le preoccupazioni turche per l'adesione della Grecia alla Comunità.

### *Rilancio dell'Associazione CEE-Turchia.*

La posizione comunitaria al riguardo è stata definita dal Consiglio Esteri CEE l'8 maggio 1979 relativamente ai settori principali: sociale, agricolo e finanziario.

Per il settore sociale, è previsto un congelamento fino a tutto il 1983 dell'attuale regime sulla libera circolazione dei lavoratori turchi: solo a partire da quel momento potranno essere negoziati miglioramenti del regime che portino ad una libera circolazione totale (trattasi di un problema di preminente interesse della Germania).

Per il settore agricolo, sono state stabilite le modalità ed i temi di un completo disarmo tariffario in favore dei prodotti agricoli turchi (anche in questo caso il disarmo avrà inizio dal 1983). Su nostra richiesta, è stata inoltre prevista l'adozione di misure interne volte a com-

pensare eventuali effetti negativi delle concessioni alla Turchia sull'agricoltura italiana.

Per quanto riguarda il settore finanziario, è prevista la concessione alla Turchia di 75 milioni di unità di conto a titolo di doni per due anni; la Comunità è inoltre pronta a negoziare nel prossimo autunno un nuovo Protocollo finanziario per un ammontare in principio superiore a quello del Protocollo precedente.

*Preoccupazioni turche per l'adesione della Grecia.*

I turchi chiedono l'adozione da parte della Comunità di misure adeguate volte ad impedire effetti pregiudizievoli dell'adesione greca sugli sviluppi dell'Associazione. Essi chiedono in particolare una garanzia (sotto forma di impegno giuridico) che la Grecia non potrà fare uso del diritto di veto nel caso di una domanda di adesione della Turchia, e che tutte le decisioni comunitarie relative all'Associazione vengano prese a maggioranza (anzichè all'unanimità).

Quanto sopra, secondo Ankara, dovrebbe formare oggetto di un apposito Protocollo facente parte integrante del Trattato di adesione della Grecia.

2. — Per quanto concerne il rilancio delle relazioni, i turchi hanno fatto presente di considerare insoddisfacente la posizione della Comunità, in particolare per quanto riguarda i settori agricolo, sociale e quello finanziario.

Nel settembre 1979 il Presidente del Consiglio CEE ed il Vice Presidente della Commissione Haferkamp hanno effettuato una visita ad Ankara allo scopo di riaffermare la volontà politica delle parti di rilanciare l'associazione nonchè per chiarire con la controparte i vari punti sui quali i turchi si ritengono insoddisfatti.

Durante i colloqui le autorità di Ankara hanno fatto presente l'auspicio che la Comunità faccia ulteriore concessioni, illustrando le loro richieste più urgenti, e sottolineando la necessità di un maggiore sostegno per la loro economia da parte della CEE.

La delegazione comunitaria, da parte sua, ha attirato l'attenzione sull'ampia portata delle misure già prese dalla CEE e dagli Stati membri nel quadro della iniziativa dell'OCSE a favore della Turchia, sottolineando che il contributo comunitario già raggiunge il 50 per cento dell'assistenza totale fornita dall'Occidente al Governo di Ankara.

È stato altresì rassicurato il Governo turco in relazione alle sue preoccupazioni per l'adesione della Grecia, facendo presente la possibilità da parte comunitaria che venga effettuata una dichiarazione in cui si sottolinea che la Grecia, una volta entrata nella CEE, ne riprenderà l'«acquis comunitario» di cui fa parte integrante anche l'accordo di Associazione CEE-Turchia tra i cui obiettivi figura, appunto, la possibilità di un'adesione turca alla CEE.

3. — Il Consiglio Esteri del 30 ottobre 1979, ha convenuto sulla necessità che — in attesa di definire le iniziative per il rilancio dell'associazione — la Comunità faccia un gesto di buona volontà verso il nuovo

Governo turco — emerso dalle recenti elezioni — nel senso proposto dalla Commissione, e cioè attraverso l'utilizzazione anticipata di una parte (sino ad massimo di 25 MUCE) del fondo di 75 MUCE che la CEE intenderebbe dedicare ad azioni di cooperazione in Turchia.

Il gruppo *ad hoc* è stato quindi incaricato di approfondire l'esame della proposta, soprattutto per l'individuazione degli strumenti tecnici per una sua eventuale realizzazione.



CAPITOLO X

**RELAZIONI CEE - COMECON - PAESI A COMMERCIO DI  
STATO - CINA - ACP - IRAN - ASEAN - AMERICA LATINA -  
INDIA - BANGLADESH - PAKISTAN - SRI-LANKA - EFTA -  
RAPPRESENTANZE ESTERNE COMMISSIONE**

PAGINA BIANCA

## CEE-COMECON

Il dialogo instauratosi fin dal 1974 tra la Comunità e il COMECON, mirante alla conclusione di un accordo tra le due Organizzazioni è proseguito nell'anno appena trascorso. Non sono stati fatti progressi concreti ma le parti interessate hanno mostrato una comune volontà di non interrompere i contatti.

Il principale punto di divergenza nel negoziato concerne la estensione o meno dell'accordo al settore commerciale. Il COMECON (soprattutto l'Unione Sovietica) insiste perchè tale settore venga incluso nell'accordo. La CEE ritiene invece che esso debba rimanerne fuori, per non pregiudicare l'autonomia negoziale in materia commerciale dei Paesi membri del COMECON, non avendo quest'ultimo, a differenza della CEE, una competenza al riguardo.

Nel 1979 vi sono state due riunioni ad alto livello (luglio e novembre) tra il Vice Presidente della Commissione Haferkamp e il Segretario esecutivo del COMECON Faddeev.

Durante la seconda riunione svoltasi a Mosca dal 26 al 28 novembre i Nove, per cercare di superare la situazione di stallo, hanno avanzato nuove proposte che prevedono un accordo che abbia come controparti da un lato la CEE e dall'altra il COMECON e i suoi Paesi membri. Le principali clausole prevedono:

decisione di sviluppare i rapporti nel campo delle previsioni economiche, delle statistiche commerciali, dell'ambiente e della standardizzazione;

impegno alla promozione di scambi: in questo quadro sono esplicitamente previsti accordi commerciali tra la CEE e i singoli paesi del COMECON con il trattamento della Nazione più favorita.

Il COMECON ha accolto con atteggiamento riservato tali proposte mantenendo ferma la posizione iniziale. Non è stato nemmeno possibile concordare come e secondo quali tempi far proseguire i negoziati.

L'Associazione dei Paesi Socialisti ha suggerito una riunione di esperti a Mosca per approfondire le varie questioni. La Commissione CEE, da parte sua, preferirebbe la creazione di un « gruppo di redazione » puramente tecnico a Ginevra, il quale dovrebbe avere il compito di iniziare la stesura di un progetto di accordo concentrandosi su tutti i punti di carattere generale sui quali vi è possibilità di consenso, e rinviando al livello politico la soluzione dei problemi controversi.

Sarà probabilmente possibile giungere a qualche decisione concreta circa gli sviluppi e la forma dei contatti solo dopo la riunione del Comitato Esecutivo del COMECON che avrà luogo alla metà di gennaio del 1980.

#### CEE-PAESI DELL'EST EUROPEO

Nel 1979 la Polonia e la Bulgaria hanno sottoscritto con la Comunità accordi bilaterali di autolimitazione per il settore tessile.

La Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Romania e la Cecoslovacchia hanno inoltre firmato accordi di autolimitazione per i prodotti siderurgici.

La Romania, unico Paese dell'Est a beneficiare del sistema delle preferenze generalizzate, nel 1978 ha proposto alla Comunità la conclusione di un accordo settoriale per il commercio dei prodotti industriali. Ha inoltre proposto la creazione di una commissione mista.

I negoziati relativi a tali due proposte non hanno fatto sostanziali progressi nel 1979 perchè i romeni hanno auspicato concessioni alle quali non è stato possibile venire incontro. È stato quindi deciso di sondare le disponibilità romene dopo il congresso del loro partito comunista (19-26 novembre), in vista di una eventuale ripresa del dialogo nel 1980.

La Bulgaria ha reiterato la sua richiesta di poter essere ammessa a beneficiare del sistema delle preferenze generalizzate.

Il problema ha fatto oggetto di nuovo esame in sede comunitaria.

Il 24 luglio 1979 il Consiglio degli esteri ha deciso, come soluzione di compromesso, che esaminerà « con spirito aperto » il problema dell'inserimento della Bulgaria nel sistema delle preferenze generalizzate in occasione della revisione del sistema per il decennio 1981-31 dicembre 1990.

#### CEE-CINA

Il 18 luglio 1979 la Comunità e la Repubblica popolare cinese hanno siglato un accordo quinquennale per i prodotti tessili che costituisce una importante e concreta applicazione dell'accordo commerciale quadro CEE-Cina, firmato nell'aprile dell'anno precedente.

Vari elementi distinguono questo accordo sui tessili da quelli stipulati dalla Comunità nell'ambito degli accordi multifibre (AMF). Esso infatti contiene un sistema di controllo delle esportazioni cinesi particolarmente accurato, Pechino, inoltre, si è impegnata ad aumentare le possibilità di esportazione in Cina dell'industria tessile comunitaria; a cercare di garantire alla Comunità il rifornimento di certe materie prime (ad esempio seta); ad adoperarsi per ridurre lo squilibrio della bilancia commerciale tessile sfavorevole alla Comunità.

Dal punto di vista quantitativo, merita rilevare che la Comunità ha fatto concessioni — specialmente per quel che riguarda i tessuti di cotone — notevolmente inferiori alle richieste cinesi.

Subito dopo la conclusione dell'accordo tessile ha avuto luogo, sempre a Pechino, la prima riunione della Commissione mista istituita dall'accordo commerciale quadro, che è servita per fare il punto sull'andamento degli scambi fra le due parti.

I cinesi in tale occasione hanno soprattutto insistito per una maggiore apertura del mercato comunitario ai loro prodotti.

Da parte comunitaria è stata annunciata l'intenzione di inserire, a partire dal 1980 (con delle restrizioni per certi prodotti sensibili) la Repubblica popolare cinese nel sistema delle preferenze generalizzate (SPG).

Non è prevista, nel prossimo futuro, la negoziazione da parte della CEE di altri accordi settoriali con la Repubblica popolare cinese.

#### CEE-ACP

1. — Il 1979 è stato un anno molto importante nel campo della cooperazione CEE-ACP. Dopo un lungo e laborioso negoziato il 31 ottobre 1979 è stata firmata a Lomé la seconda convenzione tra la Comunità ed i 58 Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Esso avrà, come la precedente, la durata di cinque anni, e dovrà sostituire la Convenzione precedente, che scade a marzo del 1980.

La nuova Convenzione di Lomé non prevede concessioni vantaggiose fatte unilateralmente dalle nazioni progredite alle aree emergenti, ma consiste in un accordo globale che pone sullo stesso piano entrambi i contraenti.

La nuova Convenzione presenta, rispetto alla precedente sensibili miglioramenti: nel campo delle concessioni commerciali l'inclusione di nuovi prodotti agricoli. Sotto riserva di disposizioni particolari, a fronte del trattamento preferenziale o del libero accesso per i loro prodotti gli Stati ACP si impegnano a garantire alla CEE la clausola della nazione più favorita e la non discriminazione tra gli Stati membri. Nel settore finanziario e tecnico, va rilevato l'aumento del relativo fondo di cooperazione che è stato portato da 3.390 Muce a 5.605 Muce con un incremento di circa il 60 per cento rispetto alla prima convenzione (il contributo italiano è dell'11,5 per cento); tale somma è così ripartita: 2.928 Muce sotto forma di sovvenzioni, 504 Muce sotto forma di prestiti speciali, 280 Muce sotto forma di capitali di rischio, 550 Muce a copertura del sistema di stabilizzazione delle esportazioni (Stabex) e 280 Muce sotto forma di sistema speciale di finanziamento per i prodotti minerari. I rimanenti 685 Muce saranno forniti dalla BEI sotto forma di prestiti con beneficio di interessi.

I termini e le condizioni dell'aiuto comunitario sono assai favorevoli, la percentuale delle sovvenzioni resta infatti largamente preponderante, i termini dei prestiti speciali sono standardizzati alle condizioni più favorevoli (40 anni, 10 di grazia, al tasso dell'1 per cento); ciò costituisce un enorme vantaggio rispetto alla Convenzione di Yaoundé nella quale questi termini costituivano dei massimi ai quali ben difficilmente

si poteva arrivare. I prestiti della BEI, infine, saranno combinati, a parte rare eccezioni, con bonifici di interessi da sopportare da parte dell'utilizzato al 3 per cento. Sono infine previsti 85 Muce per i Paesi e Territori d'oltremare (PTOM) ai quali la Banca potrà concedere prestiti sino a 15 Muce.

2. — È stato inoltre migliorato il meccanismo di stabilizzazione dei proventi delle esportazioni dei prodotti da base (Stabex) il sistema cioè che mira a garantire la stabilizzazione dei proventi degli Stati ACP derivanti dalle esportazioni verso la Comunità di taluni prodotti da cui le loro economie dipendono. I prodotti interessati dal sistema sono 44. I proventi di cui trattasi devono costituire almeno il 6,5 per cento dei proventi totali dell'esportazione di merci dello Stato interessato; tale percentuale scende al 5 per cento per il sisal, ed al 2,5 per cento per gli Stati ACP meno sviluppati, insulari o privi di sbocco al mare.

3. — È stato inoltre introdotto un sistema parallelo allo Stabex per i minerali. Esso ha lo scopo di incoraggiare gli investimenti nel settore minerario, al fine di venire incontro agli Stati ACP le cui produzioni sono in difficoltà per il verificarsi di circostanze temporanee ed eccezionali che rischiano di compromettere seriamente la redditività di una produzione, nonché allo scopo di sviluppare il potenziale minerario ed energetico del Paese.

Il meccanismo riguarda i minerali che rappresentano almeno il 15 per cento (per i Paesi meno sviluppati il 10 per cento) delle esportazioni del Paese. Si tratta del rame, fosfati, manganese, bauxite, alluminio e stagno.

L'intervento ha luogo mediante la concessione di finanziamenti comunitari e cofinanziamenti, per aiuti a progetti e programmi, intesi a riportare la normalità delle esportazioni ed a sviluppare nuove prospettive per l'ampliamento del potenziale minerario ed energetico degli ACP.

Sono stati infine aperti nuovi campi di cooperazione come quello della pesca, degli investimenti e quello sociale.

#### CEE-IRAN

Dopo un lungo periodo di stallo nelle relazioni tra la Comunità e l'Iran l'accordo del 1963 è stato rinnovato sino al 1973 data alla quale gli iraniani si sono opposti ad ulteriori rinnovi ritenendone il contenuto non più soddisfacente e chiedendo la stipulazione di un nuovo accordo a carattere preferenziale.

Nell'agosto del 1979, il Ministro iraniano dell'economia e delle finanze Ardalan si è incontrato a Bruxelles con il commissario Davignon e, esprimendo il desiderio del Governo provvisorio dell'Iran di riprendere le relazioni con la Comunità e di svilupparle, ha indicato che la cooperazione avrebbe dovuto concentrarsi nei settori economico, energetico, tecnico ed industriale, ed ha ribadito la necessità di accordare

particolari vantaggi a favore dei prodotti delle *jont-ventures* che verrebbero create in Iran, nonchè ad altri prodotti di esportazione particolarmente importanti per l'economia iraniana.

Circa la proposta di Ardalan va rilevato quanto segue:

— *settore energetico*: il petrolio è ovviamente al centro delle relazioni economica tra l'Iran ed i Nove, ma con obiettivi diversi (se non divergenti): mentre da parte nostra infatti è per una garanzia di approvvigionamento del grezzo; gli iraniani puntano ad un raffinamento *in loco* del petrolio ed all'esportazione verso il mercato comunitario dei prodotti petroliferi raffinati, nonchè di alcuni prodotti chimici (si tratta di prodotti per noi sensibili);

— *settore agricolo*: gli scambi CEE-Iran non sono molto importanti in tale settore; potrebbe però essere contemplata una assistenza tecnica;

— *settore industriale*: a parte la petrolchimica (vedi sopra), il principale problema da risolvere è quello dei tessili, dato che a partire dal 1980 la CEE riserverà la franchigia (sulla base delle preferenze generalizzate) ai Paesi che avranno concluso con la Comunità accordi quantitativi, nel contesto dell'accordo « multifibre ». Ora l'Iran è uno dei Paesi fornitori che non hanno negoziato un tale accordo con la CEE; non è escluso peraltro un accordo settoriale tessile, prima della eventuale negoziazione di un accordo generale di cooperazione.

Alla visita a Bruxelles del ministro Ardalan ha fatto seguito nell'ottobre 1979 una missione di esperti della Commissione in Iran che ha avuto una serie di contatti a livello tecnico, allo scopo di valutare la possibilità e l'opportunità di avviare il negoziato per la conclusione di un nuovo accordo.

Nel corso di tale missione da parte iraniana è stato affermato che la nuova politica economica di Teheran sarà imperniata sulle effettive necessità del Paese; verrà quindi data priorità alla esportazione.

Per quanto concerne più particolarmente le future relazioni con la CEE, dai contatti di Teheran è emerso quanto segue:

— gli iraniani hanno ribadito la loro richiesta di accordo preferenziale;

— per il settore commerciale l'Iran ha fatto presente che al momento attuale esso può esportare, oltre al petrolio, solo taluni prodotti tradizionali (in primo luogo tappeti) per i quali richiede concessioni doganali (per altri prodotti le quantità disponibili per le esportazioni sarebbero piuttosto limitate e non costituirebbero un problema per la CEE);

— gli iraniani hanno auspicato una stretta collaborazione nel settore del trasferimento delle tecnologie; (la delegazione comunitaria ha, da parte sua, sottolineato la necessità di adeguate garanzie per quanto riguarda la sicurezza degli investimenti);

— nel settore petrolifero la Comunità ha riaffermato la richiesta della concessione dell'accesso non discriminatorio alle risorse energe-

tiche, da parte iraniana è stato comunicato che la produzione non supererà in futuro i 4 milioni di barili al giorno, di cui 1 milione per il consumo interno (suscettibile tuttavia di aumento) ed il resto per la esportazione.

#### RELAZIONI CEE-ASEAN

La Comunità e i Paesi membri dell'ASEAN (Associazione dei Paesi del Sud-Est asiatico istituita nel 1967 tra Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailandia e Filippine) come noto in occasione della riunione a livello di Ministri degli esteri che ha avuto luogo tra le due parti a Bruxelles nel novembre del 1978, hanno concordato sull'opportunità di cercare di dare un carattere più formale e stabile alle relazioni reciproche mediante la conclusione di un accordo di cooperazione.

Nel corso del 1979 la Comunità ha pertanto svolto negoziati con i Paesi ASEAN che hanno permesso di concludere un accordo di cooperazione così articolato:

*Natura.* — L'accordo ha un carattere non preferenziale, e non esclude *a priori* alcun settore di cooperazione economica che rientra nelle competenze comunitarie. Resta in vigore per cinque anni e per periodi successivi di due anni, salvo denuncia di una delle parti.

*Cooperazione commerciale.* — È stata prevista la clausola della Nazione più favorita in conformità con le disposizioni GATT, nonché la messa in atto di misure idonee ad incoraggiare lo sviluppo equilibrato degli scambi tra le due parti.

Dovrà essere richiesto il parere delle altre parti qualora vengano prospettate misure che potrebbero avere un effetto negativo sugli scambi.

*Cooperazione economica.* — Le parti hanno deciso di incoraggiare e facilitare più stretti legami economici mediante investimenti reciprocamente vantaggiosi; mediante la promozione della cooperazione industriale e tecnologica tra le rispettive ditte, compreso il settore estrattivo, e mediante cooperazione nei campi della scienza e tecnologia, energia, ambiente, trasporti e comunicazioni, agricoltura, pesca e silvicoltura.

*Cooperazione allo sviluppo.* — La Comunità ha riconosciuto che l'ASEAN è una regione in via di sviluppo e si è impegnata ad ampliare la propria azione per contribuire allo sviluppo della regione.

*Istituzioni.* — È stato creato un Comitato misto di cooperazione per controllare e promuovere le diverse attività proposte dalle parti nell'ambito dell'Accordo.

Nel mese di febbraio ha avuto luogo a Djakarta una conferenza CEE-ASEAN per la cooperazione economica alla quale ha partecipato un largo numero di operatori economici delle due parti.

In tale occasione i Paesi ASEAN sono apparsi essere, agli industriali ed ai banchieri europei, un terreno fertile per iniziative reciproca-



mente proficue. Le parti hanno in concreto esaminato circa 400 progetti di affari, molti dei quali potranno avere con il tempo sviluppi positivi.

#### CEE-AMERICA LATINA

Le relazioni tra la CEE e l'America latina sono attualmente istituzionalizzate in due incontri annuali (a Bruxelles) a livello ambasciatori, sulla base di quanto stabilito dalla « Dichiarazione comune » adottata nel 1971.

Tali riunioni hanno creato un foro utile per consultazioni periodiche, ma non sono state finora in grado di produrre risultati sostanziali.

Durante la prima riunione a livello ambasciatori nel 1979 è stato deciso di studiare il modo di migliorare il dialogo esistente. I contatti avuti hanno permesso di delineare, nel mese di dicembre, la seguente formula: due tipi di incontri annuali tra i rappresentanti dell'America latina e della CEE. Il primo dovrebbe essere simile a quello attualmente esistente (anche se meglio articolato), mentre l'altro vedrebbe impegnata da parte comunitaria solo la Commissione e da parte latino-americana i Paesi interessati direttamente. Le materie evocabili in questo quadro istituzionale saranno definite di volta in volta dai presidenti delle due parti.

Si prevede che sarà possibile giungere ad una soluzione del problema, secondo tali linee direttrici, all'inizio del 1980.

Tre Paesi della regione hanno accordi commerciali con la CEE e precisamente l'Argentina, il Brasile e l'Uruguay. Il Messico ha un accordo di cooperazione commerciale ed economica.

Otto Paesi dell'area fanno parte del gruppo ACP (Guyana, Surinam, Bahamas, Barbados, Grenada, Giamaica, Dominica, Trinidad e Tobago).

I Paesi del Patto andino (Venezuela, Columbia, Bolivia, Perù ed Equador) hanno chiesto di negoziare un accordo di cooperazione con la Comunità. Il relativo progetto sarà presentato dalla Commissione probabilmente all'inizio del 1980.

Il Brasile — da parte sua — ha chiesto di rinegoziare, su nuove basi, il precedente accordo commerciale non preferenziale concluso nel 1974, il quale non ha mai avuto attuazione pratica soddisfacente; anche in questo caso le trattative avranno luogo nel 1980.

#### CEE-INDIA

Il 31 marzo è scaduto l'accordo di cooperazione commerciale tra la Comunità e l'India, in vigore dal 1974.

Le discussioni tra i *partners* comunitari, iniziate nel successivo mese di aprile, per definire il mandato da dare alla Commissione per la negoziazione di un nuovo accordo con Nuova Delhi, di portata più ampia del precedente, sono state sospese. È stato infatti ritenuto che soltanto dopo le elezioni politiche indiane previste per l'inizio del 1980

sarebbe stato possibile sapere se tale Paese era ancora intenzionato a sottoscrivere nuove intese con la CEE.

All'inizio del mese di novembre si è tenuta a New Delhi la VII sessione della Commissione mista CEE-India.

È stato in tale occasione stabilito che a Bruxelles verrà aperto un centro commerciale indiano, la cui inaugurazione è prevista per il mese di febbraio 1980.

Nel mese di novembre la Commissione ha iniziato a negoziare con l'India un Accordo di autolimitazione nel settore della juta in sostituzione di quello che sarebbe venuto a scadenza alla fine dell'anno.

### CEE-BANGLADESH

Alla fine del mese di marzo si è svolta a Bruxelles la terza sessione della Commissione CEE-Bangladesh.

Essa ha preso atto dell'evoluzione incoraggiante delle esportazioni del Bangladesh, nel senso di una maggiore diversificazione, ed ha espresso la propria soddisfazione per il fatto che il programma comunitario di promozione commerciale ha contribuito a questa evoluzione. Sono state ricordate a questo proposito le disposizioni prese per l'apertura, sotto gli auspici della Comunità, di un centro commerciale del Bangladesh a Copenaghen, nonché l'aiuto comunitario per un istituto analogo a Rotterdam.

La Commissione ha proseguito lo studio delle possibilità di cooperazione tra operatori nel settore del cuoio, della pesca e del gas naturale ed ha esaminato il funzionamento degli accordi settoriali sul commercio dei prodotti di juta e tessili.

Nel mese di novembre sono iniziati i negoziati per il rinnovo, per il quinquennio 1980-1984, dell'attuale accordo CEE-Bangladesh per il settore juta. Tali negoziati non sono però ancora terminati perchè sussistono tuttora delle divergenze fra le richieste di Dacca e quello che la Comunità è disposta a concedere.

### CEE-PAKISTAN

Alla fine del mese di gennaio si è svolta a Bruxelles la terza sessione del Comitato misto CEE-Pakistan.

Le due parti hanno esaminato il progredire delle azioni nell'ambito del programma di promozione commerciale della Comunità per lo sviluppo e la diversificazione delle esportazioni pakistane verso la CEE. Esse hanno concordato le linee principali del programma 1979 che prevede il finanziamento della partecipazione del Pakistan ad alcune fiere commerciali europee, missioni commerciali presso la Comunità, invio di esperti tecnici in Pakistan e fornitura di materiale pubblicitario.

Il Comitato misto ha anche discusso delle misure volte ad incentivare la collaborazione tra impresari europei e pakistani, in particolare per quanto riguarda la conciatura, la pesca ed i sub-appalti nel settore

della tecnica e, più in generale, il rafforzamento dello sviluppo industriale del Pakistan.

#### CEE-SRI LANKA

Nel mese di novembre si è riunita a Colombo la Commissione mista CEE-Sri Lanka.

Sono stati trattati principalmente i problemi riguardanti la promozione commerciale e l'assistenza tecnica per l'incremento delle produzioni locali destinate alle esportazioni. Sono state approfondite anche le prospettive per una cooperazione nel settore della pesca (particolarmente tonno).

#### CEE-PAESI EFTA

Nell'arco del 1979 gli accordi con i Paesi EFTA hanno funzionato in maniera soddisfacente. Durante le sessioni dei Comitati misti, che hanno avuto luogo — come di consueto — nei mesi di giugno e di dicembre, non sono emersi problemi di particolare rilievo.

Per quanto concerne i prodotti sensibili, la decisione comunitaria di aumentare anche per il 1980 il *plafond* dei massimali del 5 per cento rispetto ai valori dell'anno precedente è stata accolta con soddisfazione dai Paesi esportatori di tali prodotti, in particolare di carta.

Il Consiglio agricoltura del 10 dicembre ha approvato la procedura di reintroduzione dei dazi per i massimali superati durante l'anno, confermando il meccanismo adottato l'anno precedente. Come è noto, tale procedura rappresenta una soluzione di compromesso tra l'automaticità della formula in vigore fino al 1978 e la troppa elasticità dello schema previsto da alcune delegazioni (verifica dell'effettiva necessità sulla base di dati obiettivi), e prevede che l'opportunità della reintroduzione dei dazi su singoli massimali venga preliminarmente esaminata in apposite consultazioni tra gli Stati membri da tenersi quando i massimali fossero raggiunti alla concorrenza del 75 per cento. Tali consultazioni non avranno carattere vincolante e pertanto, qualora gli Stati interessati intendessero mantenere comunque la richiesta di reintroduzione nel momento del superamento del massimale, questa verrebbe automaticamente applicata secondo le norme previste dalla precedente procedura.

Al fine di venire incontro all'auspicio espresso dai Paesi EFTA di approfondire il contenuto degli accordi già esistenti e di sviluppare una ulteriore cooperazione, il Consiglio esteri del 12 giugno ha approvato un rapporto sulla cooperazione tra la CEE ed i Paesi EFTA che, tra l'altro, prevede un esame delle possibilità di cooperazione in settori quali lo scambio di prodotti agricoli, l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi, le restrizioni alle esportazioni, l'accesso non discriminatorio ai mercati pubblici, gli aiuti di Stato, il marchio comunitario, la politica economica e monetaria, l'ambiente, gli aiuti allo sviluppo e la cooperazione scientifica.

*Rappresentanze esterne della Commissione.*

La Comunità ha deciso da tempo di aprire nuove Rappresentanze esterne della Commissione in Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Siria, Giordania, Libano, Israele.

Tale decisione va vista in relazione alla necessità di seguire da vicino l'applicazione degli accordi di cooperazione tra la CEE e gli Stati in questione.

La Commissione ha inoltre intenzione di aprire una Rappresentanza a Belgrado (in relazione alla prevista conclusione di un accordo di cooperazione con la Jugoslavia) ed a Canberra (in considerazione dell'importanza che dovrebbe assumere l'Australia negli anni '80 come fornitore di materie prime per la Comunità e delle difficoltà che esistono da qualche tempo nelle relazioni con quel Paese).

Si ricorda infine che Rappresentanze esterne della Commissione esistono attualmente a Ginevra, Washington, Parigi (presso l'OCSE), New York, Ottawa, Caracas, Santiago, Tokyo, Bangkok, Vienna, Ankara e Atene, nonchè in quasi tutti gli Stati ACP.

CAPITOLO XI

**PREFERENZE GENERALIZZATE - AIUTI D'URGENZA -  
AIUTI ALIMENTARI**

PAGINA BIANCA

**PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE A FAVORE  
DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO PER L'ANNO 1979**

Tredici provvedimenti, tutti adottati il 29 dicembre 1978, hanno instaurato, per il 1979, il regime delle preferenze tariffarie generalizzate concesse unilateralmente dalla Comunità a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Undici Regolamenti del Consiglio hanno disciplinato la specifica materia in ordine a prodotti diversi da quelli di competenza del Trattato carbo-siderurgico; due Decisioni dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, hanno stabilito il particolare regime per determinati prodotti siderurgici rientranti nel quadro giuridico del Trattato di Parigi. Alcuni aggiustamenti sono stati introdotti ai fini di un migliore funzionamento del sistema; peraltro, è rimasta inalterata, nelle linee essenziali, la struttura del particolare regime che, conformemente all'offerta depositata dalla CEE nel 1969 presso la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), ha avuto completa applicazione a decorrere dal 1° luglio 1971.

Il trattamento è stato sostanzialmente diverso per i prodotti finiti e semifiniti del settore industriale e per i prodotti agricoli trasformati, compresi, rispettivamente, nei Capitoli da 25 a 99 e da 1 a 24 della tariffa doganale comune.

Per i prodotti industriali, diversi dai manufatti di juta e di cocco, è stata concessa l'esenzione daziaria; per determinati manufatti di juta e di cocco il dazio nullo è stato applicato nell'ambito delle misure particolari stabilite con alcuni Paesi esportatori.

Dazi doganali ridotti, in molti casi sino alla totale esenzione, ed elementi fissi di impostazione stabiliti in misura inferiore a quella normale hanno costituito il trattamento preferenziale per una serie di prodotti agricoli trasformati.

Infine, misure particolari hanno avuto per oggetto i tabacchi greggi, le conserve di ananassi, il caffè solubile, il burro di cacao.

1. — *Prodotti « sensibili » del settore industriale diversi dai tessuti.* — Per tali prodotti è stato adottato il sistema dei contingenti tariffari comunitari; i dazi nulli sono stati concessi entro limiti stabiliti, espressi generalmente in Unità di conto europeo (UCE) e in metri cubi per il legno compensato o impiallacciato. Secondo i termini dell'offerta comunitaria e in ragione del miglioramento del regime delle preferenze, i volumi contingentali sono risultati teoricamente dalla somma dell'importo di base e dell'importo supplementare; il primo ha rappresentato il valore c.i.f. delle importazioni nella Comunità verificatesi nel 1974 in provenienza dai Paesi e Territori beneficiari, con esclusione di quelli che già fruivano di altri regimi preferenziali; il secondo è stato calcolato sulla base del 5 per cento del valore c.i.f. delle importazioni effettuate nel 1976 in provenienza da Paesi diversi dai beneficiari nonché da quelli che già fruivano gli altri regimi preferenziali. Peraltro, la difficile situazione economica della Comunità ha determinato l'esigenza di contenere gli aumenti risultanti dalla somma dei predetti importi

e di mantenere lo *statu quo* per diversi prodotti di particolare sensibilità.

L'introduzione nel sistema preferenziale generalizzato dell'Unità di conto europea (UCE), in sostituzione dell'Unità di conto (parità del Fondo monetario internazionale), ha comportato i problemi derivanti dalla conversione nelle valute nazionali dei limiti contingentali. È stata adottata una soluzione pragmatica in base alla quale l'aumento delle potenziali importazioni preferenziali per gli Stati membri a moneta debole (Italia, Regno Unito, Irlanda) è stato stabilito con gradualità, con tassi particolari di conversione che tengono conto di percentuali prestabilite di aumento, scaglionate in diversi esercizi preferenziali, della differenza fra l'antica unità di conto e l'unità di conto europea; gli Stati membri a moneta forte (Germania Federale, Benelux, Danimarca) hanno assunto l'impegno di non ridurre le possibilità di importazione già acquisite nel quadro dello schema del 1978. Tale formula ha comportato particolari modalità di applicazione intese ad evitare che i volumi globali in UCE, stabiliti sul piano comunitario, potessero essere superati. Tredici prodotti o gruppi di prodotti hanno formato l'oggetto dei contingenti tariffari comunitari stabiliti dal Regolamento del Consiglio 3154/78; i volumi di quattro contingenti sono stati integralmente suddivisi tra gli Stati membri in base ad una chiave di ripartizione informata, in via di massima, a criteri economici generali attinenti al commercio estero, al prodotto nazionale lordo ed alla popolazione; per nove contingenti, per i quali una quota dei rispettivi volumi è stata inizialmente ripartita fra gli Stati membri, sono state stabilite quote comunitarie di riserva atte sia a garantire il completo esaurimento dei volumi, sia ad evitare la sterilizzazione delle quote inizialmente conferite ai singoli Stati membri e da questi non utilizzate in tutto o in parte.

Allo scopo di contenere le importazioni preferenziali dei Paesi e Territori beneficiari più competitivi e garantire a quelli meno favoriti di potere, comunque, usufruire del particolare regime, è stata mantenuta la regola dell'importo massimo (« butoir »). Questa si identifica in una clausola limitativa, per cui, in via di massima, le importazioni a titolo preferenziale da ciascun Paese o territorio beneficiario non potrebbero, per regola generale, superare il 50 per cento dei singoli volumi contingentali. Peraltro, data la particolare sensibilità dei prodotti soggetti al sistema dei contingenti tariffari comunitari, tale percentuale è stata stabilita soltanto per l'acido glutammico sui sali; per gli altri prodotti essa è scesa al 30 per cento, 20 per cento ed anche al 15 per cento per le calzature e gli apparecchi radio-riceventi e di televisione, rispettivamente, delle voci 64.02 e 85.15 della Tariffa doganale comune.

I dazi normali sono stati stabiliti automaticamente quando è stato raggiunto, a livello comunitario, il limite dei « butoir »; essi sono stati applicati, nei confronti del Paese o Territorio beneficiario, per le importazioni eccedenti l'importo massimo stabilito. I dazi normali sono stati, altresì, applicati automaticamente, sul piano nazionale, da ciascuno Stato membro nei confronti di tutti i Paesi e Territori beneficiari, quando le rispettive quote contingentali e i prelievi dalle quote comunitarie di riserva sono stati esauriti.



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dei tredici contingenti tariffari i beneficiari sono stati 116 Paesi e Territori indipendenti e 23 Paesi e Territori dipendenti; questi ultimi, sono stati esclusi dal regime preferenziale stabilito per le calzature con tomaia di cuoio naturale (voce 64.02-A della Tariffa doganale comune). Di particolare rilievo è l'innovazione introdotta dallo schema del 1979 a favore di 28 Paesi beneficiari meno avanzati, i cui prodotti sono stati ammessi all'importazione preferenziale nella Comunità senza le limitazioni che il particolare regime dei contingenti tariffari comunitari comporta. Si tratta del seguente gruppo di Paesi figuranti nell'elenco adottato dalle Nazioni Unite con la Risoluzione (XXX) del 12 dicembre 1979: Afghanistan, Alto Volta, Bangladesh, Benin, Botswana, Burundi, Butan, Ciad, Etiopia, Gambia, Guinea, Haiti, Repubblica Centrafricana, Laos, Lesotho, Malawi, Maldive, Mali, Nepal, Niger, Ruanda, Samoa Occidentale, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, Yemen del Nord, Yemen del Sud.

La Decisione 78/1037 CECA ha avuto per oggetto tre contingenti relativi a determinati prodotti siderurgici di cui beneficiari sono stati gli stessi Paesi e Territori, indipendenti e dipendenti, previsti dal Reg. del Consiglio 3154/78; i 28 Paesi meno avanzati hanno beneficiato delle stesse agevolazioni particolari.

2. — *Prodotti « quasi sensibili » e « non sensibili » del settore industriale, diversi dai tessili*. — I prodotti industriali « quasi sensibili » sono stati assoggettati, come nei precedenti periodi preferenziali, ad un meccanismo di sorveglianza speciale. La cessazione delle preferenze nei confronti sia di tutti i Paesi e Territori beneficiari, sia del Paese o Territorio beneficiario, non è stata automatica nei casi in cui, rispettivamente, i massimali (« plafonds ») si sono esauriti a livello comunitario oppure sono stati raggiunti i limiti degli importi massimi (« butoirs ») utilizzabili da ciascun Paese o Territorio; la Commissione, previa consultazione con gli Stati membri, ha deciso con proprio Regolamento, caso per caso, in relazione alla situazione del mercato comunitario, la cessazione della preferenza quando non è stato possibile mantenerla.

I prodotti industriali « non sensibili » non sono stati sottoposti in maniera sistematica ad un meccanismo di sorveglianza in grado di fornire, in ogni momento, il livello delle importazioni preferenziali verificatesi in tutta la Comunità; il controllo è stato esercitato a posteriori in base ai dati statistici, in maniera più elastica e meno immediata, dato lo scarto di tempo con cui le statistiche complete di importazione sono abitualmente disponibili.

Peraltro, nei casi in cui qualche Stato membro avesse constatato un aumento preoccupante delle importazioni di determinati prodotti « non sensibili », la pronta instaurazione delle normali procedure, previste per il controllo di quelli « quasi sensibili », avrebbe dato la possibilità alla Commissione di ripristinare, se del caso, con proprio Regolamento i dazi normali qualora i rispettivi massimali si fossero esauriti o fossero stati raggiunti i relativi importi massimi (« butoirs »).

Gli stessi provvedimenti comunitari hanno disciplinato il regime preferenziale per i prodotti industriali « quasi sensibili » e « non sensibili ». Per i « quasi sensibili », soggetti, cioè a controllo mediante sor-

veglianza speciale, i massimali (« plafonds ») e gli importi (« butoirs ») sono stati indicati in apposito elenco, di cui il Consiglio ha preso atto; detti prodotti hanno comportato, rispetto al precedente esercizio preferenziale, alcuni mutamenti (aumenti massimali, modifiche di « butoirs », inclusione di nuovi prodotti).

Le imputazioni, nel quadro dei singoli massimali, sono state circoscritte nell'ambito di un importo massimo comunitario (« butoir ») del 50 per cento nei confronti di ciascun Paese e Territorio beneficiario, salvo talune eccezioni stabilite per determinati prodotti ed indicate negli stessi provvedimenti comunitari.

Per i prodotti « non sensibili » non è stato necessario stabilire i massimali e gli importi massimi per essi sono state teoricamente valide le regole di principio relative ai « plafonds ».

In via generale, l'applicazione dell'UCE non ha posto problemi sia per i prodotti « quasi sensibili » che per quelli « non sensibili », mancando la ripartizione fra gli Stati membri dei volumi dei massimali.

3. — *Prodotti tessili.* — Per i tessili, diversi dai manufatti di juta e di cocco, la Commissione aveva proposto un nuovo schema adeguato alla politica commerciale ed industriale del settore. Tenuto conto, peraltro, delle difficoltà che avrebbero incontrato le Amministrazioni nazionali nell'applicazione a breve termine di tale regime e allo scopo di dare la possibilità di mettere a punto, sul piano comunitario, il nuovo schema basato sull'Accordo multifibre e sugli accordi bilaterali conclusi con i Paesi fornitori, è stato deciso di prorogare per 6 mesi il sistema del 1978, apportando un aumento del 5 per cento ai volumi espressi in tonnellate da importare in esenzione daziaria ed alcuni aggiustamenti (Regolamento del Consiglio 3157/78). Tale regime è stato ancora prorogato per il 2° semestre del 1979 con un ulteriore aumento dei volumi quantitativi nella misura del 5 per cento (Regolamento del Consiglio 1195/79).

In applicazione degli accordi della Comunità conclusi con l'Italia e con il Bangladesh, hanno beneficiato dell'esenzione daziaria determinati prodotti di juta originari di detti Paesi e di cocco originari dell'India; in virtù dei provvedimenti speciali decisi dalla Comunità e dai Paesi fornitori, tale regime preferenziale è stato esteso alla Thailandia per i manufatti di juta e allo Sri-Lanka per i tappeti di cocco e i tappeti « tufted » di cocco (Regolamento del Consiglio 3158/78).

4. — *Prodotti agricoli trasformati.* — Il Regolamento del Consiglio 3161/78 ha stabilito il regime preferenziale per una serie di prodotti rientranti in diverse posizioni o parti di posizioni dei Capitoli 1 a 24 della Tariffa doganale comune. Miglioramenti di rilievo sono stati introdotti, sia apportando delle riduzioni al livello dei dazi preferenziali per determinati prodotti già figuranti nello schema (aragoste, astici, granchi, gamberi, gamberetti, calamari, polpi, sigari), sia stabilendo dazi ridotti per nuovi prodotti (succhi di concentrati di pompelmi, hilse (pesci) in conserva, eccetera).

I beneficiari sono stati 114 Paesi e Territori indipendenti (è stata inclusa la Romania) e 23 Paesi e Territori dipendenti.

In analogia a quanto è stato disposto per il settore industriale, esclusi i tessili, tutti i prodotti agricoli trasformati, coperti dallo schema preferenziale, originari dei 28 Paesi beneficiari meno avanzati, sono stati ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione doganale. Inoltre, a detti Paesi è stata concessa in esclusività tale esenzione per le uve secche e il caffè verde.

5. — *Misure particolari per i tabacchi greggi, conserve di ananassi, burro di cacao, caffè solubile.* — Come nel 1978, è stato aperto un contingente tariffario di 60.000 tonnellate di tabacchi greggi del tipo Virginia al dazio del 7 per cento con determinati limiti di riscossione minima e massima.

Una prima parte di tale volume (tonn. 58.800) è stata ripartita fra gli Stati membri (per l'Italia tonn. 3.920) e il quantitativo di 1.200 tonnellate ha costituito la quota di riserva comunitaria. Tale contingente ha interessato soprattutto l'Italia, terzo Paese fornitore del Regno Unito dopo gli Stati Uniti ed il Canada, nonché il Pakistan, la Malaysia e lo Sri-Lanka (Regolamento del Consiglio 3159/78).

È stato, inoltre, aperto un « plafond » comunitario di 2.500 tonnellate di tabacchi greggi, diversi da quelli del tipo Virginia, al dazio del 7 per cento, con determinati limiti di riscossione minima e massima (Regolamento del Consiglio 3160/78).

Sono stati, altresì, stabiliti un contingente tariffario di 45.000 tonnellate di conserve di ananassi in fette, semifette o spirali, al dazio del 12 per cento ed un contingente tariffario di 28.000 tonnellate di conserve di ananassi in fette, semifette o spirali, al dazio del 15 per cento. È stata prevista, oltre a tali dazi ridotti, l'applicazione del prelievo sullo zucchero, qualora il relativo tenore fosse risultato superiore a determinate percentuali in peso. Tali provvedimenti hanno interessato particolarmente la Malaysia, le cui conserve di ananassi costituiscono un prodotto di esportazione molto importante nelle tradizionali correnti commerciali dirette verso il mercato britannico (Regolamenti del Consiglio 3163/78 e 3164/78).

Due contingenti tariffari comunitari (uno di tonnellate 21.600 di burro di cacao, al dazio dell'8 per cento; l'altro di tonnellate 18.750 di caffè solubile, al dazio del 9 per cento), sono stati, infine, stabiliti in relazione all'accordo commerciale non preferenziale CEE-Brasile, firmato a Bruxelles il 1° dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1° agosto 1974. Dato il carattere non preferenziale dell'Accordo commerciale CEE-Brasile, hanno potuto fruire di tale concessione tutti i Paesi e Territori in via di sviluppo beneficiari. Peraltro, di fatto, il Brasile ha utilizzato l'essenziale dei contingenti in questione (Regolamento del Consiglio 3162/78).

Il beneficio dei menzionati regimi preferenziali stabiliti per i tabacchi greggi, le conserve di ananassi, il burro di cacao, il caffè solubile è stato riservato a 114 Paesi e Territori indipendenti (è stata inclusa la Romania) e a 23 Paesi e Territori dipendenti; a favore dei 28 Paesi

meno avanzati è stata concessa la sospensione totale dei dazi doganali nell'ambito dei predetti contingenti tariffari e del « plafond » comunitario stabilito per i tabacchi greggi diversi dal tipo « Virginia ». Sono state stabilite apposite clausole di salvaguardia nei casi di pregiudizio grave o di minaccia di pregiudizio grave sia ai produttori comunitari, sia ad una sola regione della Comunità per il burro di cacao, il caffè solubile e le conserve di ananassi, le rispettive clausole di salvaguardia sono state valide, altresì, nei casi di una situazione sfavorevole per gli Stati ACP.

#### SCHEMA PREFERENZIALE PER IL 1980

Anche per il 1980 il regime preferenziale generalizzato a favore dei Paesi in via di sviluppo è stato instaurato con tredici provvedimenti, in gran parte adottati il 6 dicembre 1979, e gli altri il successivo giorno 10.

È stata mantenuta, nelle linee generali, la struttura del sistema già in uso nei precedenti esercizi preferenziali, al quale sono stati apportati alcuni adeguamenti e ritocchi, ai fini di un miglioramento sul piano tecnico, nonché le seguenti innovazioni:

1. — *Prodotti industriali finiti e semifiniti, diversi dai tessili.* — Seguendo la metodologia tradizionale (importo di base più importo supplementare), per i volumi dei prodotti « sensibili », soggetti al contingentamento, e per i massimali (« plafonds ») di quelli « quasi sensibili », disciplinati dal meccanismo della sorveglianza speciale, sono stati assunti quale base di calcolo i dati statistici del 1977 (nel precedente esercizio l'importo di base è stato riferito al 1974 e quello supplementare al 1976). L'incremento automatico derivante da tale determinazione teorica, è stato peraltro generalmente contenuto a cifre inferiori, in aderenza al principio della graduale progressività del particolare regime e a causa della difficile situazione economica di vari settori produttivi della Comunità. È stato, inoltre, effettuato un secondo allineamento verso l'unità di conto europea (UCE) sulla base degli importi delle monete nazionali vigenti alla data del 1° ottobre 1979.

I contingenti tariffari comunitari relativi ai prodotti e gruppi di prodotti « sensibili », diversi da quelli siderurgici, sono stati ridotti a 12, in quanto l'acido glutammico e i suoi sali sono stati trasferiti nel Regolamento degli « ibridi », nel quale sono stati, altresì, introdotti l'urea con tenore in azoto superiore al 45 per cento, i coltelli, nonché le posate di acciaio inossidabile. In tale Regolamento sono stati stabiliti « butoirs » particolari per determinati prodotti originari della Jugoslavia, Cina del Sud, Venezuela, Thailandia, Hong Kong.

2. — *Prodotti tessili diversi dai manufatti di juta e di cocco.* — La disciplina quantitativa delle importazioni dei tessili nella Comunità realizzata mediante numerosi accordi bilaterali con i Paesi fornitori, conclusi nel quadro dell'Accordo multifibre, ha implicato una revisione del regime preferenziale generalizzato informata ad una ripartizione

più equa ed equilibrata dei vantaggi concessi ai Paesi e Territori beneficiari e al grado di sensibilità del particolare settore comunitario.

Il volume globale dei tessili (coperti o meno dall'accordo multi-fibre), da ammettere al beneficio delle preferenze, è fissato a 115.000 tonnellate. I prodotti, rientranti nell'Accordo predetto e classificati nelle identiche categorie stabilite nel quadro dei menzionati accordi bilaterali, sono ammessi al dazio nullo se originari esclusivamente dei Paesi e Territori beneficiari che abbiano assunto impegni di autolimitazione quantitativa; l'esenzione è concessa nei limiti di quote ad essi singolarmente attribuite in modo differenziato. Tale modulazione è risultata dall'applicazione di apposita formula aritmetica basata sui criteri obiettivi inerenti allo sviluppo generale espresso dal prodotto nazionale lordo « pro capite » e alle esportazioni dei tessili delle singole categorie, effettuate nel 1977, a livello sia mondiale sia della Comunità (la moltiplicazione del grado di sviluppo generale per il grado di competitività, sia a livello mondiale, sia a livello della Comunità, ha dato luogo a due serie di risultati; di questi è stato preso in considerazione il più favorevole ai fini del conferimento delle quote in esenzione daziaria ai singoli Paesi e Territori beneficiari). Tale formula non è stata utilizzata per Hong Kong, la Cina, la Romania; a tali Paesi è stato conferito il volume preferenziale nella misura del 2 per cento delle rispettive esportazioni tessili della Comunità effettuate nell'anno predetto (ciò comporta che le restanti esportazioni saranno assoggettate ai normali dazi della Tariffa doganale comune). Per altri Paesi molto competitivi, quali il Brasile, Corea del Sud, Jugoslavia, l'esenzione daziaria, in base a detta formula, è stata concessa per una aliquota molto limitata (9 per cento) delle specifiche esportazioni; per conto Paesi come Haiti e il Bangladesh beneficiano delle preferenze per la totalità delle loro vendite nella Comunità.

Non è stato temporaneamente preso in considerazione il caso dell'Iran che, non avendo concluso con la CEE un accordo quantitativo, non può beneficiare del dazio nullo preferenziale per i suoi tappeti; peraltro detto Paese si è dichiarato disposto all'apertura di negoziati.

Per i prodotti non coperti dall'Accordo multifibre è stata concessa all'insieme dei Paesi beneficiari (cioè senza quote-parti individuali) la esenzione tariffaria per un volume corrispondente al 55 per cento del totale delle importazioni originarie di detti Paesi effettuate, per i singoli prodotti, nel 1977, tuttavia, detto volume non potrà essere superiore al 25 per cento delle preferenze concesse nel 1978. Inoltre, in aderenza al regime instaurato per gli altri prodotti industriali, ai Paesi meno avanzati è stata concessa l'esenzione daziaria senza limiti quantitativi.

3. — *Prodotti agricoli.* — Sono state apportate alcune riduzioni daziarie per i prodotti agricoli trasformati (per le banane secche, che presentano un particolare interesse per alcuni Paesi latino-americani in via di sviluppo, il dazio preferenziale è stato ridotto dal 10 al 6 per cento). È stata stabilita al 7 per cento la preferenza daziaria per l'olio di palma frazionato liquido; per l'olio di palma frazionato solido il dazio preferenziale sarà inferiore di un punto rispetto a quello autonomo

della Tariffa doganale comune che dovrà essere ancora stabilito (tali preferenze saranno adottate non appena il Consiglio avrà deciso sui dazi corrispondenti della Tariffa doganale comune). Ai 28 Paesi meno avanzati è stata concessa in esclusività l'esenzione totale per i semi di trifoglio; essi inoltre, potranno importare nella Comunità, a dazio nullo, il burro di cacao e il caffè solubile anche dopo l'esaurimento dei rispettivi contingenti tariffari. Per i tabacchi greggi del tipo Virginia, fermi restando il dazio del 7 per cento ed il limite massimo di riscossione di 45 UCE per 100 Kg. a peso netto, è stato ridotto da 15 a 13 UCE il limite minimo di riscossione su detta base quantitativa. Tale modifica si è resa necessaria quale adattamento tecnico per tener conto dell'aumento della protezione tariffaria, a partire dal 1° gennaio 1980, risultante dall'applicazione dell'UCE nei mercati a moneta debole (Regno Unito, Irlanda, Italia).

4. — *Paesi beneficiari.* — La Repubblica Popolare Cinese è stata inclusa fra i Paesi beneficiari del sistema preferenziale della Comunità. Sono state, peraltro, previste modalità particolari, quali:

a) l'esclusione dal regime preferenziale per alcuni prodotti industriali (prodotti « sensibili » soggetti al regime dei contingenti tariffari comunitari; tubi di ferro o di acciaio; barre, profilati e fili di rame; lamiere, fogli e nastri di zinco; pelli preparate di altri animali, diverse da quelle semplicemente conciate; lavori da panieraio; lamiere, fogli e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm.; eccetera) e per determinati prodotti agricoli (tabacchi lavorati ed estratti di tabacco; succhi di frutta; frutta altrimenti preparate o conservate; burro di cacao; caffè solubile; conserve di ananassi; tabacchi greggi del tipo Virginia e di tipo diverso; eccetera).

b) La fissazione di « butoirs » ridotti per determinati prodotti (carburo di calcio; carta Kraft; vetro per vetrare; motori elettrici; lampade elettriche portatili, fili elettrici isolati, alcuni prodotti siderurgici; pelli ovine e caprine preparate, diverse da quelle semplicemente conciate; pneumatici e camere d'aria per velocipedi e motocicli; pelliccerie confezionate; macchine da cucire per uso industriale; macchine da cucire; eccetera). È stata consentita alla Cina l'utilizzazione del regime preferenziale nel settore tessile per un quantitativo limitato (circa 1.600 tonnellate nell'ambito del volume globale di 115.000 tonnellate, pari al 2 per cento delle esportazioni verso la Comunità effettuate nel 1977). Il caso della Bulgaria non è stato ancora preso in considerazione; esso sarà esaminato nel contesto del futuro regime che sarà applicato a decorrere dal 1° gennaio 1981. Nei confronti della Romania è stata confermata la concessione selettiva delle preferenze di cui ha beneficiato nel 1979; questa è stata estesa ad altri prodotti (acido glutammico e suoi sali; ossidi di piombo; eccetera). A seguito del mutamento del loro statuto internazionale, nella lista dei Paesi e Territori indipendenti sono stati inseriti la Repubblica di Kiribati, Santa Lucia, San Vincenzo, Dominica; la denominazione dell'Impero Centro-africano è stata sostituita da quella di Repubblica Centro-africana. Una modifica è stata, altresì,

apportata nella lista dei Paesi e Territori indipendenti con l'inserimento delle Isole Pitcairn.

Nonostante la difficile situazione della propria economia, su cui grava la crisi energetica, la Comunità ha concretamente tradotto, nella sua offerta per il 1980, l'intento di ampliare in modo costante in vantaggi preferenziali a favore dei Paesi in via di sviluppo. Il regime del nuovo esercizio preferenziale è stato informato a due esigenze imperative, quali la responsabilità dell'Europa dei Nove nei confronti del Terzo Mondo e la difficile congiuntura della Comunità, segnatamente in relazione al fattore dell'occupazione. Le concessioni preferenziali sono state temperate, in un equilibrio di equità, con gli inderogabili interessi produttivi degli Stati membri ed anche dei Paesi associati. In tale contesto le esigenze dei 28 Paesi beneficiari meno progrediti sono state tenute in considerazione prioritaria e particolare. Nel settore industriale la Comunità ha offerto ai Paesi emergenti, per il 1980, potenziali importazioni, in esenzione dai dazi doganali, per circa 8 miliardi di UCE; nel settore agricolo tali possibilità, secondo i prodotti a dazio nullo o a dazio ridotto, sono nell'ordine di circa 1,5 miliardi di UCE; l'offerta globale, aggirantesi su 9,5 miliardi di UCE, comporta, rispetto al 1979, un aumento di circa il 20 per cento. Trattasi di un incremento notevole, tenuto conto, altresì, dell'assenza di un ampliamento comparabile e significativo nel quadro dei sistemi preferenziali degli altri Paesi offerenti membri dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE).

Lo sgravio degli oneri doganali, conseguente alla concessione unilaterale delle preferenze generalizzate, comporta altresì, in una certa misura, un onere finanziario a carico degli Stati membri che debbono contribuire con proventi di altra natura alle esigenze del bilancio comunitario eventualmente non coperto dalle risorse proprie costituite dal gettito dei dazi doganali e dei prelievi agricoli.

L'esercizio preferenziale del 1980 è l'ultimo del primo periodo decennale di applicazione del particolare regime; sulla base di questa iniziale esperienza, la Comunità dovrà definire lo schema applicabile nel secondo decennio, decorrente dal 1° gennaio 1981, per il quale è prevista una radicale revisione.

#### AIUTI D'URGENZA

Fra i vari aiuti di urgenza effettuati nel 1979 vi è da segnalare soprattutto la partecipazione della Comunità al programma di aiuti internazionali in favore dei rifugiati del sud-est asiatico e della Cambogia.

##### *Aiuti ai rifugiati del sud-est asiatico.*

Il Consiglio Esteri CEE ha deciso nel mese di luglio il seguente programma di aiuti ai profughi del sud-est asiatico tramite l'Alto Commissariato per i rifugiati:

28.000 tonnellate di riso (per un valore di circa 10,2 MUCE ai prezzi mondiali) per coprire il 50 per cento del fabbisogno dei profughi nel sud-est asiatico sino al febbraio 1980;

3.000 tonnellate di latte in polvere (per un valore di circa 1,7 MUCE);

finanziamenti per un valore di 10 MUCE a favore del programma generale dell'UNHCR.

Tali aiuti sono stati decisi in un momento in cui il problema dei rifugiati si trovava al centro dell'attenzione della Comunità internazionale e, in gran parte, a seguito della conferenza di Ginevra del 20-21 luglio. Ad essi debbono essere aggiunti altri aiuti concessi dalla Comunità nei primi mesi dell'anno; in vari organismi internazionali i seguenti quantitativi di aiuti alimentari: 5.000 tonnellate di cereali, 1.210 tonnellate di latte in polvere e 500 tonnellate di butteroil; erano già stati inoltre concessi finanziamenti all'UNHCR per aiuti ai profughi per un ammontare di 5 MUCE.

Il problema dei rifugiati del sud-est asiatico ha avuto importanti riflessi sul programma comunitario di aiuti al Vietnam per il 1979 (in base al quale era previsto che il Vietnam ricevesse 86.000 tonnellate di cereali, 15.000 tonnellate di latte in polvere, 4.000 tonnellate di butteroil).

La Commissione il 4 luglio scorso, nell'esercizio dei propri poteri di gestione, ha di fatto sospeso questi aiuti. Al Consiglio Esteri del 24 luglio si era d'altra parte convenuto che la questione degli aiuti venisse eventualmente riesaminata dal Consiglio CEE alla luce del rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite sull'attuazione delle conclusioni raggiunte a Ginevra.

Vi è da notare che il Consiglio del 24 luglio aveva comunque deciso l'esportazione di 2.700 tonnellate di riso a favore dei profughi cambogiani in Vietnam da distribuirsi per il tramite dell'UNHCR.

#### *Aiuti alle popolazioni della Cambogia.*

Il Consiglio CEE del 24 luglio ha deciso di stanziare 5 MUCE a favore delle popolazioni cambogiane.

Alla fine di ottobre una nuova decisione è stata presa dal Consiglio, il quale ha approvato la concessione di un aiuto supplementare di 25 milioni di UCE (pari a 35 milioni di dollari) alle popolazioni della Cambogia nel quadro di un piano di urgenza di 6 mesi (ottobre 1979-marzo 1980), valutato in 111 milioni di dollari dall'UNICEF e dalla Croce Rossa Internazionale (non compresi i fabbisogni dell'UNHCR per un piano di sistemazione dei rifugiati cambogiani in Thailandia, il cui costo è stato valutato attorno ai 50 milioni di dollari). Della somma stanziata dalla Comunità era previsto che 20 MUCE servissero per l'acquisto di medicinali, mezzi di trasporto, sementi ed altri beni di prima necessità e 5 MUCE per l'acquisto e la distribuzione di 10.000 tonnellate di riso.

Se si considera che la Commissione ha anche assegnato alle popolazioni cambogiane, dalla riserva del programma aiuti alimentari per il 1979, 1.500 tonnellate di latte in polvere per un valore di circa 1 MUCE, si può calcolare un contributo totale della Comunità al programma di aiuti lanciato dagli organismi internazionali pari a circa 43,4 milioni di dollari.



Gli Stati membri hanno annunciato contributi bilaterali per 13,61 milioni di dollari, che portano il totale dell'impegno europeo a oltre 57 milioni di dollari (Germania 3,66; Francia 3; Regno Unito 2,67; Paesi Bassi 2,2; Danimarca 0,96; Belgio 0,42; Irlanda 0,31; Lussemburgo 0,24; Italia 0,15).

## PRODOTTI DI BASE

### ACCORDI GIÀ ESISTENTI

Si ricorda che la Comunità è membro di accordi internazionali sul caffè, il cacao, l'olio d'oliva, lo stagno ed i cereali.

Nel contesto di tali accordi, la Comunità ha partecipato in modo attivo ai lavori di gestione. Inoltre, il Consiglio è stato chiamato a prendere un certo numero di decisioni in relazione alla scadenza di taluni di questi accordi previste per il 1979.

#### 1. — *Accordo internazionale sul grano.*

L'accordo internazionale sul grano che già è stato prorogato 4 volte, veniva a scadere il 30 giugno 1979. Vista l'impossibilità per la Conferenza di negoziato UNCTAD delle Nazioni Unite nel febbraio del 1979 di pervenire ad un consenso sugli elementi essenziali di un nuovo accordo, una nuova proroga di due anni dell'accordo esistente è stata convenuta in occasione di una Conferenza *ad hoc* tenutasi a Londra il 21 marzo 1979. Una delegazione della Comunità ha partecipato a tale Conferenza, i cui risultati sono stati accettati dal Consiglio il 12 giugno 1979 (cfr. G.U. L. 152 del 20 giugno 1979).

Vi è da rilevare a questo proposito che la Comunità avrebbe preferito una proroga di un solo anno al fine di poter esercitare una pressione sulla comunità internazionale per una ripresa più rapida del negoziato, ma ha dovuto alla fine accettare l'opinione maggioritaria degli altri Paesi firmatari.

#### 2. — *Accordo internazionale sull'olio d'oliva.*

In vista della scadenza dell'attuale accordo il 31 dicembre 1979, una Conferenza delle Nazioni Unite si è tenuta a Ginevra dal 20 marzo al 6 aprile 1979 per negoziare un nuovo accordo nel quadro del programma integrato dell'UNCTAD.

La Comunità vi ha partecipato sulla base di direttive stabilite dal Consiglio il 19 marzo 1979. In particolare il Consiglio aveva giudicato che l'accordo:

dovesse continuare ad avere caratteristiche di flessibilità;

dovesse tenere conto nei suoi obiettivi della situazione eccedentaria attuale del mercato ed essere orientato verso un equilibrio del-

l'offerta e della domanda, invece che verso uno sviluppo della produzione.

Per quanto concerne d'altra parte la partecipazione della Comunità in quanto tale all'accordo, il Consiglio si è pronunciato per una partecipazione di quest'ultima anche ai fondi di propaganda. Avendo avuto il negoziato esito positivo, il Consiglio ne ha convalidato, il 12 novembre 1979, i risultati, autorizzando la Comunità a partecipare al nuovo accordo. In considerazione delle caratteristiche particolari di tale accordo, il Consiglio ha inoltre convenuto che la Comunità in quanto tale fosse la sola a partecipare alla procedura di conclusione; non è stata quindi applicata la procedura abituale « mista » di firma e ratifica da parte sia della Comunità che degli Stati membri. Il nuovo accordo internazionale sull'olio d'oliva è stato firmato il 16 novembre 1979.

### 3. — *Accordo internazionale sul cacao.*

Una Conferenza di negoziato per il nuovo accordo sul cacao ha avuto luogo nel 1979 a Ginevra nel quadro del programma integrato dell'UNCTAD. Tale conferenza si è divisa in tre sessioni che hanno avuto luogo rispettivamente a gennaio-febbraio, a luglio-agosto e a novembre.

La Comunità vi ha partecipato attivamente sulla base di direttive del Consiglio, concernenti la conclusione di un accordo di stabilizzazione del mercato sulla base di scorte, un meccanismo di prezzi ed eventuali misure complementari. È da notare che difficoltà maggiori sono emerse circa la definizione dei livelli dei prezzi destinati ad attivare il meccanismo delle scorte; non è stato quindi possibile raggiungere un risultato positivo.

Tenuto conto della situazione e della scadenza dell'accordo attuale il 30 settembre, la Comunità ha accettato che l'accordo venga prorogato di un anno.

### 4. — *Accordo internazionale sul caffè.*

A tale riguardo il Consiglio ha preso le seguenti due decisioni:

con la prima (25 settembre 1979) è stato notificato al Segretario Generale dell'ONU depositario dell'accordo, l'intenzione della Comunità di continuare a fare parte dell'accordo per tutto il periodo durante il quale esso resterà in vigore. Benchè l'accordo abbia una validità di 6 anni e resti quindi valido sino al 30 settembre 1982, tale notifica era necessaria, essendo previsto che prima della fine del terzo anno (e cioè il 30 settembre 1979) le parti contraenti facessero conoscere la loro intenzione o meno di continuare a fare parte dell'accordo;

con la seconda (9 ottobre 1979) il Consiglio ha introdotto nel diritto comunitario la regolamentazione prevista dall'accordo in materia di certificati di origine (nel caso in cui i contingenti entrino in vigore).

## NEGOZIATI E DISCUSSIONI NEL QUADRO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DELLA UNCTAD PER I PRODOTTI DI BASE.

1. — *Conclusioni di nuovi accordi.*

La Comunità e gli Stati membri hanno continuato a partecipare attivamente ai lavori dell'UNCTAD per l'applicazione della Risoluzione 93 (IV) di Nairobi riguardante il programma integrato per i prodotti di base.

Un importante risultato è stato raggiunto nel 1979 con la conclusione di un accordo sulla gomma naturale. La Comunità, sulla base di direttive del Consiglio fissate il 26 marzo 1979, ha svolto un ruolo molto attivo di mediazione tra le posizioni difese dai paesi produttori da una parte e taluni grandi paesi consumatori dall'altra.

Il nuovo accordo, che sarà pronto per la firma a partire dal 2 gennaio 1980, comporta un meccanismo di stabilizzazione del mercato basato su una scorta regolatrice di 400.000 tonnellate (nonchè su una scorta d'urgenza di 150.000 tonnellate) e su un sistema di livelli dei prezzi per l'attivazione delle operazioni di stoccaggio.

Sono inoltre proseguiti i lavori per altri prodotti.

## AIUTI ALIMENTARI

*Programmi di aiuti alimentari per il 1979.*

La Comunità economica europea nel quadro delle proprie azioni a favore dei Paesi in via di sviluppo fornisce a titolo di aiuto alimentare, dei rilevanti quantitativi di cereali, latte scremato in polvere, buttermilk e zucchero.

Il programma in cereali deriva dagli impegni presi dalla Comunità nell'ambito della seconda Convenzione per l'aiuto alimentare, firmata a Washington nel 1971. Il contributo complessivo della Comunità per il 1979, invariato rispetto all'anno precedente, è di 1.287.000 tonnellate di cereali, il più consistente dopo quello degli Stati Uniti d'America.

Le forniture comunitarie in cereali sono divise in azioni eseguite direttamente dalla Comunità in quanto tale (56% del quantitativo globale, ossia 720.500 tonnellate) e azioni bilaterali degli Stati membri (44%, ossia 566.500 tonnellate).

I programmi in prodotti lattiero-caseari e in zucchero non derivano invece da impegni internazionali e sono eseguiti direttamente dalla Comunità in quanto tale.

Per il 1979 la Comunità si è impegnata a fornire 150.000 tonnellate di latte scremato in polvere, 45.000 tonnellate di buttermilk e 6.200 tonnellate di zucchero.

Per far fronte alle suddette forniture è stato iscritto nel bilancio 1979 un importo complessivo di 286,83 milioni in UCE così ripartite: cereali 100,93; latte scremato in polvere 110,21; buttermilk 74,24; zucchero 1,45. Tali importi riguardano le spese relative all'acquisto dei prodotti nonchè

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al loro trasporto e distribuzione, mentre non includono gli oneri relativi alle restituzioni all'esportazione dei prodotti.

Nel 1979 la Comunità in quanto tale ha deciso di fornire aiuti ai seguenti Paesi:

America Latina: Bolivia, El Salvador, Ecuador, Giamaica, Guyana, Honduras, Perù;

Africa: Alto Volta, Angola, Benin, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Egitto, Etiopia, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea Bissau, Guinea Conakri, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauritania, Maurizio, Mozambico, Niger, Sao Tomé, Senegal, Ruanda, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Tanzania, Zaire, Zambia;

Medio Oriente: Giordania, Libano, Siria, Yemen (RA), Yemen (RDP);

Asia: Afghanistan, Bangladesh, Birmania, Filippine, India, Indonesia, Laos, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam;

Altri: Malta;

organismi internazionali: CRS, CICR, LICROSS, UNHCR, UNRWA, PAM, NGO (la distribuzione geografica di tali aiuti viene concordata tra gli organismi e la Comunità e può comprendere anche paesi non inclusi nella lista che precede).

*Nuova proposta di regolamento-quadro sull'aiuto alimentare.*

Nel corso del 1979 sono continuate in sede comunitaria le discussioni in vista di una riforma della politica dell'aiuto alimentare.

Nel mese di gennaio la Commissione ha presentato una nuova proposta di regolamento-quadro relativa all'aiuto alimentare, in sostituzione di un'altra precedente presentata nel giugno 1978.

In linea con gli orientamenti emersi sia in seno al Consiglio che nel Parlamento europeo, la nuova proposta è diretta in primo luogo ad accentuare quegli aspetti dell'aiuto alimentare che lo rendono uno degli strumenti fondamentali della politica comunitaria di cooperazione allo sviluppo. È significativo a questo proposito che venga prevista una base giuridica mista che fa capo non solo all'articolo 43 (politica agricola) ma anche all'articolo 235 (dal quale trae origine la politica comunitaria dell'aiuto allo sviluppo).

Allo stesso tempo la proposta della Commissione mira a rendere più efficaci le procedure di gestione dell'aiuto alimentare attraverso una loro semplificazione ed una migliore ripartizione di competenze fra i vari organi comunitari.

La proposta della Commissione è stata oggetto di discussione in seno al Consiglio ed ha anche raccolto i pareri (sostanzialmente favorevoli) del Parlamento e della Corte dei conti. Per quanto riguarda la discussione in seno al Consiglio rimangono da risolvere alcuni problemi fondamentali, circa la divisione delle competenze tra Commissione e Consiglio (soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dei quantitativi globali di aiuto fra Paesi ed organismi beneficiari) ed i criteri di

voto (maggioranza qualificata o unanimità) da seguire per le materie di competenza del Consiglio.

*Negoziati per una nuova Convenzione sugli aiuti alimentari.*

Dal 22 gennaio al 14 febbraio 1979 si è tenuta a Ginevra la Conferenza di negoziato per il rinnovo dell'accordo internazionale del grano del 1971, il quale come noto è costituito da due Convenzioni, quella sul commercio internazionale dei cereali e quella sull'aiuto alimentare. La Conferenza è stata aggiornata ed i negoziati rinviati *sine die* a causa delle notevoli divergenze riscontrate in materia di commercio internazionale dei cereali. Progressi invece erano stati compiuti per quanto riguarda la Convenzione sull'aiuto alimentare, ma anche in questo caso i lavori hanno dovuto essere sospesi a causa del legame fra le due Convenzioni.

Nel corso dell'anno è apparso sempre più evidente che le possibilità di riprendere a breve termine i negoziati per una nuova Convenzione sul commercio dei cereali erano minime. Sul piano internazionale sono tuttavia aumentate le pressioni sulla Comunità e sugli altri Paesi firmatari della Convenzione sull'aiuto alimentare per arrivare al raggiungimento dell'obiettivo di un quantitativo globale annuo di aiuto alimentare di 10 milioni di tonnellate indipendentemente dalla conclusione di una Convenzione sul commercio dei cereali. Una raccomandazione in tal senso è stata in particolare approvata dal Consiglio mondiale dell'alimentazione riunitosi ad Ottawa dal 3 al 7 settembre.

A fine novembre in una riunione del Comitato per l'aiuto alimentare, sulla base di un mandato ricevuto dal Consiglio, i rappresentanti della CEE hanno espresso la disponibilità della Comunità a partecipare ai lavori per la conclusione di una nuova Convenzione sugli aiuti alimentari, sulla base dei progressi già raggiunti nel febbraio scorso ed in vista del raggiungimento di un quantitativo globale di aiuti pari a 10 milioni di tonnellate. Ciò comporta un impegno della Comunità ad aumentare i propri quantitativi di aiuto da 1.287.000 tonnellate a 1.650.000 tonnellate.

Le direttive fissate dal Consiglio CEE prevedono che la nuova Convenzione continui ad essere formalmente legata a quella sul commercio dei cereali: in particolare le due convenzioni verrebbero a scadenza alla stessa data (31 luglio) e verrebbero di nuovo negoziate assieme. È previsto che i lavori per la conclusione della nuova Convenzione sull'aiuto alimentare abbiano luogo nel febbraio-marzo 1980.

PAGINA BIANCA